

Digitized by Google

·BIBLIOTECA·
·LVCCHESI·PALLI·



Grande Sala O.S
5 - VI - 5

Digitized by Google

III 5 VI 5

Digitized by Google

Digitized by Google

13030

CONSIDERAZIONI

SOPRA

LA STORIA DI SICILIA

DAI TEMPI NORMANNI SINO AI PRESENTI

Del Canonico Gregorio Regio Istoriografo e Regio Economo Ecclesiastico.

TOMO PRIMO.



PALERMO

DALLA REALE STAMPERIA

1805.




Digitized by Google

SACRA REAL MAESTÀ.

Con la maggior fiducia mi fo lecito di presentare agli augusti sguardi di Vostra Real Maestà questi miei travagli in istampa, perciocchè la Maestà Vostra si è de-

Digitized by Google

gnata accordarmene il grande onore, la quale fiducia fin da quel momento in me nacque, quando presentatili manoscritti, si compiacque la Maestà Vostra clementissimamente abilitarmi a poterli intitolare al Suo Reale Augustissimo Nome.

Se togliendo qualche momento dalle molte ed assai gravi Sue cure, alle quali dobbiamo il mantenimento della dignità della Corona, la integrità della Monarchia, l' importanza e lo splendore di grandi alleanze, mentre nel tempo istesso componendo gli ordini e le forze dello Stato, non lascia di promuovere le industrie e gli studj, e provvede alla educazione dei Suoi felici sudditi, onorerà questi miei libri di un guardo, lusingomi che la Maestà Vostra potrà ritrovarvi oggetti non indegni della Sua altissima intelligenza.

Siccome è mio intendimento notare di mano in mano, e nel modo che per me si potrà più acconcio illustrare le origini i progressi le mutazioni le riforme avvenute nella nostra composizione politica,

la quale tiene come a suo principio alle leggi dettate dai conquistatori normanni, così io per avventura non fo che da lungi e leggermente accennare le riflessioni, che la Maestà Vostra con assai maggior senno vi ha fatte.

Egli è certo cosa conveniente e di ornamento decentissimo alle nazioni raccogliere le memorie dei fatti accaduti nei rimoti tempi, e compararli con quelli dell' età successive, imperciocchè nella volubilità dei secoli sono state tanto varie e sì molte le consuetudini gli usi le invenzioni e le scoverte, che è stata forza introdursi nuove maniere di vivere; che se un filo di comunicazione per sì varie vicende non ci conduce, potrebbe credersi, che li modi presenti sieno gli stessi che hanno avuto luogo per lunghissimi secoli innanzi di noi, e mal si comprenderebbero quelli, secondo i quali al presente ci viviamo.

Abbastanza è chiara questa nazione nelle gloriose memorie dei tempi greci, che formano sino alla vittoria dei romani qua-

Digitized by Google

sì un' epoca di cinquecento anni, per le imprese, per le scienze, e per la eccellenza delle arti belle: ma questi pregi vennero perdendo tanto lume da che la Sicilia in prima divenne provincia dell' Impero Romano, siccome quella che fu involta nella grandissima massa, di cui facea parte; e molto più fu indi oscurata sotto il dominio dell' Imperio lontano di Oriente, nel cui successivo dicadimento parimenti caddero in un certo ignobile stato le provincie tutte che possedeva. Che se la condizione di queste contrade non fu più felice sotto gli arabi, pure gli studj e le cognizioni di pregio, che quelli ingegnosamente coltivarono, furono comuni con la Sicilia.

Se altri hanno illustrato le nobili memorie dei greci, e non si sono trascurate quelle sparse presso gli scrittori romani, e si è recata qualche chiarezza ai tempi bizantini, dee riputarsi di assai maggiore importanza il rendere più note le memorie, che fissarono lo stato della di-

Digitized by Google

gnità di quest' Isola, e dierono quella consistenza, che ha avuto quì luogo quasi per otto secoli.

Da questa non indegna considerazione mosso mi applicai primieramente a raccogliere i monumenti degli arabi siciliani a disegno di incamminarmi alla intelligenza delle cose normanne: e quelli accolse con tanta clemenza Vostra Real Maestà, che si degnò farmi singolar grazia di poterli pubblicare sotto i Suoi potenti auspicj. E siccome dei tempi aragonesi in Sicilia le storie e i diplomi giacevansi la più parte negli archivj e nelle biblioteche sepolti, così per espresso incarico di questo Governo messili insieme in due volumi li pubblicai con le stampe, perchè si avessero i debiti mezzi a comprendere la legislazione di quei tempi. Si aggiunse, che per sovrana Vostra degnazione fui collocato in questa Reale Accademia a reggere la cattedra di dritto pubblico siciliano, e poi di nuove benignità ricolmandomi, si compiacque la Maestà Vo-

stra dichiararmi Suo Regio storiografo per questo regno.

A soddisfare secondochè per me si è potuto a sì gravi ed onorati impegni sono diretti questi travagli, che io pubblico dopo il permesso accordatomi da Vostra Real Maestà, con l' intendimento non già di presentare un lavoro finito e un' opera, ma più presto un saggio, e per dare ad altri nel tempo istesso invito ed eccitamento a migliorarli. Mi sono adunque studiato di trattare in prima delle forme introdotte dai prodi e saggi normanni, e poi di mano in mano dai lor successori, notando per ciascuna epoca le variazioni, che il tempo e gli avvenimenti politici vi abbian fatte.

Il glorioso Ruggieri, che volendo riabilitare queste provincie all' antica lor dignità, il primo assunse titolo Reale, seppe anche ordinare una legislazione, nella quale oltra i lumi ed oltra lo stato del dritto di quei tempi fissò le prerogative supreme del Principato, la dipenden-

za di tutti gli ufficj e dei sudditi tutti; e il sistema preciso e costante di non aspettare che dal solo Principe le provvidenze al ben essere generale, e all' ordine pubblico: con questi principj, che supponevano unità di governo, potè costituire un sistema politico di bene ordinata Monarchia, in cui dispose i grandi supremi ufficj della Corona, dai quali i sistemi tutti di giurisdizione e di economia in grado eminente si amministravano, e formò la estensione di quella dagli stati suoi ereditarj di Sicilia e di Calabria, e di quelli che per lo stesso dritto di successione e per ragion di conquista avea già nel continente vicino recati al suo dominio.

Alla successione dei Re aragonesi fu la Monarchia divisa in due reami separati e distinti, ciascuno dei quali conservando sempre la prerogativa di regno e leggi e governo suo proprio, divenne poi in diversi tempi parte di assai più ampj e lontani dominj, onde fu bisogno disporre

Digitized by Google

nuovi ordini, e non furono che in parte vedute, e di tratto in tratto ristabilite o a meglio dire accomodate al nuovo stato di cose alcune delle istituzioni normanne.

Solamente sotto Alfonso il magnanimo, che pose in codesta Reale metropoli la sua residenza, riebbero i due regni comune il lor Principe, che sempre a noi vicino e alcuna volta presente, potè applicare sopra quest' Isola le benefiche sue provvidenze, avendo massimamente fissato un ordine più regolare nei giudizj, e promosso l' agricoltura, il commercio, e le lettere.

Quando per ragion di retaggio trasmessa ai Vostri illustri Predecessori dai conquistatori normanni salì sul trono siciliano l' invittissimo Vostro Augusto Genitore, fu la Monarchia ricomposta dagli aviti dominj, che ebbe nella sua fondazione, ossia fu rimessa alla stessa estensione normanna. Sin d' allora questi due beatissimi regni, i cui destini sono naturalmente co-

Digitized by Google

muni, e reciproci gli interessi, ritornarono per sistema alla felice costituzione di avere un proprio Monarca, e di sentire immediatamente gli effetti della potenza e beneficenza di quello. Io mi fo lecito di notare solamente a questo luogo, che se la principale e continua cura di Vostra Real Maestà è stata mai sempre di assicurare il ben essere e la tranquillità dei Suoi sudditi, è stata ancora massima costante dei molti Suoi e saggissimi provvedimenti di ricondurre lo stato ai suoi principj ossia alla dignità dell' amministrazione normanna, mentre la Maestà Vostra ne signoreggia con tanta Sua gloria e tanto nostro bene gli stessi aviti dominj.

Ma del Vostro benefico e provvidissimo e magnanimo governo ne fanno assai più gradita e più solenne testimonianza i Suoi sudditi, che vivamente penetrati da gratitudine non sanno che benedire incessabilmente un Sovrano, il quale li regge con tanta sapienza, e con paterno animo

li custodisce. Iddio Ottimo Massimo, che è guardia e guida dei Principi, conservi lungamente e feliciti la Maestà Vostra, la Real Consorte, e l' Augusta Famiglia a maggior vantaggio dei Suoi popoli, ed a benefizio d' Italia.

DI

VOSTRA SACRA REAL MAESTA'

Umilissimo suddito
Rosario Gregorio
Canonico della Cattedrale.

Digitized by Google

PREFAZIONE.

Sin da quando io pubblicai nel 1794 la Introduzione allo studio del nostro dritto, ci ebbi ancora intendimento, che potesse quella servire, quando che fosse, come di prefazione a questa mia opera; e siccome dei principali oggetti, che or quì potrebbero avere un luogo, e sono anticipatamente necessarj alla più chiara intelligenza delle cose, che verremo di mano in mano trattando in questi libri, mi occupai allora sufficientemente, così mi rimango di farne ora altra parola. Parimenti non farò alcun cenno intorno all'ordine e alla distribuzione degli argomenti, potendone formare concetto il lettore dal prospetto dei capitoli, che è nel fine di ciascun libro: e della esecuzione potrà giudicare dall'opera. Solamente quì debbo una giustificazione intorno a ciò, che io cominciando questi miei travagli dal dritto politico stabilito dai normanni in Sicilia, entrovi a così dire all'improvviso, e senza niuna preparazione, e non travagliandomi in alcun conto dello stato e del governo degli arabi, che quì trovarono i normanni, e sul quale potrebbe supporsi, che avessero questi adattato un dritto nuovo e le lor costumanze. Ma fattavi più matura considerazione, e comparati gli ordini e le consuetudini di ammendue le nazioni, e tenendo soprattutto presente lo stato

-dell'Isola, e la condizione dei siciliani di quel tempo, pregio dell'opera mi è paruto, se dovendomi affrettare a più gravi e proprj nostri oggetti, tralasciassi ricerche indifferenti, e per avventura estranee alle cose nostre.

Era così composta la nazion tutta dei musulmani in quei tempi massimamente, in cui non era ancor caduto l'entusiasmo da principio impressovi da Maometto, che le cose religiose non poteano in modo alcuno separarsi dalle politiche: ivi nella stessa guisa che presso i giudei la religione e l'impero costituivano unico sistema, perchè riconoscevano lo stesso autore e fondatore, e prendevano legge e norma dallo stesso codice. Maometto, che ne era stato il capo il legislatore e il profeta, trasmise la stessa autorità nei suoi successori, che furono perciò detti *califi* ossia suoi vicarj, i quali erano nel tempo istesso i capi supremi del governo e della religione: e i musulmani riguardavano il corano, non solo come un libro inspirato, che contenesse i principj della credenza e della morale, ma anche come un codice di leggi civili. Anzi dappertutto in quel libro annunziandosi per oggetto primario la religione, ed inculcandosi ivi più volte come un dovere ed un merito la guerra agl'infedeli, ossia a tutti coloro, che fossero di diversa credenza, si formò la massima di quel governo, che i comandanti delle armate erano abilitati a proporre ai popoli, cui portavan la guer-

ra, di accettare l'Islamismo, o di pagare un tributo, altrimenti si combattea, e riduceansi i vinti in servitù. Adunque il sistema di conquista, e l'impegno di dilatare l'impero era inerente ai principj della religion musulmana (1).

Questa forma di governo e di politica inseparabile dalla religione aveva introdotti costumi, che eran tutti proprj dei musulmani, e niuna cosa avean comune o simigliante con quelli delle altre nazioni. Altra forma di anno, altra di mesi, altri dì consagrati all'esercizio del culto, altri riti così privati che pubblici: e il dritto loro privato, e la maniera di contrarre e di vivere civile, e l'amministrazion tutta della giustizia regolavansi secondo gli stessi dettami e dal codice istesso, da cui riceveano la morale e i dogmi.

Da questi principj comprendesi manifestamente, perchè nella storia delle conquiste e dei nuovi dominj dei musulmani, tostochè questi giungeano con le armate loro vittoriose a fondarvi il loro imperio e un governo, se il popolo vinto ne abbracciava la religione, ne adottava ancora nel tempo istesso tut-

---

(1) Relandus *de Jure militari mahommedanorum* tom. 3 Miscellan. diss. 10 pag. 13 & seq.

Observ. Histor. & Critiq. sur le Mahometisme par George Sale sect. 6 pag. 389.

te le forme civili, e trasfondeasi e a così dire incorporavasi con la nazion vincitrice, e non potea perciò ritenere segno o vestigio alcuno della sua antica esistenza morale. In questo modo nella Siria, nell'Egitto, nell'Africa, che occuparono gli arabi nel maggior loro fervore, e cui diedero la religion loro, vi estinsero ancora la nazione per ciò che riguardava i sistemi tutti di viver civile, e pressochè tutto in quelle provincie divenne, e si mantiene sin oggidì musulmano.

In altri luoghi i popoli vinti, e ripugnanti di abbracciarne la religione, ridotti a pagare il tributo, e la maggior potenza imponendovi il giogo, ne soffrivano il governo, i rettori, e le leggi tutte e le disposizioni di dritto politico; e professavano nel tempo istesso liberamente la loro religione, e poteano avere un dritto civile lor proprio, e vivere secondo le proprie lor costumanze. Ove adunque i musulmani poneansi ad abitare ed esercitavano insieme sovrano impero in estraneo territorio già fatto di loro conquista, opponeano ancora un muro insuperabile di divisione a potervisi mescolare i naturali, i quali non comunicando con quelli in cose di religione, nè anche comunicavano nelle forme civili, e quindi senza un proprio dritto pubblico conservavano il carattere e la qualità di nazione. Tali furono nella maggior parte i paesi della Spagna, della quale non tutti i luoghi trasformarono i mori nella lor nazio-

ne, attesa la grandissima estensione di quella, e la gagliarda e generosa resistenza, che vi opposero sempre i naturali, e gli stati vicini. Tali ancor furono molte popolazioni e città della Grecia, quando le occuparono gli ottomani.

Nè fu diverso lo stato dei siciliani sotto il dominio dei musulmani. Entrati questi nell' Isola nell' anno 827, non recaronla tutta in un tempo in lor podestà. Siracusa dopo un lungo assedio, e più fatti di armi e in terra e in mare, fu espugnata nel 878, e Taormina e Rometta, due luoghi forti di sito e di opera, si mantennero l' una sino al 908, e l' altra sino al 965. Gli imperatori di Costantinopoli, che ebbero sempre grande possanza in mare, spedivano di tanto in tanto flotte ed armate, le quali mentre dimostravano che quel governo non abbandonava i siciliani, e la speranza di riacquistar l' Isola, proteggeano nel tempo istesso i dominj del vicino continente, che soffrirono pure frequenti incursioni, ma non mai stabili ed estese conquiste dei saracini. Sin dal primo arrivo di questi il patrizio Teodoto venuto da Costantinopoli con grandissime forze terrestri e marittime li rispinse da Siracusa: e dopo che fu quel patrizio vinto e rotto nei campi di Mineo, s' incamminarono verso Palermo i musulmani, che strinsero di assedio per cinque anni, e poi nel 835 presero a patto, che quegli abitanti pagando il tributo, poteano quindi professare la reli-

Digitized by Google

gion cristiana (*a*). Nell' anno 889 navi ed armate greche si afforzarono in Milazzo, donde poscia i terrazzani, vinti i greci, se ne fuggirono in Reggio (*b*). Parimenti gli agrigentini ribellatisi dai musulmani nel 936, implorarono soccorso dall' imperator greco; e l' ottennero (*c*); e poi nell' anno 956 l' ammiraglio Basilio avendo presa Termini venne a battaglia in Mazara con l' emiro Alassan (*d*). Ma da più parti furono mandati navigli greci in Sicilia nel 964 (*e*); e spezialmente la flotta comandata da Emmanuele portò seco un' armata di russi, di armeni, e di persiani, che sbarcò nei contorni di Messina, ed avanzossi verso Rometta, la quale finalmente si arrendette ai musulmani (*f*). Pure la più memorabile spedizione, e che promise da principio assai felici successi, fu quella nel 1039 di Maniace, sotto il quale militarono i primi normanni venuti in Italia, che sino s' impadronì di Messina, di Siracusa, e di più luoghi mediterranei, e dimostrò che con un

(a) Novairus *Hist. Siciliæ* apud rer. arab. ampl. collect. pag. 5, 6, 7.

(b) *Chronicon Sic. Cantabrig.* ad hunc ann. *l.* c. p. 43.

(c) Alkadi Sehabbodin *Hist. Sic.* l. c. pag. 59.

(d) Chron. Cantabrig. ad hunc ann. l. c. pag. 50.

(e) Alkadi Sehabbodin l. c. pag. 60.

(f) Novairus l. c. cap. 5 pag. 15 & seqq.

miglior uso di forze poteano essere vinti i saracini dell'Isola *(a)*.

Tante spedizioni raccendeano certo di tempo in tempo e tenean viva nei siciliani la speranza di potere essere liberati dalla servitù; e non lasciava nel tempo istesso di somministrare ad essi un certo alleviamento, e conforto, e infine un asilo la facile e vicina comunicazione con quei di Calabria, di cui mantennero sempre i greci augusti il dominio, perchè vi spediano assai frequenti i soccorsi. Or questo stato di cose siccome rendeva ai siciliani più cara la religione e le usanze e i dritti loro, così dovea in essi produrre e nudrire altrettanta impazienza ed isdegno avverso i musulmani. Di cristiani disposti a questo modo, e che erano certamente dei naturali, trovarono i normanni in Sicilia paesi abitati intieramente, ed altri ne trovarono in altri luoghi abitare mescolatamente coi saracini *(b)*.

La spedizione dei normanni in Sicilia fu propriamente una Crociata. Erasi già formata da gran tempo in Europa una passione di generale abborri-

---

(a) Cedrenus ad ann. 1039. Leo Ostiensis *Chronicon* lib. 2 cap. 66. Malaterra tom. 1 bibl. Carusii lib. 1 pag. 163.

(b) Noi ora ne addurremo le prove nel cap. 1 del libro 1.

mento contro i maomettani, cui non altrimenti chiamavano i cristiani volgarmente, che col nome di *agareni* e di *pagani*, e il nome di *saracino* era già vocabolo di ignominia e di empietà: anzi nel undecimo secolo fu occupata l'Europa tutta dal desiderio di liberare i santi luoghi della Palestina profanati e tiranneggiati dai turchi, e per l'appunto questo pio e generoso entusiasmo prese forza e consistenza, e divampò dappertutto nel tempo istesso, in cui i nostri normanni erano già passati a combattere i saracini dell'Isola; e lo stesso santo pontefice Urbano, che nel concilio di Chiaromonte inalberò la croce, e spinse innumerabili armate di crocesegnati in Oriente, incoraggiva i nostri normanni a liberar la Sicilia dall'empio giogo dei pagani, e a ristabilirvi la oppressa religion cristiana.

Veramente i santi pontefici non riconobbero nella spedizione dei nostri normanni che una guerra sacra intrapresa contro gli infedeli per causa di religione. Lo stesso papa Urbano dichiarò, che *dopochè in Sicilia erasi pressochè estinto il culto cattolico, Iddio, la cui saggezza e potenza muta i tempi e i regni, aveavi mandato Ruggieri, prode guerriero, il quale aveala finalmente liberata dalla servitù dei gentili* (a). Nè diversa testimonianza diè poscia Pasqua-

(a) Dipl. ann. 1090 apud Pirrum *Sicil. Sacra* tom. I pag. 617, 618.

le II, attestando, che *siccome per la potenza della divina misericordia il valore dei cristiani avea in altre terre conculcati i pagani, così in Sicilia per mezzo dei principi normanni era stata conquisa la violenza dei saracini, e rimessa la Chiesa nell' antica sua dignità* (a).

E questi santi intendimenti animarono sempre i normanni in tutta la impresa di Sicilia. Il conte Ruggieri in ogni occasione si gloriava e pregiavasi del pio e sublime oggetto, a cui era stato destinato; ora si annunziava come colui, che *a secondare i dettami dei pastori della religione cattolica, e per inspirazione ed ajuto della virtù divina, a magnificare l' onor di Dio, e ad esaltare il di lui nome, era passato in Sicilia, terra di saracini, abitacolo d' infedeltà, e di nequizia, e sepolcro della sua gente* (b): ed ora dichiarava solennemente, che *certo per mezzo del divino ajuto avea egli debellata la Sicilia, non potendosi senza la divina assistenza tanta opera recare a compimento; e che egli nei molti e gravi pericoli e disagi era stato sempre ajutato dalla divina misericordia, perciocchè ei faceva l' opera di Dio* (c). In altro luogo attestava, che *aveva egli isconfitta la superbia e l' audacia di coloro, che impugnavano la nostra fede,*

(a) Dipl. ann. 1100 l. c. tom. 2. pag. 843.
(b) Dipl. ann. 1091 l. c. tom. 1 pag. 384.
(c) Dipl. ann. 1091 l. c. tom. 1 pag. 521.

per mezzo del consiglio della settiforme grazia, anzi operando tutto la divina misericordia, non potendosi altrimenti distruggere e città e castella e palazzi di saracini fabbricati con maraviglioso artifizio (a). Confessava parimenti, che *egli munito dalle armi della vittoriosa potenza del braccio divino, e mercè la spiritual grazia, avea liberati i cristiani dalla tirannide che vi esercitavano i saracini, e ristabilite ad onor di Dio, del Signor nostro Gesù Cristo, e di tutti i santi, le chiese distrutte dalla nefanda empietà dei saracini* (b). In queste sante intenzioni il conte dopo la famosa vittoria di Cerami mandò con solenne ambasceria alla santa Sede le prime spoglie dei vinti musulmani, e papa Alessandro gli mandò in contraccambio il vessillo benedetto per liberar la Sicilia dai *pagani*, e ristabilirvi la fede cristiana (c).

Dagli stessi sensi, e dallo stesso fervido e santo zelo era accesa l'armata cristiana, che guerreggiava nell'Isola, e ne è ad ogni passo interpetre solenne il Malaterra, compagno della spedizione. Egli è sì vero, che lo stesso fervore dei crocesegnati animava i combattenti tutti sotto il conte Ruggieri, che nell' atto di attaccarsi la battaglia nei campi di Cerami,

(a) Dipl. ann. 1093 l. c. tom. 1 pag. 695.

(b) Dipl. ann. 1094 l. c. tom. 1 pag. 770.

(c) Malaterra l. c. pag. 193.

dopo averli il conte esortati altamente ad isconfiggere *col divino ajuto i nimici di Dio*, molti di quelli attestarono di aver veduto nel vessillo del conte una croce, e venne da altri veduto in aria un cavaliere, sedente sopra un bianco cavallo, ed avente in mano un bianco vessillo, e nella sommità di quello una splendida croce *(a)*. E siccome lo stesso santo entusiasmo infiammava i normanni e i crocesegnati, così non dee recar maraviglia, che avessero date le stesse prove magnanime straordinarie e pressochè soprumane di costanza e di prodezza, e fatte nel medesimo tempo con la stessa rapidità grandi conquiste, i primi in Sicilia contro eserciti numerosissimi di saracini, e questi nella Palestina, dove isconfitti i turchi fondarono il santo reame di Gerusalemme.

Il nome del conte risuonava allora da per tutto come di liberatore del popolo eletto, e di vindice della fede cristiana *(b)*; ma principalmente i siciliani non sapeano contenersi di pubblicare con sensi di gratitudine e di giubilo la loro liberazione, e

(a) Malaterra l. c. pag. 192.

(b) *Nam contra siculos divini nominis hostes*
Semper pugnavit, sanctam qua vivimus omnes
Exaltare fidem cupiens &c. Guglielmus Apuliens. &c. tom. 1 Bibl. Carusii pag. 118.

di benedire quel giorno felice, in cui avea il Signore riguardato con occhio di misericordia le afflizioni della chiesa siciliana, le quali avea sofferte nella lunga oppressione dei saracini: giorno felice ed augusto predicavano quello, in cui erano entrati la prima volta nell' Isola i normanni, dai quali fu abbattuta e confusa la moltitudine dei saracini, rinvigorito il nome cristiano, e il cristiano popolo riebbe la sua dignità, e cadde nel meritato sterminio il gentilesimo (a).

Stando le cose in questi termini, quando fu poi assicurata la conquista, e si applicarono i normanni a costituire un governo in Sicilia, ei certamente non è affatto credibile, che in tanto fervore per la religione cristiana, e in tanto abbominio e dispregio delle cose tutte musulmane, avessero i normanni ritenute ed autorizzate leggi e regolamenti del governo saracino: e senz' altro lo adottare apertamente e l' imporre stabilimenti di musulmani in un tempo, in cui se ne volea discreditare ed abbattere la religione e il governo, sarebbe stata una contraddizione manifesta di condotta e di massime; e agli occhi della cristianità e dei divoti seguaci sarebbesi tenuta come una rea indifferenza, e forse da taluni quasi un delitto simigliante all' apostasia.

(a) Dipl. ann. 1082 apud Pirrum tom. 1 loc. cit. pag. 495.

Gli storici arabi, che furono bene istruiti dello stato e della sorte dei loro nazionali in Sicilia sotto il dominio dei principi normanni, scrivono ben soddisfatti del re Ruggieri, ed attestano, che egli tenea in pregio i saracini, e non permettea che altri li spregiasse, o li malmenasse *(a)*: altronde si sà, che nella corte dei re normanni in Palermo servivano gaiti ed eunuchi saracini *(b)*, e saracini erano posti nelle dogane sotto i due Guglielmi ad amministrare le rendite fiscali *(c)*. Veramente erasi già stabilito sotto quel re anzi innalzato a maggior potenza il dominio dei normanni; e i saracini siciliani eransi già sperimentati per lunghe prove pazienti del giogo, e docili e sommessi ai lor vincitori. Ma gli stessi storici arabi non scrivono con gli stessi sensi del conte Ruggieri, di cui riferiscono, che ei pure ritenne nell' Isola assieme coi franchi e coi greci i saracini, ma a questi *non lasciò nè officine nè mulini*

(a) *Interea tamen* Rogerius rex *&* *Moslemos penes se atque in honore habebat, neque patiebatur inique haberi*. Abulfedæ Ann. Mosl. edit. Adler tom. 3 pag. 279. *Cumque moslemos æstimaret* Rogerius rex, *eosque francis potiores haberet &c.* Novairus l. c. pag. 26, 27.

(b) Falcandus tom. 1 bibl. Carusii pag. 420, 444, 449, 463.

(c) Idem l. c. pag. 435.

nè forni nè bagni (a): con le quali espressioni si volle certo significare, che furono trattati in prima con malivolenza, e con più qualità di gravezze. Or questa durezza, che era necessaria nel principio della conquista, affacevasi ancora allo zelo per la religione, e all' abborrimento avverso i musulmani, che annunziò sempre il conte sin dal momento che passò in Sicilia (b). E dopo che egli vide assicurato il suo impero, e trionfare la religion cristiana sopra quella dei musulmani, si governò coi saracini siciliani nel modo istesso, col quale i musulmani vincitori trattavano i cristiani. Li sottopose a pagare il tributo, li riguardò quasi un popolo separato, permettendo loro il proprio culto, e di poter vivere col proprio dritto privato; e perchè ei forse in processo di tempo tennesi pago della subordinazione di quelli, e forse ancora ad occuparli, e ad impedire che potessero tentar cose nuove, portava di ordinario con seco di quelli grandissimo numero nelle

(a) Novairus l. c. pag. 26.

(b) *Comes Siciliam incredulam audiens . . . ambitione adipiscendi eam captus est, duo sibi proficua deputans, animae scilicet & corporis, si terram idolis deditam ad cultum divinum revocaret &c.* Malaterra l. c. pag. 178.

sue spedizioni militari, siccome appresso dimostreremo (a).

Che se nè i rispetti nè le ragioni sin quì addotte non avessero distolto i normanni dall' adottare leggi e regolamenti del governo saracino, nè anche essi trovarono un governo ordinato e ben composto in Sicilia. I fatemiti, che aveano nel 908 già occupati e in Africa e in Sicilia tutti i dominj degli aglàbiti, i primi conquistatori dell' Isola, si impadronirono poi dell' Egitto, ove nel 971 trasferirono la sede loro. Quando Mostanser billah successore di quelli cominciò a regnare nel 1035, era egli padrone dell' Egitto, e della Siria tutta, e della Sicilia: i principi africani lui riconosceano come supremo signore, e la di lui pontificale autorità, ossia il dritto e la qualità di vicario e legittimo successore di Maometto, in cui consisteva propriamente il califato; e questo in lui per qualche tempo fu riconosciuto anche in Bagdad, ossia nella stessa sede dei califi abbassidi, e che era il centro e la metropoli dell' Islamismo (b). Regnò quel principe sessanta e più anni: ma tanta durata non gli valse, che per vedere di tempo in tempo da grandissime agitazioni scosso, e infine spinto a terra il suo impero. Nel

(a) Lib. 1 cap. 1.

(b) Abulfeda tom. 3 l. c. pag. 85, 169.

1067 tremuoti terribili si soffrirono nella Palestina e per l'Egitto tutto: immediatamente dopo nel 69 fu in quel regno per lo corso di più anni sì gran carestia di ogni maniera di vittuaglia, che a provvedervi in qualche modo Mostanser pose in vendita i molti suoi e nobilissimi arredi (a): ma nel 72 fu l' impero egiziano lacerato tutto dalla più furiosa guerra civile, accesa dalle fazioni e dalla potenza degli schiavi e delle milizie turche, che signoreggiavano il palazzo e la persona del principe, e la Siria fu occupata dai ribelli, che passarono indi in Egitto, dove gli emiri delle provincie eransi fatti già indipendenti. Fu allora il califa ridotto in sì grandi angustie e a tale avvilimento, che dei suoi tesori inestimabili non gli rimase che una sola stuora, sulla quale potea far la preghiera (b). Egli è il vero, che

---

(a) *Ipse Chalifa Mostanser Alida eo adigebatur angustiarum, ut reclusis gazis suis magnam suæ supellectilis partem venderet. Nam octoginta millia beryllorum primæ formæ distrahebat, & septuaginta quinque millia pannorum sericorum auro intertextorum &c.* Idem pag. 211.

(b) *Tandem & eo redigebat Chalifam humilitatis & inopiæ, ut per longum tempus præter stoream, cui insideret, reliquum aliud haberet nihil.* Idem pag. 228, & sequ. & pag. 295.

quando dichiarò suo visiro ossia consigliero supremo l'emiro Bedrelgemel, questi domò i ribelli, e pose ogni opera a ricomporre lo stato in buon ordine *(a)*: ma egli è ancora indubitato, che d'allora in poi i visiri amministrarono con più franchezza tutto indipendentemente da se, niuna potenza essendo rimasta al califa; che veramente le milizie turche del palazzo e del Cairo conferiano quest'ufficio, imperciocchè divise quelle in fazioni, e comandate dagli emuli concorrenti al visirato, combatteano apertamente, e il califa dovea poi riconoscere e confermare chi prevalea *(b)*: ed avvenne finalmente dopo qualche tempo, che Saladino, quel sì famoso uom di arme e di cortesie presso i crocesegnati, dal visirato passò al trono, e ne cacciò i fatemiti.

(a) Idem pag. 235.

(b) *Extincto illo rebellium duce, qui totam Mostansiri autoritatem usurpabat, omnis rerum aegyptiacarum facies mutata est, fames levata . . . . nisi quod Viziri inde caeperunt omnia per se administrare, ita ut potestas nunquam ad califas redierit. Nam viziri dignitas occupata per vim ab illis est, qui plurimum pecunia aut gratia apud milites valebant: de ea certabatur absque Califae consensu, qui victorem confirmare cogebatur:* Renaudotius in Hist. patriarch. alexandr. pag. 443.

Forse a debilitarsi in prima e poi a cadere l'imperio di quelli, e ad innalzarsi a potenza sì grande i visiri, concorse principalmente il governo dei fatemiti da gran tempo rilasciatosi e discreditato, e poi il lungo regnare di un principe debole: e veramente prima assai che avvenissero quegli straordinarj sconvolgimenti in Egitto, avea Mostanser perduti alcuni dei suoi dominj. Quando i fatemiti passarono in Egitto nel 971, distinsero con segnalati benefizj la famiglia di Zairo di lor benemerito, alla quale accordarono i loro dominj di Africa a patto, che dovea riconoscerli come califi e suoi supremi signori. Quella famiglia si divise poi nel 997 in due dinastie, l'una degli hammaditi, che dominarono la provincia bizacena, e l'altra degli zeiriidi propriamente detti, che erano signori di Kairwan, e dei paesi tutti che componeano la così detta Barberia *(a)*. Moezz successore di questi negò il primo nel 1043 l'omaggio ai fatemiti di Egitto, che aveano a quelli sempre prestato gli zeiriidi suoi predecessori, e riconobbe apertamente i califi di Bagdad *(b)*. Mostanser a consiglio del suo visiro Alassan spinse contro il ribelle africano due tribù di arabi, che erano state sempre in guerra tra loro, e dalle quali più

(a) Abulfeda l. c. tom. 2 pag. 513, 593, 595.
(b) Idem tom. 3 pag. 123.

Digitized by Google

presto i suoi stati ei liberò. Quelle tribù si stabilirono in Africa e nei dominj di Moezz, il quale fu cacciato da Kairwan, e costretto a ritirarsi in Maadia (a). Ei morì nel 1061, e gli succedette il suo figliuolo Tamim: il cui governo non fu nè più tranquillo nè più potente, perciocchè i prefetti delle città da lui dipendenti tiravano a scuoterne il giogo, dandovi incentivi massimamente la insolenza e la cupidità degli arabi già venuti sotto Moezz, i quali teneano in iscompiglio quelle provincie e le straziavano, senza avere giammai ridotti gli zeiriidi a riconoscere il superior dominio e il califato dei principi di Egitto (b).

Questi torbidi umori e gli stessi principj di indipendenza eransi nell'istesso tempo comunicati in Sicilia. Essa era stata soggetta in prima agli aglabiti, e poi ai fatemiti, e gli uni e gli altri aveanla governata per un emiro residente in Palermo. Quando i fatemiti passarono in Egitto, sebbene avessero investito dei loro dominj africani gli zeiriidi, si ritennero pure la Sicilia, la quale d'allora in poi non ebbe soggezione alcuna dall'Africa, e fu dipendente dal governo di Egitto. Ma nel corso del tempo degli ultimi tre califi, che la dominarono, cadde

(a) Idem l. c. pag. 135, 137.
(b) Loc. cit. pag. 185.

quell'impero di mano in mano dalla sua potenza e dignità. Alachem, che regnò sino al 1020, fu uomo insensatamente feroce ed incredulo *(a)*. Althaer, di lui figlio e successore, per naturale inettitudine si abbandonò sempre a tutta balia dei visiri *(b)*; e della debolezza di Mostanser, che gli succedette nel 1035, si è già di sopra fatta parola *(c)*. O sia stato, che i musulmani siciliani si lasciassero meno imporre da un governo lontano, e che per gli gravi disordini e per opinion di impotenza si rendea men

---

(a) *Ita periit Hakemus, in quo stultitia cum crudelitate & impietate certavit; nam apud suos irreligiosus habebatur, & muhammedanæ religionis contemptor; christianosque persecutus innata sævitia potius videbatur, quam zelo fidei suæ*. Renaudotius loc. cit. pag. 397.

(b) *Princeps fuit nullo insigni vitio aut virtute commendatus, qui ob pueritiam primos imperii annos sub amitæ tutela, reliquos, viziris omni auctoritate relicta, satis inglorius transegit . . . obstabat valetudo, corporisque imbecillitas, quæ in eo continua fuit, adeout nec militiæ laboribus, nec rebus gerendis esset idoneus*. Renaudotius l. c. pag, 415.

(c) *Monstansirus obiit eodem anno, ætatis 67, regni 60, princeps nulla alia re quam longitudine regni laudatus*. Renaudotius l. c. pag. 474.

rispettabile; o che erasi l'emirato in Sicilia ridotto in una sola famiglia, prima di Giafar ben Mohammed nel 983, e poi di suo figlio Giusuf nel 989, dopo il quale governarono successivamente due suoi figliuoli, Giafar nel 998, ed Alachal nel 1019, ed ammendue pretesero ostinatamente seminar quasi uno scisma e accendere intestina guerra nell'Isola tra le famiglie africane quì stabilite novellamente, e i musulmani siciliani, questi assai e smoderatamente privilegiando Giafar, e gli africani Alachal sino a gravare i soli siciliani di tutti i tributi; egli è certo, che dal 1035 cominciò a scomporsi il governo, e infine apertamente scoppiò la guerra civile in Sicilia.

Non si tenne più conto dei fatemiti di Egitto; si ebbe in prima ricorso in Africa al principe zeiriida Moezz, colui che si ribellò da Mostanser, ed ei con un corpo di truppe speditevi fomentò più presto le divisioni, ed aggiunse esca al fuoco. E siccome era anch'ei travagliato Moezz nei suoi stati da interni disordini, e implicato nella guerra con gli arabi, e non avea forze bastanti a domare i musulmani siciliani, così le fazioni presero più consistenza, e viepiù si esacerbarono, e infine i capi di quelle si divisero l'Isola in governi separati e indipendenti. Palermo da principio cadde sotto il dominio dei più potenti e dei grandi. Il gaito ossia capitano Abd'allah ben mencut occupò Mazara, Trapani, Sciacca, Marsala, e i luoghi vicini. Il gaito

e

Bennaham si impadronì di Castrogiovanni, Girgenti, e Castronuovo. Benalteman fu signore di Siracusa, e prese indi Catania, avendovi ucciso Benalkelabi; ed avendo occupati altri luoghi, fu poi riconosciuto in Palermo, dove anche nelle pubbliche preci di lui faceasi solenne menzione, che era prerogativa di sovranità, e propriamente dovuta ai califi; ed ei certo incamminavasi al sovrano dominio dell' Isola, se avesse potuto trarre al suo partito il gaito Bennaham, da cui fu pienamente sconfitto in una battaglia datasi nei campi di Castrogiovanni (a). In tanta e si generale perturbazione di cose entrarono i normanni in Sicilia nel 1061.

Trovaronvi adunque l'antico governo saracino caduto e dissoluto tutto. Che se per gli molti rispetti di sopra accennati non doveano i normanni, compiuta già la conquista, adottare gli stabilimenti dell' abborrita legislazione musulmana, eziandio che si fosse quella mantenuta e ben costituita e in vigore, doveano molto meno adoperarsi e concorrere a ripigliarla, ed a ristabilirla, ed a confermarla infine con la sovrana loro autorità.

(a) Abulfeda l. c. tom. 3 pag. 279.
Novairus cap. 10 l. c. pag. 22 & sequ.
Alkadi Sheabbodin l. c. pag. 62.
Malaterra l. c. pag. 179.

Nè trovarono i normanni in Sicilia vestigio alcuno del governo bizantino. Siracusa erane stata sempre la sede; ma quando gli arabi occuparono Palermo, trasferironsi i governatori greci come a più munito luogo in Castrogiovanni, la quale essendo stata poscia espugnata nel 859, ritiraronsi indi in Calabria, che era annessa al governo della Sicilia (a). Adunque in vece di strateghi, e di patrizj, e di spatarj non videro i siciliani per lo spazio di oltra a due secoli di dominio dei musulmani, che emiri, e cadi, e gaiti in ufficio, e in funzioni di potenza politica. Ed egli era pur vero, che mentre i siciliani erano sotto il giogo dei saracini, e non offeriasi loro da niuna altra parte speranza alcuna di liberazione, scegliendosi naturalmente il minor male, si sarebbero assai volentieri e prontamente gittati in braccio degli augusti di Costantinopoli: tuttavia sussistendo sempre le tradizioni, e le antiche ricordanze dei popoli e delle famiglie, non trovavano i siciliani care e commendabili le memorie di quel governo.

Costante imperatore, a cui Siracusa per sei anni aveva offerto non indegno soggiorno, invece di alleviare i suoi sudditi, impose allora nuove gravezze, e nuovi tributi tolse per testa, disortachè molti dei siciliani scelsero allora più presto di trasferirsi

(a) Novairus cap. 5 pag. 8.

ad abitare in Damasco (a). Leone Isaurico nel 731 accrebbe dopo ai popoli di Sicilia e di Calabria i tributi di una terza parte, che ei fece esigere per testa di uomo (b); e furono molte ed assai sottili a trar danaro le nuove introduzioni di Niceforo imperadore, ucciso nel 811 (c). Aggiungevansi le ingiustizie e le violenze sul luogo dei governatori e degli ufficiali, ed erano assai ben note le scellerate imprese del greco Eufemio, che avea chiamati i musulmani nell'Isola. Veramente presso i nostri normanni era volgarmente la nazion greca di infamato nome (d), e quelli dell'antico governo greco adottarono i soli stratigoti, che ritrovarono in Calabria, e dei quali ritennero più presto il nome, che la qualità dell'ufficio (e).

Adunque era così fattamente disposto il popolo siciliano, mentre i normanni conquistavano l'Isola, che sebbene avesse prima sotto i saracini ritenuta la

---

(a) Paulus Diaconus *de gestis Longob.* tom. 1 s. R. I. pag. 480, Anastasius Bibl. ibid. 141.

(b) Vid. Codic. Diplomat. de Johannis pag. 308.

(c) Cedrenus tom. 2 pag. 479.

(d) *Græci vero semper genus perfidissimum &c.* Malaterra pag. 188.

(e) Si può vedere qui appresso il cap. 3 del lib. 1 pag. 47, 49.

sua religione, le sue usanze, il suo dritto privato; pure essendo stato sotto il dominio di una nazione, che avea diversa e detestata religione, ed altre usanze, ed altro dritto, usciva dirò così da uno stato di contorcimento e di compressione, ed era sollecito ed impaziente di essere liberato al più presto da quelle forme non solo indifferenti e straniere, ma anche odiate del governo saracino. Parimenti non desiderava il popolo siciliano di essere restituito alle forme del governo bizantino, già da più secoli caduto, e se non dimenticato, certamente non caro. Adunque i normanni non aveano ragione alcuna di rispettare e di ritenere nè anche in menoma parte una costituzione politica, che fosse stata in Sicilia: ed essi realmente non ve ne trovarono alcuna; e a dire il vero poteano essi trattare i siciliani come un popolo nuovo e senz'alcun dritto pubblico, e pronti in conseguenza e disposti a ricevere quello che avrianvi i loro liberatori adattato, come sopra una ignuda e vota superficie un nuovo edifizio.

E di fatto vi adattarono i normanni quel dritto, nel quale erano stati allevati, che era il più accreditato in Europa, che portarono con seco tutti i conquistatori di quel tempo, e che stabilirono nei loro nuovi dominj. Già dopo un grandissimo ondeggiamento e mescolamento di poteri in Italia per la dissoluzione del regno longabardo, e in Francia per la debolezza dei successori di Carlo magno, onde-

chè eransi oscurati eziandio gli antichi costumi introdotti dai barbari, e smarritasi ogni forma di governo, cominciava sull' entrare del secolo undecimo a disvilupparsi tanto caos, a cagione massimamente, che venia da per tutto a stabilirsi una certa dipendenza ed una subordinazione nelle proprietà che possedeansi: perciocchè siccome a possederle non fu riconosciuto titolo più sicuro e più onorato che quel dell' omaggio e del giuramento, così indi nacque l' obbligo della fedeltà e della prestazione di più servizj. Fissavasi adunque la ragione dei feudi e la loro subordinazione, e fissavansi ancora i doveri reciproci, che passavano tra i vassalli e i signori. Questa dipendenza si consolidò maggiormente, e vie più dilatossi, quando i feudi divennero perpetui ed ereditarj, il che verificossi assai prima in Francia che in Germania e in Italia. Dopo che il vassallo, avendo posseduto il feudo per un certo limitato tempo, si vide poi privilegiato a poterlo possedere con titolo perpetuo ed ereditario, ei fu mestieri, che la ricognizione, la quale se ne facea al signore, divenisse un' azione più regolata, e quindi acquistarono più solenne e più espressa significazione gli obblighi e i servizj, che gli si doveano; e per la stessa ragione possedendosi il feudo perpetuamente e come patrimonio di una famiglia, furono abilitati i vassalli a disporne come di beni proprj, e a poterli smembrare e suddividere, e perciò moltiplicaronsi le di-

pendenze e i servizj. Risultò da queste introduzioni, che il sovrano fu riguardato come il capo di tutte le proprietà feudali, al quale doveano i servizj e l'omaggio; e quantunque si fosse oscurata affatto la potenza politica, pure fu in quello riconosciuta tutta la sovrana prerogativa feudale. Adunque i governi disponeansi allora come ad un sistema regolare, e quasi a principj di una certa disciplina. Nel secolo undecimo erasi già consumata questa trasformazione del governo civile nel feudale, nè concepiasi che poteano altrimenti disporsi le forme politiche e civili, nè sapeasi immaginare altra costituzione di uno stato o di un regno, che come un composto di contadi e di baronie (a). Parimenti siccome i feudi nei loro rapporti col sovrano e per gli lor privilegj appartennero all'ordine politico, così divenuti ereditarj, si piegarono alle disposizioni del dritto civile, e quindi fissarono la privata maniera di vivere e le costumanze. Or tutte queste introduzioni nacquero in Francia da principio, in Francia maturarono primieramente, e dalla Francia sul cadere del secolo undecimo trasportaronle i franchi nelle conquiste, che allora faceano, e le stabilirono in

(a) *Regnum quod ex comitatibus & baroniis dicitur esse constitutum*. Bracton apud Hume tom. 3 Hist. d'Anglet. pag. 295.

Oriente, in Inghilterra, in Italia.

Liberata la santa città dai crocesegnati nel 1099, vi fu proclamato re Goffredo, e fondò egli allora e costituì il reame di Gerusalemme. Stabilì due curie, una per gli nobili, l'altra per gli borgesi, la prima chiamata *corte superiore*, *inferiore* la seconda, e per ciascuna di esse assegnò leggi speziali in iscritto, le quali tutte ridusse in un codice, intitolato *Assise del reame di Gerusalemme*. In queste non veggonsi che stabilimenti e consuetudini feudali; i nobili non ebbero con altro titolo assegnate le nuove proprietà di conquista, che con titolo feudale, e sottoposte a tutti i servizj feudali; agli stessi furono soggette le chiese e i monisteri; e nella corte dei borgesi sono autorizzate o supposte costumanze feudali (a). In somma i franchi ivi stabiliti vi stabilirono tutti i loro costumi; ed egli è già posto fuor di ogni dubbio, che le assise del reame di Gerusalemme debbono riputarsi come le genuine fonti, e i legittimi principj, dai quali possa comprendersi l'antico dritto pubblico di Francia, e come il più compiuto codice del dritto feudale di quel tempo. Le stesse assise furono dappoi copiate e adottate da quel picciolo

---

(a) *Assise del Reame di Gerusalemme* apud Canciani *Leges Barbar. antiquæ* tom. 5 *curia superior* pag. 107, tom. 2 *curia inferior* pag. 479.

Digitized by Google

drappello di franchi, che occuparono il trono di Costantinopoli, ed ebbero poi quelle lunga osservanza nel principato di Acaja col titolo di *Consuetudini dell' Impero di Romania* (a).

Nel tempo istesso, che i nostri normanni combattevano i saracini siciliani, Guglielmo il duca di Normannia già quasi compiva la conquista d'Inghilterra; dopo la famosa vittoria di Hastings egli entrò in Londra nel 1066, e vi fu riconosciuto e incoronato re. Tutta in un punto divenne allora l'Inghilterra un regno feudale. Guglielmo vi portò egli il primo i feudi e le consuetudini feudali, e non tenendo conto delle introduzioni anglosassoni, ei vi adattò lo stesso dritto pubblico di Normannia, e secondo il quale in Francia viveasi. Anzi il nuovo conquistatore, non pago di avervi introdotti e stabiliti nuovi ordini politici, pose ancora ogni sua opera a far prevalere in quel regno i costumi e sino il linguaggio dei franchi, imperciocchè non solo in corte non parlavasi altro linguaggio che il franco, ma egli anche ordinò, che in tutte le scuole fosse ivi insegnata la lingua francese, e che in francese si arringasse nei supremi tribunali (b).

(a) Apud Canciani l. c. tom. 3 pag. 493.

(b) Hume Hist. d'Anglett. tom. 2 pag. 129, & tom. 3 Appen. 2 pag. 295.

f

Se egli è naturale che l'uomo ritien sempre le sue abitudini, le ritiene con assai maggior forza tutta una nazione, e più tenacemente quella che altrove sia trapiantata; ivi i nazionali tra di loro più si avvicinano, e a conservare i loro costumi quasi un comun bene si confortano a vicenda e si fortificano. Ora i franchi e i normanni spezialmente furono sempre tenacissimi delle patrie costumanze, e dei nostri espressamente lo attestano gli stessi loro scrittori di quel tempo *(a)*. Che se il franco era il linguaggio della corte dei re normanni in Palermo *(b)*, e se i costumi di quelli furono ricevuti volgarmente nell'Isola e adottati dai siciliani, come i duelli, i giudizj di Dio, le purgazioni alla maniera dei franchi, e sino nel culto in tutte le chiese siciliane la liturgia *gallicana* *(c)*, molto più nel dare una composizione politica alla nazione, e nel costituire un governo vi introdussero il lor dritto pub-

---

(a) *Jugum gentis nostræ & ducis* Roberti, *quia moris nostri executor erat &c.* Malaterra pag. 243.

(b) *Ajebant non oportere reginæ fratrem in curia quempiam superiorem admittere . . . . quibus ille, francorum se linguam ignorare, quæ maxime necessaria esset in curia*. Falcandus pag. 466.

(c) Questa materia è più diffusamente trattata quì appresso lib. 1, cap. 1, e tom. 2 lib. 2 cap. 3.

blico. Oltrachè naturalmente non sapeano apprezzarne altro, essendosi in quello i normanni allevati, univano anch'essi al dritto di conquista l'augusto titolo di liberatori; e trovando soprattutto la nazion siciliana ignuda affatto e vota di ogni dritto pubblico, poteano francamente adattarvi le loro istituzioni politiche e militari, lasciando poi agli abitanti tutti dell'Isola il proprio dritto privato, e le proprie costumanze. Ciò è tanto più vero, quanto appresso sarà dimostrato, che non altra costituzione diè ai siciliani il conte Ruggieri che la composizione feudale del tempo, la quale dispose poi e regolò più ordinatamente il re Ruggieri.

Poste le quali cose tutte, apparisce ora assai manifestamente, che a comprendere la costituzione normanna non dee più oltra risalirsi dei tempi normanni; e ogni altro studio dei precedenti tempi in Sicilia sarebbe indifferente ed estraneo alla vera intelligenza di quella, per cui certamente può bastar solo il comprendersi lo stato, secondo il quale i governi e i popoli di Europa allora si disponeano.

Noi tanto più volentieri ci siamo deliberati di cominciare i nostri travagli dall'epoca della conquista ossia dai normanni, quanto da essa incomincia la nostra storia moderna, e in essa è fondata la legislazione, secondo la quale or ci viviamo. Aggiungasi, che dalla stessa epoca, ossia dall'undecimo secolo dee ripigliarsi la storia moderna della più par-

te delle nazioni di Europa, perciocchè in quel secolo venne incamminandosi a una forma regolare il governo feudale, avendo stabiliti i principj di subordinazione, che doveano i più grandi e i più potenti vassalli al sovrano; finchè successivamente concorrendovi altri avvenimenti, fu riconosciuta in prima, e poi rinacque, e prevalse infine la potenza politica dei monarchi dell' Europa tutta. Le quali cose tutte noi ora di mano in mano e nelle rispettive epoche della nostra storia osserveremo.

Forse a questo luogo non sarebbesi disdetto un saggio delle memorie, sopra le quali ho io disposti i miei travagli, e fondate queste mie considerazioni. Ma intorno alle storie e alle cronache del tempo ho giudicato potermene astenere a buon dritto, perciocchè hanno soddisfatto compiutamente a questo oggetto nelle prefazioni alla edizione, che ne han fatta, il Caruso e il Muratori, diligentissimi uomini, e di gravissimo giudizio: e intorno ai diplomi, e allo stato degli archivj siciliani, e alle collezioni che ne abbiamo manoscritte, o già recate in istampa, ne ho trattato in più luoghi della Introduzione, e nella Biblioteca degli scrittori dei tempi aragonesi in Sicilia. Solamente quì debbo avvertire, che sebbene alcuna volta presentinsi carte in apparenza di dubbiosa fede, e forse le più autentiche ancora mal si possano difendere dalle sottigliezze, tuttavia quelle non ho saputo rigettare, in cui veg-

gonsi indicati, o sono manifestamente supposti i costumi del tempo; secondo questa regola mi son giovato qualche volta di alcuni dei diplomi pubblicati dall' Ughello, che veramente questo benemerito compilatore non senza ragione è venuto in sospetto in più luoghi non solo per l'autenticità degli originali, ma anche per la esattezza delle copie, che ha prodotte. Da per tutto mi son fatta una legge di addurre nelle note il passo della storia o del diploma, e non di rado i diplomi interi che sieno inediti, perchè sul luogo e immantinenti si potesse giudicare, se vi corrisponda e sia ben fondato il concetto, che se ne è tratto. Della quale mia diligenza, se non di altro, lusingomi che voglia il cortese lettore sapermene buon grado.

Digitized by Google

CONSIDERAZIONI

SOPRA LA STORIA DI SICILIA

LIBRO PRIMO

CAPITOLO PRIMO

Stato della nazione siciliana quando i Normanni vennero a stabilirsi nell' Isola.

A comprendere più chiaramente i nuovi ordini politici, secondo i quali venne componendosi la nazion siciliana allo stabilimento dei Normanni nell' Isola, dee in prima lo stato e la qualità di essa nazion riconoscersi. Finchè nei più rimoti tempi fu la Sicilia divisa in varj stati, e in più signorie indipendenti, e in governi separati, e popoli diversi di origine, di linguaggio, di religione, di governo, di leggi, sicani, sicoli, greci di varie generazioni, e trojani, e fenicj, e cartaginesi abitavano in luoghi distinti, non potè giammai risultare da essi unica nazione, se non che alle volte univali il comune interesse; nè mai poteva in quel tempo in unico popolo la Sicilia ridursi. Ma da che

Digitized by Google

essa venne in podestà dei romani, e ad unico governo ed ai magistrati da Roma inviati fu sottoposta generalmente, e la legge Geronica, che prima era propria del solo principato siracusano, fu estesa ed autorizzata per l'Isola tutta, al greco linguaggio e alle leggi siciliane prevalendo successivamente il linguaggio e il dritto romano, le diverse popolazioni e le varie famiglie avvicinatesi e insieme rimescolate, prendendo di tempo in tempo gli stessi abiti e modi e sembianti, in un popolo finalmente e in unica nazione si ridussero: e tale essa certamente si mantenne, quando trasferito il solio dell'impero in Costantinopoli, fu governata dai greci augusti. Nè egli è naturale il supporre, che quella del tutto spenta, e l'Isola distrutta, e vota dei suoi abitanti siesi rimasta, quando gli arabi se ne impadronirono; molto più che usavano questi di accordare ai popoli vinti e ripugnanti di abbracciare la religione maomettana il libero esercizio della propria religione ed altri atti di civil libertà, purchè lor pagassero un certo tributo (1).

E che di fatto siesi conservata la nazion

siciliana sotto il dominio degli arabi è chiaro dal Malaterra, il quale in più luoghi attesta, che al primo arrivo dei normanni aveavi in diverse parti dell' Isola abbondantemente dei cristiani; tali furono quelli, che abitavano nel *Valdemone*; altrove ei fa parola dei cristiani delle *provincie* ossia di diverse contrade; e in altro luogo favella di cristiani, che in una stessa terra coi saracini mescolatamente abitavano (2). Or che per essi debbano intendersi i naturali dell' Isola è tanto più manifesto, quanto non può supporsi in alcun modo, che tante colonie di cristiani sieno altronde venute a popolarla nel tempo, in cui era stata sottoposta al giogo de' musulmani.

Egli è quì da notarsi, che il Malaterra diligentissimo storico distingue più volte a disegno i cristiani naturali dai greci abitanti in Sicilia. Avendo da principio favellato in generale dei cristiani di Troina, che accolsero volentieri i normanni, e poi raccontando le insidie ivi macchinate contra Ruggieri, i greci in quel luogo abitanti ne incolpa (3): e parimenti ove riferisce, che quei di Geraci pretendevano sot-

trarsi dal dominio del conte, soggiunge, che furono poi a grazia riconciliati per opera dei greci che ivi abitavano (4). E' indubitato veramente, che o siano essi stati un avanzo delle antichissime greche popolazioni, le quali indi si mantennero e forse si accrebbero sotto gl'imperatori bizantini; o che dalla Romania vi fossero alle volte invitati dal commercio, che era allora tutto diretto al levante, al primo giunger dei normanni era la Sicilia in assai luoghi da greci abitata. Che se alcune espressioni del Falcando da un certo laido e villano che ivi suona si spoglino, dimostrano chiaramente, che Messina oltra di essere in quel tempo rivolta ai traffichi e ad altre imprese di mare, era popolata abbondantemente da greche famiglie, che da assai tempo indietro e case e vigne e poderi e villaggi vi possedeano (5). Or la stessa denominazione di *greci* annunziando certamente una nazione, che avea sue proprie costumanze e linguaggio suo proprio, e trovando i normanni in Palermo nel 1071 un *greco arcivescovo*, ed essendovi nel 1082 *preti greci* in Troina, e il *clero greco* di Siracusa sottoponendo a

quel vescovo nel 1104 il conte Tancredi (6), sono ivi chiaramente supposte popolazioni e famiglie, che di origine greche alla maniera dei greci in varj luoghi dell'Isola sotto i saracini viveansi; sì veramente che esse nei tempi più propizj e col favore del nuovo governo vie più si accrebbero, e lo stato loro amplificarono.

Ma più che di naturali e di greci fu da per tutto in quel tempo di arabi la Sicilia popolatissima. Gli arabi, che ne eran stati signori presso a tre secoli, aveano in modo occupata l'Isola tutta, che la superficie di essa e i fiumi e le spiaggie e le montagne variarono nomi, assai difformi agli antichi, e presero denominazioni arabiche, siccome tuttora conservansi e suonano volgarmente tra noi. Egli è il vero, che al primo apparir dei normanni, e quando poi massimamente cominciarono i saracini siciliani a non conoscere fine lieto alle cose loro, essi in grandissima copia più volte passarono in Africa, e certo allora la scelta e il fiore partissene (7): ma i savj vincitori, perchè la Sicilia non restasse diserta, invitaronli in più modi a rimanersi nell'antico lor domi-

cilio, e a possedervi, e a godersi i proprj averi. E primieramente fu dai normanni lasciato agli arabi il libero esercizio della religion musulmana: a questi patti espressamente si rese Palermo (8); anzi ei fu sì lungi, che in alcun modo sieno stati allor costretti a rinunziare alla setta loro, che il conte, o perchè diffidasse della sincerità della conversione di quelli, o perchè prendesse sospetto, che passando quelli alla religion cristiana, che era molto accetta sul luogo, si rendessero benevoli i naturali, o qualche la cagion fosse, pativa pure malvolentieri, che vi passassero (9). Aggiungasi, che eccetto coloro, i quali fatti prigionieri di guerra eran tenuti come servi ed erano propriamente i *villani* alle terre addetti, gli altri saracini furono dai normanni abilitati nella maggior parte a possedere i lor beni con pieno dritto di proprietà, e ad altre funzioni civili. Quindi a Becumen lasciò da principio Ruggieri la signoria di Catania da lui dipendente, e da lui parimenti Esserif saracino di Mazara ebbe confermato il dominio di un castello, che prima ci possedea (10): ed è sì vero, che secondo il

costume praticato allora coi vinti dai vincitori il governo normanno accordò agli arabi siciliani quanto poteasi di libertà civile, che questi al pari dei greci e degli ebrei ebbero sempre notari di lor nazione, perchè nelle forme e nel linguaggio loro stipulassero istrumenti e contratti di ogni maniera, e di vendite e di compre e di donazioni e di cambj, ed altri atti civili, che suppongono libera e vera proprietà (11).

Poste le quali cose niuna meraviglia esser dee, che i saracini dell'Isola, comecchè dall' impero caduti, siensi rimasti in grandissimo numero ad abitarla: anzi vi si rimasero con tutte le forme e le distinzioni civili, conservandosi in essi e distinguendosi un certo ordine non pure di ricchi, ma anche di nobili, ed essendo insieme stato a tutti accordato di poter ciascuno portare armi a guardia ed ornamento della propria persona, delle quali non furono spogliati che negli ultimi anni del regno di Guglielmo il primo (12). Che se noi volessimo quì anticipare alcune notizie, che ai tempi di appresso con maggior dritto appartengono, sa-

rebbe chiaro, che i saracini siciliani conciliaronsi in modo i lor vincitori, che furono ammessi ad alcune cariche nella corte dei re normanni, e posti ad amministrare rendite ed uffic] fiscali: ma egli può ora certamente affermarsi, che avvegnachè quelli fossero stati soggetti a più qualità di gravezze, non furono pure negli stessi principj della conquista ridotti in uno stato di oppression violenta, nè sospetti al nuovo dominio, imperciocchè Ruggieri il conte ebbe in loro tanta fidanza, che ne formava di ordinario un corpo di sua milizia, da lui in più occasioni adoperata, la quale era tanto più da apprezzare, quanto non poteva esser soggetta alle limitazioni del servizio feudale; quindi molte migliaja di essi nel 1091 seco portossi ad espugnare Cosenza, altrettanti nel 1094 in soccorso del duca di Puglia, ed assai migliaja eran di quelli nell'anno 1096 nell'esercito siciliano all'assedio di Capua, e finalmente ventimila saracini seco dall'Isola condusse il conte alla spedizione di Amalfi (13).

Adunque la Sicilia, quando Ruggieri a suo dominio la recò, fu di arabi da per tutto

ripiena. Palermo, siccome quella che era stata la sede del governo, e la metropoli dell' Isola, ne era popolatissima. In Girgenti sino alla morte di Guglielmo secondo ebbevi assai pochi cristiani, e saracini innumerabili: anzi temendosi il numero loro, e di quelli delle vicine contrade, sotto Gualtieri, che ne era vescovo sin dal 1127, fu bisogno per sicurezza dei cristiani ivi edificarsi un castello (14). Sin dal tempo della conquista appartenevano alla città di Catania quattro cento e cinque famiglie di arabi, e di più, seicento cinquant' uomini ancor essi musulmani; parimenti nell' anno 1095 trecento novanta saracini abitavano nel castello di Jaci: ora e gli uni e gli altri erano certamente di coloro, che furono con la città di Catania e col castello di Jaci donati a quel vescovo nel 1092 (15). Che se non vi ha fallo nel testo di Malaterra, il solo Giato, che fu sempre sino alla sua distruzione sotto l' imperador Federigo una popolazione di arabi, ne comprendeva nel 1079 tredici mila famiglie, che eransi soggettate al dominio del conte (16).

Oltra i descritti luoghi, in altre parti del-

l'Isola si rimasero i saracini, altri mescolati in alcune terre e città coi cristiani, e moltissimi in terre e villaggi essi soli senza niun mescolamento di altra generazione di uomini: sino ai tempi di Guglielmo il primo non solo erano abbondantemente sparsi per tutto il paese, che è dirimpetto a mezzogiorno, ma anche nelle regioni più interne e più mediterranee, onde poi a cagion dei disordini avvenuti nel 1162 furono cacciati dai vicini lombardi, ed allora nella region meridionale come a più sicura abitazione tra i loro nazionali si ridussero (17). Noi veramente abbiamo altrove dimostrato, che e sotto il dominio degli arabi e sotto i normanni quella parte dell'Isola fu di saracini più popolata, che è posta di verso mezzo giorno, e in quei luoghi spezialmente, che comprende il val di Mazara (18).

Altra nazione di uomini ebbevi nel tempo istesso in Sicilia, e diceansi essi volgarmente Lombardi. O sieno stati popoli di varj paesi d'Italia, che in quella stagione gli italiani altrove stabiliti erano anche chiamati lombardi (19); o uomini della Longobardia inferiore

di quà dal Tevere, che unironsi ai vincitori normanni; o della superiore, che avesser seguito Arduino il lombardo, capo e condottier dei normanni, quando passarono la prima volta con Maniace in Sicilia; o che seco ne abbia ancor condotti Arrigo, il figliuolo del marchese Manfredi, fratello di Adelasia, moglie del conte Ruggieri, e che fu da quest' investito del contado di Butera; egli è pure indubitato, che il Falcando presso al 1161 descrive le popolazioni dei lombardi, ondechè fosser venuti, come da assai tempi innanzi in Sicilia stabilite. Erano esse poste ad abitare nei luoghi mediterranei, e come tali son nominate Piazza, Butera, Randazzo, Nicosia, Capizzi, Maniaci, e l' anzidetto scrittore fa comprendere di esservi stati altri villaggi lombardi; anzi molte di quelle popolazioni ritengon tuttora una certa maniera assai simigliante alla lombarda nei modi e nel suono del favellare. Di questi popoli vene era allora grandissimo numero, perciocchè essi in quell' anno venti migliaja di combattenti della lor nazione offerivano (20).

Ma non è quì da pretermettersi un popo-

lo nuovo, che passò in quel tempo la prima volta in Sicilia, e che dai paesi e dalla patria loro trasportaron con seco abbondantemente i vittoriosi normanni: ognun si avvede che io quì parlo dei franchi. Comecchè il Malaterra siesi studiato d'ingrandire la famiglia di Tancredi di Altavilla, padre di Roberto e del nostro Ruggieri, nientedimeno gli stessi scrittori di quella nazione e forse più imparziali ci attestano, che colui non venia riputato nè anche tra i baroni di primo ordine nella Normannia (21). Ove adunque i suoi figliuoli salirono a tanta grandezza in Italia, ei naturalmente avvenne, che eccitaronsi nel tempo istesso i lor compatrioti a cercarvi stanza e ventura, anzi coloro vegli invitarono espressamente, e vegli allettava ancora la Puglia, la Calabria, e la Sicilia, fertilissime provincie e delicate (22). Egli è certo, che la Puglia fu allor piena di baroni normanni (23), di normanni grandissima copia era in Calabria (24), e memorie indubitate dimostrano, che stabilitasi la lor signoria moltissimi di quella nazione passarono ad abitare in Sicilia: anzi colo-

ro, che furono costituiti nei primi ordini dello stato, eran di quelle famiglie, che appartenevano alla nazion vincitrice: Tancredi il conte di Siracusa era un normanno, e noi tra poco nomineremo baroni di questi tempi in Sicilia, i cui cognomi sono certamente normanni; tali furono Ruggieri de Monbrai, Amelino Gastinello, Ruggier de la Landa, Goffredo de Sagejo, Guglielmo de Grentemesnil, ed altri (25). Parimenti la più parte dei vescovi posti a governare le allora ristabilite chiese siciliane furono chiamati da oltra mare, nè di altra nazione che franchi: tale fu Roberto in Troina di Normannia, Angerio in Catania della Brettagna, Gerlando in Girgenti di Borgogna, Stefano in Mazara di Roven, ed anche normanno Ruggieri il vescovo di Siracusa (26).

Or che insieme con essi passassero allora molte famiglie anzi colonie normanne e francesi è ancor manifesto da alcuni istituti e costumi da quel tempo innanzi presso noi introdotti, e che eran proprj di quella nazione. Primieramente il linguaggio della real corte in Palermo sotto i normanni non era altro che il

franco (27): aggiungasi, che ove le nostre chiese furono dal conte Ruggieri restituite al patriarca di Occidente e al culto latino, fu solamente introdotto quello delle chiese di Francia, e non si vide per tutte le chiese siciliane disposto altro ordine di culto pubblico che quello prescritto nella liturgia gallicana (28): noi dimostreremo a luogo più opportuno, che sin da tempi antichissimi furono adoperati pubblicamente in Sicilia nei giudizj e nei tribunali i duelli, le purgazioni, e le pruove alla maniera dei franchi; disortachè tali usi e costumi suppongono quì certamente molti e copiosi stabilimenti di quella nazione, la quale secondo gli anzidetti e simiglianti usi viveasi: oltrachè eranvi continuamente invitati dal vedere, che essi appartenevano alla stessa nazione, di cui era la famiglia regnante.

A tante diverse generazioni di uomini posti insieme ad abitar la Sicilia debbono in quest' epoca aggiungersi ancora i giudei. Essi aveanvi stabilito il lor domicilio sin dai tempi romani, e sotto i saracini vi ebber ricetto, difatto la Sichelgaita, moglie di Roberto Guiscar-

do, li suppone in Palermo nel 1089 (29): anzi di essi vene avea tanto numero, che Beniamino da Tudela, viaggiatore giudeo del secolo dodicesimo, ne trovò duecento in Messina nel 1172, e mille e cinquecento in Palermo (30). Veramente fu loro accordata una certa civil libertà, e mercè dello stesso tributo, che pagavano prima ai saracini, e che indi continuarono a pagare ai normanni, chiamato *gesia*, del quale appresso ragioneremo, furono abilitati a professare e ad esercitare la religion propria nelle lor sinagoghe, e a possedere i lor beni con vera proprietà: quindi aveanvi ancora i notari giudei, agli istrumenti dei quali davasi tutto il valore, comecchè mancassero delle solennità, che usavansi tra i cristiani (31).

Adunque la nazion siciliana, quando Ruggieri vi fondò il suo principato, risultava dai naturali dai greci e saracini e lombardi e franchi e giudei, i quali abitavano quì dappertutto, altri nelle stesse terre e città mescolatamente, ed altri in luoghi distinti. E potendo essi mantenere gli usi e i modi loro, e secondochè erano innanzi avviati, è chiaro che oltre alle

tante religioni e differenze di culto, le costumanze e le maniere del vivere civile privatamente di sì varie popolazioni eran diverse, siccome avean diverso linguaggio; i greci e i naturali dell' Isola ritenevano certamente e le annunziavano nelle loro consuetudini le leggi romane: i lombardi viveansi secondo gli usi e il dritto dei longobardi, e presso i franchi e i normanni dovea aver luogo il dritto dei franchi. Noi esamineremo a suo tempo qual convenienza abbiansi avuta col dritto pubblico allora stabilito tanti usi e costumanze private.

Dee ancora notarsi, che la più parte della nazione era composta in quel tempo dai saracini dai greci e da coloro che sotto unico vocabolo diceansi volgarmente *latini*, e ciò erano i naturali, i franchi, e i lombardi. Il che oltra di essere dalle cose anzidette manifesto, argomentasi dal sapere, che eran quì allora tre linguaggi comuni e volgari, proprj delle tre nazioni, e negli atti e nei registri del governo e nei monumenti pubblici le tre lingue, greca latina ed arabica, erano adoperate: anzi non di rado sotto i normanni osservasi uno stes-

so monumento in tutte le tre lingue scritto; quindi si hanno diplomi trilingui, trilingui monete, e lapidi ossia iscrizioni trilingui (32).

Che se vogliasi ora più esattamente delinear questa carta, dee quì soggiungersi, che sebbene tante e sì diverse popolazioni tutte nel tempo istesso in Sicilia, e molte di quelle nelle stesse città e villaggi mescolate abitassero, pure i lombardi erano posti nei luoghi mediterranei dell' Isola; i greci per la più parte quel tratto di paese occupavano, per cui distendesi il Valdemone sino allo stretto, e veramente Messina, scala ed emporio del commercio in Levante, somministrava ai greci siciliani una più facile e più frequente comunicazione coi loro nazionali di Romania; e gli arabi nel maggior numero abitavano in separati paesi l' Isola in quella parte, che è dirimpetto al mezzogiorno, ed ove da quindi avean pronto e brevissimo il tragitto nell' Africa.

CAPITOLO SECONDO.

Nuova distribuzione in Sicilia dei beni e delle proprietà sotto i primi normanni. Dominj sovrani del Principe e appannaggi della real famiglia. Dominj e proprietà concedute ai privati. Tante nuove concessioni fatte nella forma feudale. Servizj imposti ai feudi, e se quei donati agli ecclesiastici fossero allora stati obbligati ad alcun servizio. Origine degli allodj, e insussistenza della tripartizione dei beni dell' Isola.

Ei pare, che quando i normanni passarono a conquistar la Sicilia, non abbiano da principio disegnato di formare di essa unico principato, ma di partirla in più signorie: di fatto eransi in prima accordati Roberto e Ruggieri, perchè fosse la metà di quella divisa tra il lor nipote Serlone ed Arisgoto da Pozzuoli, oltra ciò che naturalmente per essi i due fratelli si riserbarono (1). Pure quando nel 1071 fu presa Palermo, il cui dominio volle per se ritenere Roberto, quasichè il possesso della metro-

Dominj sovrani del Principe, e appannaggi della R. Famiglia.

poli avesse già deciso dell' imperio dell' Isola, di essa tutta, e che aveano di già occupata, e che erano per conquistare, fu solo Ruggieri dichiarato immantinenti unico e supremo signore, ed ei stesso non altrimenti d' allora in poi si annunziò, che come il padrone della Sicilia tutta, e di ciascun luogo di essa (2). Anzi Palermo rimase per assai poco tempo soggetta ai duchi di Puglia, imperciocchè avendo il conte nel 1091 ajutato il suo nipote duca di Puglia a sottoporre i ribelli cosentini, ne ottenne in ricompensa una metà; ed ebbene poi l' altra metà nel 1122 il secondo Ruggieri, quando a ridurre il conte di Ariano soccorse di danari e di uomini il suo nipote Guglielmo (3).

Prima che della Sicilia avea già avuti il conte sovrani dominj in Calabria, quando finalmente dopo molte ed acerbe contese si divisero i due fratelli solennemente nella valle di Crati il conquistato paese; e fu allora che il duca Roberto concedette a Ruggieri la metà di Calabria, o a dir meglio la metà di ciascuna terra e città di quella provincia: di fatto ei tosto edificò un castello in quella parte del-

la città di Geraci, che a lui apparteneva (4); ma non guari dopo ne ebbe l'intero dominio, ossia quando morto nel 1084 il suo fratello Roberto, il costui figliuolo ajutato dal conte a ripigliare il suo ducato di Puglia gli fe cessione di tutti i castelli della Calabria, di cui sin allora non possedeane che la metà (5). La provincia, che addimandavasi in quella stagione Calabria, avea per confini marittimi cominciando dal fiume Lauso, e seguitando il mar Tirreno sino allo stretto, quindi piegavasi pur lungo il lido del mare camminando infino a Roseto posto intorno al golfo di Taranto. I confini dalla parte di terra prendeansi ancor da Roseto, il qual luogo sin da tempi antichissimi dividea la Puglia dalla Calabria (6).

Adunque il conte di Sicilia in quest'epoca ebbe sovrano imperio e signoria non che sopra l'Isola tutta, ma sopra tanto paese del vicino continente, quanto le due Calabrie di oggidì comprende. Or egli di sì ampj dominj, e delle molte città e terre e castella ivi esistenti, delle quali tutte era unico e supremo signore, altre ritenne in sua particolar proprietà, e sotto

il suo immediato governo, che quasi costituirono il patrimonio primitivo e il demanio del principe, e di altre fece larghissime concessioni ai privati; conciosiachè non erasi in quel secolo nè fissata nè immaginata la inalienabilità del demanio, nè le altre sue qualità, che i pubblicisti dei tempi appresso sì studiosamente gli attribuirono; nè lo stesso Ruggieri da lontano sospettò, che ei lasciava al suo successore un patrimonio inalienabile, essendosi dichiarato espressamente, che il suo *erede avrebbe potuto donare ed alienare non che terre e castelli come Sciacca, ma anche a'cuna delle città principali, come Agrigento* (7), le quali avrian dovuto certamente formare la più nobile parte e la più interessante del demanio; ed ei lo stesso conte fece di simiglianti donazioni, avendo conceduto a privati Siracusa e Catania. Provvide egli in prima di appannaggi ossia di convenienti patrimonj la sua real famiglia: e noi ignoriamo a questo luogo, s'egli abbia di poi costituito a sua moglie il dotario in Sicilia, che avea disegnato in principio pria di passare nell'Isola di assegnarle in Calabria: egli è pur

certo, che nei tempi di appresso si vede assegnata nelle suddite provincie del continente la *camera* delle regine normanne (8). In Sicilia ebbero i loro appannaggi i suoi reali figliuoli: diè a Giordano Siracusa e Noto, Ragusa a Goffredo (9), e più terre a Malgerio, che questi chiamava suo *patrimonio* (10). Morto Giordano, investì tosto di Siracusa il suo nipote Tancredi, che già possedeala col titolo di conte nel 1096 (11); ed amplissime signorie donò ad Arrigo, fratello di sua moglie Adelasia, e figliuol di Manfredi marchese di Lombardia, imperciocchè diegli Butera col titolo di contado, che comprendea Piazza ed altri villaggi lombardi: ei pare, che il conte Ruggieri abbia assegnati ad Arrigo in signoria quei popoli della di lui nazione, che eran venuti con esso a stabilirsi nell' Isola (12).

Domini e proprietà concedute ai privati.

Grandi ancor furono ed estese altre proprietà, che il conte donò a quei tra i suoi sudditi, nei quali riconosceva un singolar merito, o che nella conquista più virtuosamente adoperati si erano. Al vescovo di Catania donò quella città e il castello di Jaci; Lipari e Patti e i

castelli di Fitalia del Salvatore e Librizzi all'abbate dei monisteri di Patti e di Lipari (13); Goffredo Borello fu dichiarato signore della valle di Milazzo, Ruggieri de Barnavilla ebbe Castronuovo, Guglielmo Malaspatario Argirò, Amelino Gastinello Geraci, Caccamo Goffredo de Sagejo, Carini Ridolfo Bonello, Rinaldo e Roberto Avenello Partenico, e moltissimi altri potrebbero quì nominarsi, se vi avesse maggior copia di diplomi di quest'epoca, o quelli che abbiamo più attentamente si ricercassero (14). Quindi si sanno altre concessioni fatte ai vescovi ed ai monisteri. Nel 1086 l'arcivescovo di Palermo ebbe il casale di Gallo con 94 villani, e fu donato nel 1093 al vescovo di Girgenti il casale di Cathal con cento villani, e nell'anno istesso con altrettanti villani ebbe il vescovo di Mazara e i suoi successori il casale di Bizir: furono conceduti nel 1096 all'arcivescovo di Messina con le appartenenze e tenimenti loro il castello di Alcaria, e il casale di Rahalbut, che era da soli saracini abitato; Mandanici fu dato a quel monistero, ed ai monisterj loro i villaggi di Gala e di Agrilla (15).

Noi abbiamo solamente fatta quì menzione delle città principali e dei villaggi e di altri luoghi abitati, che volle donare ad alcuni dei suoi sudditi il conte Ruggieri, e ci rimanghiamo ora di ricordare le tante tenute e i lati campi e i luoghi pescherecci e i fiumi e le montagne ed i boschi ed altre terre piane e disabitate, di cui fece larghissime donazioni ai privati, siccome dimostrano ad ogni passo le memorie di questi tempi.

Tante nuove concessioni fatte nella forma feudale.

Ma non solo fu veduta sotto il nuovo dominio dei normanni in *Sicilia* una nuova distribuzione di beni e di proprietà, ma queste presero allora nuove qualità, e forma ed indole nuova. Già nella più parte degl' imperi, nati dalle romane rovine, era pressochè consumata e dopo lenti e successivi progressi era quasi condotta alla sua consistenza nel secolo in cui siamo la grande mutazione nello stato delle proprietà e degli ufficj. L' omaggio e il giuramento di fedeltà facea la base di ogni soggezione politica, a questo patto concedeansi le terre ad uomini liberi, ed ogni altra concessione riputavasi servile; e siccome riconosceansi sicuri e no-

bili i soli legami di dipendenza feudale, quindi non solo i beni *proprj* ossia gli allodj, ma ancora le rendite le pensioni e gli ufficj con titolo feudale si volean possedere. Se l'omaggio e il giuramento di fedeltà obbligava il possessore del feudo a più servizj inverso il suo concedente, il principale si era di difendere la di lui persona, ed armarsi, e a difesa di quello combattere: indi era avvenuto, che la forza pubblica voleasi tutta riposta nei feudi, e da essi somministravasi una milizia naturale allo stato. Già queste introduzioni avean fatto un sistema, e i feudi, ridotti in più ordini e a varj corpi, differivano secondo la estensione e la dignità loro; riputavansi i primi i contadi, che risultavano da più baronie, in secondo luogo le baronie, che erano un aggregato di più feudi, ed ogni regno ed ogni stato non era che un composto di feudi di baronie e di contadi. Finalmente sebbene le concessioni fossero state da principio gratuite e *beneficj* e liberi doni da potersi rivocare a beneplacito del concedente, pure fu introdotto in prima di farle per alcun tempo, indi a vita, poi si estesero ad alcun dei

Digitized by Google

figliuoli, e nel secolo undecimo, in cui siamo, erano finalmente i feudi divenuti ereditarj, e il patrimonio di una famiglia (16).

Stando in questi termini la composizione degli istituti feudali, passarono i normanni in Sicilia, e con essi la prima volta i feudi, e dove che questi eransi altrove stabiliti successivamente e per gradi, furono allora presso noi quasi già adulti e nella lor consistenza introdotti: nel modo istesso in questi medesimi tempi portò il primo, e stabilì gli usi feudali in Inghilterra Guglielmo il conquistatore normanno (17*a*). Gli stessi sovrani dominj del conte Ruggieri non furono che una grande signoria feudale; oltrachè non credette egli giammai legittimamente posseder la Calabria senza una espressa concessione di suo fratello, la quale finalmente nella più solenne forma ottenne (17), è ciò più manifesto per la Sicilia, imperciocchè la concedette a Ruggieri Roberto ed a patto espressamente *di doverla da lui riconoscere*, il che con un vocabolo più proprio del linguaggio feudale espresse uno scrittor di quei tempi, ossia che dell'Isola tutta *investillo* (18). In-

di avvenne, che era il conte di Sicilia volgarmente tenuto in quel tempo come *uomo*, *fedele*, *e ligio* del duca di Puglia. Noi di tal qualificazione addurremo le pruove nel capitolo ultimo di questo libro, ove il senso e gli effetti ne saran manifesti: per ora dalle cose anzidette raccogliesi apertamente, che tutto in quella stagione piegandosi a forma di feudo, anche del contado di Sicilia si volle costituire una grande signoria feudale.

Nè altrimenti nè in altra forma dispose la nuova distribuzione dei beni e delle proprietà dell' Isola il conte Ruggieri. Quantunque alcuni abbian supposto, che i baroni e i principali dell' oste tra loro partironsi la conquistata Sicilia, di sortachè non furono da principio al parere di quelli i nostri feudi, che un patrimonio comune di tutti coloro, che militarono col conte Ruggieri, e che li possedettero per dritto di conquista, e non già per concessione del principe, pure non si è posto mente al progresso dei fatti, e al sistema dei tempi. Finchè i due fratelli non ebber deciso di formare dell' Isola unico principato, al che finalmente

si determinarono quando fu occupata Palermo; non aveano sino a quel punto fissato un sistema certo di dominj e di proprietà; e giusto nell'atto di assalire Palermo offeriva il conte ai nobili, che con lui militavano, l'acquisto da fare come una *preda comune da dividersela tutti*, diceva egli, *alla maniera apostolica* (19). Ma da che presa questa città, fu tantosto Ruggieri investito dell'Isola tutta, di cui e di tutti i luoghi di essa ei stesso diceasi, ed era riconosciuto padrone (20), ei mutò fondatamente e con dritto linguaggio e condotta; imperciocchè avendone sovrano ed universal dominio, non poteva esservi parte alcuna in Sicilia o proprietà, che lui non riconoscesse come signore, e che altri per di lui concessione o beneplacito non possedesse. Il che è sì vero, che d'allora in poi protestossi sempre Ruggieri in ogni spedizion militare, che egli dovea essere *il primo a combattere, perciocchè era il primo a possedere e a distribuire* (21): e siccome il sistema dei tempi non conosceva legame più forte di soggezione, nè per uomini militari concessione più propria, che la feudale, quindi in essa forma ei

distribuiva i nuovi acquisti, e donava terre e castelli *a patto di doverli da lui riconoscere* come dal supremo signore (22); per questa ragione ei chiamavali suoi *baroni* e suoi *militi*, che sono vocaboli di vassallaggio, e i primarj baroni e lo stesso conte di Siracusa *suo signore* chiamavalo (23). In questo modo furono la prima volta introdotti i feudi in Sicilia per opera e volontà del conquistatore, e in conseguenza gli ordini e i modi del viver feudale.

E' vegli adattò Ruggieri in quello istesso apparato, e con le qualità istesse secondo che erano da per tutto altrove ordinati e composti. Si videro quindi sorgere nel tempo istesso e nella compiuta lor forma costituirsi tra noi non che le baronie, ma ancora i contadi, che eran feudi di primo ordine e di superior dignità. Tali furono il contado di Siracusa, il contado di Butera, la signoria del valle di Milazzo, la signoria di Catania, e quella di Patti e di Lipari; noi dimostreremo a suo luogo, che competeano ad essi maggiori preeminenze, e più speziali giurisdizioni. Vi ebbero ancora le baronie ossia i feudi di secondo ordine, cioè la

baronia di Geraci, di Carini, di Caccamo, di Partenico, ed altre di sopra nominate: e furono illimitate le concessioni dei feudi *semplici* e *piani*. Che se altrove era avvenuto per gradi e successivamente, che un qualche feudo fosse diviso in altri subalterni feudi, e quindi un feudatario, che riconosceva un supremo signore, avesse altri feudatarj da lui dipendenti, ondechè vennero in processo di tempo a formarsi i contadi come composti da più baronie, e le baronie da più feudi, ciò fu veduto in Sicilia sul nascere istesso delle baronie e dei contadi, imperciocchè danno allora insieme a vedersi i *baroni* del contado di Siracusa, e i *militi* della baronia di Partenico (24). Adunque sin dalla prima introduzione dei feudi in Sicilia vi ebbe due classi di feudatarj, di coloro che tenevano i feudi in *capite* ossia immediatamente dal principe, e di altri che ne aveano ricevute subalterne concessioni da un feudatario, o erano da un maggior feudo dipendenti. A luogo più opportuno sarà manifesto, che sopra questa distinzione era fondata una formola usitata nei nostri diplomi sin dai tempi normanni, per cui

alla prima classe riferivansi i feudi che diceano *tenersi in demanio*, e alla seconda quelli che *teneansi in servizio*.

Comecchè le nuove proprietà concedute dal conte Ruggieri assai chiaramente dimostrassero la nuova indole loro e la qualità feudale dal solo vedersi che eran fatte col titolo ed al patto di doverle da lui riconoscere, pure questa dipendenza dovea essere consagrata da una solenne cerimonia, ed annunziata da una formola, che esprimea gli obblighi principali, cui professava di sottoporsi il feudatario: a dir meglio il giuramento e l'omaggio costituiva l'unico principio sacro ed inviolabile della dipendenza feudale. Il dritto comune ne avea già prescritta la cerimonia, e fissata la formola: il feudatario postosi in ginocchio dinanzi al signor concedente, e tenendo stese e congiunte le mani in mezzo alle mani di quello, pronunziava il giuramento, col quale solennemente obbligavasi a difenderlo nella vita nelle membra e nell'onore, e di servirlo e di ajutarlo contro chiunque lo volesse offendere (25). Ora la stessa cerimonia e la formola istessa dell'omaggio e

del giuramento conservarono esattamente i nostri normanni nell' atto che concedeano feudi nelle loro conquiste, e dell' una e dell' altra ce ne ha trasmessa distinta memoria uno scrittor di quei tempi, il monaco Telesino (26). Anzi la formola del giuramento feudale fu poi inserita nel più antico codice delle nostre leggi, cioè nel codice dell' Imperador Federigo, il quale moltissime leggi e costumanze dei tempi normanni ivi trascrisse (27).

E perchè si abbia una più chiara intelligenza delle nostre costumanze feudali, che costituirono il dritto pubblico siciliano per tutte le principali epoche della monarchia sin dai tempi della conquista, è quì da soggiungersi, che avvegnachè nell' atto di essere investito di un feudo anche semplice e piano fosse indispensabile il giuramento di fedeltà, pure se voleasi in quello edificare un castello o una fortezza, oltra l' espressa licenza del principe, era ancor necessario che per la fortezza propriamente fosse prestato un altro giuramento. Questa massima annunciò il nostro re Ludovico in un suo diploma del 1353 come conforme alle

costituzioni imperiali, e alle antichissime consuetudini del regno, quando concedette ai teutonici di potere edificare un castello nel feudo di Margana (28), quella massima certamente derivava da un dritto dei tempi normanni, imperciocchè nel dare il conte di Monopello ai vescovi di Penne un castello nel 1195, espressamente li dispensò dal giuramento, che per esso castello avrian dovuto prestargli (29); o la massima istessa è chiaramente supposta in una carta siciliana del 1105: ivi Ugone credonense barone normanno stabilito in Sicilia avendo conceduto una terra al monistero di Lipari con la facoltà di potervi edificare case alloggiamenti e chiesa, protestasi, che *accordavala a patto, che se vi si volesse fabbricare una fortezza, gli uomini ivi abitanti dovessero a lui giurare quel che era giusto che giurar si dovesse* (30).

Se i feudi in quel secolo erano già dappertutto divenuti ereditarj, non altrimenti furono conceduti da Ruggieri in Sicilia; per altro in una dominazione tutta nuova era assai naturale, che si dessero ai nuovi possessori come il patrimonio della loro famiglia, perchè si im-

Digitized by Google

pegnassero più ardentemente a difendere e a mantener la conquista. Le investiture normanne nel ducato di Puglia erano state ereditarie; e tali ancora aveale già avute in Calabria dal suo fratello il conte Ruggieri (31). A giudicare che avesse ancor dati nell' Isola i feudi con la facoltà di poterli trasmettere ai lor successori, basterebbe la sola concessión di Catania, della qual città riferisce il Malaterra, che fu dal conte assegnata a quel vescovo con dritto e titolo ereditario, il che più propriamente espresse il diploma della concessione, ossia che fu data Catania al vescovo di essa, e a tutti i suoi successori (32); ed abbiamo ancora altre concessioni fatte in quest' epoca, le quali non sono limitate alla sola persona cui davasi il feudo, ma estendonsi ancora ai figli di quella, ed a tutti i successori in perpetuo (33). Che se mentre la possessione dei feudi fu personale non avea attribuito che privilegj e distinzioni personali, e quando poi divenne ereditaria, constituì una permanente distinzione negli ordini civili, e ne risultò in conseguenza la nobiltà delle famiglie, è chiarissimo che la costituzion

di quest' ordine nelle famiglie dei baroni e dei militi fu in Sicilia per volontà del Sovrano Signore contemporanea alla conquista.

Servizj imposti ai feudi, e se quei donati agli ecclesiastici fossero allora stati obbligati ad alcun servizio.

Il giuramento e l' omaggio obbligava il feudatario a molti servizj inverso il suo signore, ed avea già quelli determinati il dritto pubblico dei tempi, e fissati i casi, in cui si dovessero somministrare. Doveasi adunque primieramente una qualche contribuzione in danaro a riscattare il signore del feudo ove ei fosse prigione, o per armar cavaliere un di lui figlio, o per maritar la figliuola. Or noi vediamo in alcuni di questi casi alcune contribuzioni imposte ai feudatarj dai primi normanni, imperciocchè il duca Roberto richiese di alcuni *sussidj* i suoi conti e baroni, quando la sua figliuola tolse in marito Azone di Lombardia (34). Inoltre era natural peso del feudo, che morto il possessore, dovea il successore al signor supremo una certa prestazione detta *relevio*, e vedesi fatta menzion di *relevj* tra i diversi servizj, che doveano in questi tempi per le terre loro i beneventani ai baroni normanni (35). Parimenti quantunque il servizio militare in di-

fesa del signore del feudo importasse propriamente, che doveasi servir di persona, nondimeno erasi introdotto, che poteasi imporre una certa contribuzione in danaro in luogo del servizio personale: di fatto l'anzidetto Roberto per una sua spedizion marittima ordinò, che gli somministrassero i suoi *vassalli* le spese e il foraggio (36). Le quali cose noi venghiamo accennando per dimostrare, che i nostri feudi nelle introduzioni normanne ebbero tutti quegli attributi e le stesse qualità, siccome il dritto comune e le usanze universali ne avean disposto.

Pure l'obbligo principale e diretto del feudatario era il servizio militare personale; dovendo servir di persona e a proprie spese il suo signore, e seguirlo armato nel campo, e combattere a di lui difesa: indi comprendesi apertamente, perchè nella nativa costituzione loro furono i feudi riputati come gli stipendj pubblici della milizia dello stato. Già le concessioni feudali fatte dai normanni in Puglia e in Calabria ebbero imposto un tal servizio come peso naturale e indispensabile, e chiunque aves-

se osato negarlo, era tenuto come ribelle, e dichiarato immantinenti dicaduto dal feudo; nè erano altrimenti ivi considerati i feudi, che come uno stipendio del servizio militare. Aggiungasi che nello intimarlo quei principi, adoperavasi la formola prescritta dal dritto comune feudale (37). Furono allo stesso sistema soggetti i feudi siciliani sin dalla prima istituzione; imperciocchè il conte Ruggieri chiamò i suoi militi a servirlo nella spedizione per Malta, e a domare i ribelli saracini di Giato intimò a prender le armi coloro, ai quali avea conceduti feudi nei vicini territorj di Coniglione e di Partenico (38).

E sarebbe ora a questo luogo richiesto di illustrare la qualità di tal servizio, se quest'epoca ce ne somministrasse argomenti e memorie. Ei sarà dimostrato nel libro seguente, che un feudo intero risultava da once venti annuali di rendita; che indi doveasi un milite armato; che questi valea il servizio di tre uomini e di tre cavalli; che doveasi servir per tre mesi; che volendosi esentare di servir di persona, doveano pagarsi tre once e tarì quindici al me-

se, ossia once dieci e quindici tarì per ogni once venti annuali; sarà ancor manifesto, che questi usi derivavano da antichissime istituzioni normanne. Noi ci rimanghiamo di farne ora parola, perciocchè le pruove e i monumenti appartengono alla seguente epoca, ove per altro il sistema normanno di tutto il dritto pubblico siciliano e del feudale spezialmente potrà essere disposto assai più ordinatamente, e più compiuto in ciascuna sua parte. Imperò non ci resta ora così per questo argomento, come per gli altri che verremo di mano in mano trattando nell' epoca presente, che poterne adombrare i lineamenti più notabili, e a così dire i soli e principali contorni.

Ma non dee quì pretermettersi di esaminare se mai le tenute e i campi e le castella e città donate alle Chiese sieno state allora obbligate ad alcun servizio. Egli è certo, che i vescovi e i prelati siciliani furono sotto il nuovo dominio normanno innalzati a maggior dignità ed a nuove funzioni, essendo stati ammessi dal Sovrano ai consigli pubblici coi baroni e coi militi, ai quali per gli titoli istessi

intervennero, che i baroni laici, ossia per gli feudi e vassallaggi che possedeano, di cui la maggior parte teneano in *capite*, cioè per immediata concessione del Principe. Aveano dunque la stessa natura ed origine che le baronie e i feudi dei laici. Egli è ancor vero, che non solo per la corruttela del secolo, ma anche perchè gl' investiti delle dignità ecclesiastiche a cagione delle amplissime lor signorie paragonavansi coi più potenti baroni laici, eransi i popoli già accostumati a veder quelli coperti di arme e condurre eserciti: anzi della più rea profanazione di un ministero di pace se ne avean fatta i prelati una prerogativa ed un dritto in guisa tale, che il servizio militare degli ecclesiastici e dei lor feudi era riconosciuto di dritto pubblico.

Nei medesimi tempi, in cui i nostri normanni travagliavano alla conquista dell' Isola, in Inghilterra Guglielmo il conquistatore normanno venia di sottoporre espressamente ad ogni servizio feudale i beni tutti dei monisteri e dei vescovi: e nei tempi medesimi i franchi nel reame di Gerusalemme fissarono un deter-

minato servizio di fanti, che doveano sommi-nistrare in caso di guerra i vescovi e i moni-steri (39). Pure in tutte le concessioni fatte al-le chiese di Sicilia in quest'epoca, delle quali per altro havvi grandissima copia, niun servi-zio militare si vede ordinato, anzi è ivi mani-festamente accordata ogni maniera di esenzione e di immunità.

Dee considerarsi, che era allora l'Isola nostra da per tutto popolata d'infedeli, di mu-sulmani e di giudei, dinanzi ai quali dovea certamente col suo naturale abito di mansuetu-dine e di pace la religion cristiana accreditarsi, ed essa di fatto dallo stato di oppression libe-rata, si volle che il suo culto nella forma più appariscente rifiorisse. Con questi santissimi fini Ruggieri principe religiosissimo fondò le chie-se siciliane o le ristorò; in questi sensi dettò i i suoi diplomi per esse, e a questo disegno a governarle invitò da più parti uomini per sa-pienza e santa vita venerabili. Era adunque as-sai sconvenevole, che beni allor consagrati al ristabilimento del divin culto fossero ancora ad-detti ai profani usi di guerra (40); e sareb-

be stato più mostruoso, che uomini tirati dagli eremi e dai chiostri, e chiamati ad esercitare l'apostolato in Sicilia, Gerlando santissimo vescovo, Bartolomeo romito penitentissimo, ed altri, si vedessero spogliati i panni sacerdotali, guerniti di ferro militare nel campo. Indi comprendesi apertamente, perchè le signorie e i beni donati alle chiese di Sicilia in quest'epoca sieno stati esenti da ogni servizio militare, a cui nei tempi di appresso vennero obbligati, siccome nell'epoca seguente dimostreremo.

Nulla però dimeno volle il conte Ruggieri, che quelli ritenessero alcun vestigio della nativa lor dipendenza, e un segno mostrassero che doveansi da lui riconoscere; imperciocchè nell'atto istesso di accordare ai beni, che ei donava alle chiese, ogni esenzione ed immunità, prescrisse ad alcune, come al monistero di Catania, che dessero a lui ed ai suoi successori un pane e una tazza di vino quandochè visitassero quel monistero; e ad altre impose la semplice *ricognizione* di frutta e di erbaggi (41). Insomma i feudi delle chiese siciliane furono

della stessa condizione in quest'epoca siccome quei feudi dei laici, cui dispensavasi il servizio militare ordinario e secondo che disponeva il dritto comune, e veniano solamente obbligati per privilegio ad apprestare un pajo di guanti o di sproni, o simigliante cosa, di che appresso ragioneremo.

Origine degli allodj, e insussistenza della tripartizione dei beni dell' Isola.

Dee a questo luogo soggiungersi, che sebbene in quei tempi quasi ogni concessione s' informasse a maniera di feudo, e l'Isola istessa, siccome era dal principe posseduta, fosse una grande signoria feudale, e le tante proprietà concedute a larga mano dal conte avesser presa natura e qualità di feudi, non è pure credibile, che la superficie della Sicilia sia allor tutta divenuta feudale. Primieramente non può fissarsi per mancanza di memorie se, innanzi che il conte Ruggieri fosse stato investito del dominio dell' Isola tutta, coloro che nella conquista con lui si adoperavano, ed alcune proprietà si acquistarono allora, abbianle possedute con titolo libero, o col vincolo di una dipendenza feudale: nè è certo dopochè Ruggieri fu dichiarato signore di tutta l' Isola,

che abbia generalmente nella forma feudale disposta ogni sua concessione. Oltracciò prima dei normanni non furono conosciuti i feudi in Sicilia (42): ed ebbevi sempre quella classe antichissima e naturale di *possessori*, cui le leggi gotiche e bizantine paragonavano *con gli onorati e i difensori e i curiali delle città*, e sono espressamente nominati i *possessori* di Catania e di Siracusa (43). Or da una parte fu quella classe di possessori mantenuta sotto gli arabi, la quale sebbene venisse a dicadere dall'antica estimazione politica, pure i naturali continuarono a potervi possedere i lor beni con assoluta proprietà, pagandone solamente un tributo, che i saracini imponeano a coloro, cui vinti e ripugnanti di abbracciare la religione maomettana lasciavano la libera professione del proprio culto: e in questo stato erano i *proprietarj* dell'Isola quando i normanni vi entrarono (44). Dall'altra parte i normanni si annunziarono alla nazion siciliana come i liberatori dalla tirannia dei saracini: egli era adunque conveniente, che spento l'antico governo, e fatta dominante la religion cristiana,

le proprietà degl'isolani fossero liberate dal tributo, che a poter quella pria esercitare pagavano agli arabi: non solo adunque furono dai normanni mantenuti nel possesso dei lor beni, ma li ritennero ancora liberi da ogni peso e da ogni servizio, perchè altrimenti non sarebbesi riconosciuto il benefizio del nuovo dominio, e sarebbe mancato il principale argomento della ottenuta liberazione (45): In somma queste terre non potevano assumere nella conquista niuna forma o sembianza di qualità feudale, nè per concessione, perciocchè prima assai dei normanni possedeanle già i naturali per antico dritto; nè per servizio, dovendole anzi da ogni peso liberare i normanni. Fu quindi mestieri, che mentre introduceansi i feudi in Sicilia nelle concessioni che faceansi delle conquiste sopra i musulmani, i beni dei naturali prendessero la natura di *allodj*, e grandissima copia di beni allodiali suppongono le nostre usanze e le nostre leggi. E siccome eran chiamati possessori quegli che abitavano nelle città e nei villaggi (46), detti spezialmente in Sicilia *borgesi* a differenza dei

rustici, che nelle campagne abitavano, quindi sin da tempi antichissimi si ebbero tra noi come sinonimi beni *burgensatici* e *allodiali*.

Ed ei può ora giudicarsi più fondatamente di una opinione abbracciata dalla maggior parte dei nostri moderni scrittori, i quali, anzichè le autentiche memorie dei tempi, seguendo più tosto una favolosa cronaca, che più cose favoleggiò, dissero che il conte Ruggieri in tre classi distribuì i beni tutti dell'Isola da lui conquistata, ed altri donò alle chiese, altri ai baroni ed ai militi, e la terza parte nel suo demanio per se riserbò, onde argomentarono, che la nazion siciliana restò tripartita in tre classi, di persone ecclesiastiche, di militari, e di demaniali, e onde origine trassero i tre bracci, che compongono il nostro parlamento (47). Pure senzachè abbialo detto quella oscurissima cronaca, egli era naturale, che non altrimenti fossero distribuite le terre e le proprietà conquistate, nè questa maniera di distribuzione fu propria della sola Sicilia, avendo in simil modo fatto i conquistatori di quei tempi, i franchi nel reame di Gerusalemme, e gli stessi nor-

manni nel ducato di Puglia, e in Inghilterra. Ma non perciò sparì immantinenti, o restò spenta tra noi la classe degli antichi possessori, nè egli è credibile, che tutti i lor beni abbia per se tolti il conte Ruggieri, o donatili ad altri; beni che già possedeano i naturali, che lo accolsero con presenti e con doni, ed ai quali ei volle ogni libertà conceduta. Sarà poi trattato a luogo più opportuno da quali principj ed in qual tempo avvenne, che da tre bracci siesi composto il parlamento siciliano: il che non sapendo comprendere i nostri scrittori per la ignoranza del nostro dritto pubblico, assai volentieri e senz' altro esame adottarono la volgar credenza della tripartizione dei beni dell' Isola.

CAPITOLO TERZO

Magistrati costituiti in Sicilia dal conte Ruggieri, ossia gli stratigoti e i vicecomiti. Competenza della rispettiva loro giurisdizione. Modi di procedere nelle curie di quelli, ed ordini giudiziarj. Dritto civile in quel tempo dei siciliani, ed estimazion privilegiata della legge romana.

I normanni a costituire un governo nelle popolazioni lor già sottoposte non crearono nè ufficj nuovi, nè nuovi magistrati. Essi vi mantennero quelli, a cui erano i popoli da gran tempo avviati; e solamente non curando affatto la forma di governo, e sino i nomi quasi ignorando dei magistrati e degli ufficiali, che aveano gli arabi quì costituiti, siccome la Puglia la Calabria e la Sicilia, essendo state per lunga stagione soggette ai greci augusti, da greci magistrati erano state governate, così alcuni di questi i normanni ad amministrar giustizia ai nuovi lor sudditi conservarono. Fra tanti e di diverso nome, che presentano le

Digitized by Google

memorie dei tempi bizantini, i più frequenti appariscono gli stratigoti, i quali comecchè da principio esercitassero una carica puramente militare, nientedimeno in processo di tempo al governo politico di qualche provincia o città venian diputati (1). Parimenti per un costume generalmente ricevuto in quel secolo, e fondato sopra le leggi longobardiche e franche, dappertutto i conti i duchi i signori costituivano i vicecomiti come loro luogotenenti e vicarj e per l'amministrazione della giustizia, e per la riscossione della rendita pubblica nei varj luoghi dei lor dominj. In Italia i vicecomiti non erano che ufficiali dei principali signori: i Sherif d'Inghilterra non si sono considerati che come i vicecomiti ossia i luogotenenti dei conti: in più parti della Francia i visconti come uomini di legge e come giudici a nome del signor principale amministravan giustizia (2): e nel ducato di Normannia quei duchi ne governavano le varie provincie per mezzo dei lor vicecomiti, ai quali commetteano ancora di esigere le entrate, che loro appartenevano (3).

Magistrat. I normanni di là dallo stretto stabilirono

questa sorta di uffizj, nè sono altrimenti nominati gli stratigoti e i viceconiti, che come ministri ed ufficiali di governo nei luoghi soggetti ai duchi di Puglia (4). Gli stessi magistrati furono costituiti nella Calabria e in Sicilia, che erano i dominj sovrani del conte, e nelle quali aveavi grandissima copia di greche popolazioni. Ove si parla in alcun luogo di magistrati pubblici, sono come tali annunziati i viceconiti e gli stratigoti (5): oltrachè si ha menzione di Roberto Butiri stratigoto di Messina nel 1094, di Giovanni stratigoto di Siracusa nel 1104, di Giorgio antiocheno stratigoto di Catania nel 1111 (6), e Lipari Noto Butera avea ciascuna di queste popolazioni il suo stratigoto (7). Aveanlo parimenti diverse terre di Calabria, un Peloga era in Scilla, Goffredo in Mileto, e in Nicotera Costantino (8). In altri luoghi appariscono nel tempo istesso i viceconiti, Leone Catananchi in Rometta nel 1096, Filippo in Lentini nel 1103, e nel 1127 Albertino in Girgenti (9). Che se attesa la scarsezza dei monumenti di quest'epoca ve ne ha pure abbastanza a dimostrare, che gli ufficiali

ti costituiti in Sicilia dal conte Ruggieri ossia gli stratigoti e i viceconiti.

*g

ordinarj posti a governare in alcune terre e città di Sicilia dal conte non furono che gli stratigoti e i viceconiti, ciò sarà più manifesto, ove si voglia considerare, che sotto il re Ruggieri suo successore e per tutto il tempo dei re normanni s'incontrano ad ogni passo e in Calabria e in Sicilia col carattere di magistrati ordinarj gli anzidetti ufficiali, perchè certamente vi si trovavano già costituiti sin dai tempi del conte, il che sarà dimostrato nel seguente libro.

Competenza della rispettiva loro giurisdizione.

A conoscere ora più distintamente la qualità del loro ufficio, e la competenza della giurisdizione, che ad essi rispettivamente fu attribuita, forse la diversità del nome potria farci argomentare la diversità dell'ufficio: ma non abbiamo chiare memorie dei tempi. Solo congetturandosi dallo stato, in cui furono mantenuti questi magistrati nell'epoca susseguente, ed osservandosi allora gli stratigoti posti a giudicare criminalmente nei luoghi loro assegnati, e civilmente i vicecomiti, ei può con assai probabilità ricavarsi, che non altrimenti abbiali sin dal principio istituiti il conte Ruggieri. Noi ve-

ramente procederemo in queste ricerche come gl' intelligenti antiquarj, i quali dai rottami e dagli avanzi di un antico edifizio ne argomentano la primiera architettura e il disegno.

Dico adunque, che per tutto il tempo dei re normanni continuarono in molti luoghi gli stratigoti, finchè sotto l' imperador Federigo furono pressochè tutti aboliti, restando solamente in Sicilia lo stratigoto di Messina. Quelli non altra giurisdizione esercitarono allora che la criminale nel distretto del loro governo; e quando il re Ruggieri istituì i giustizieri provinciali, comecchè a questi avesse attribuite come proprio ufficio le giurisdizioni criminali, li diputò ancora a ricevere richiami contra i magistrati locali, che amministravano la giustizia criminale; e quindi poteasi appellare dallo stratigoto al giustiziero della provincia; alle quali disposizioni attenendosi l' imperador Federigo, confermò le giurisdizioni criminali agli stratigoti di Salerno e di Messina per la ragione che quelle per antichissima consuetudine all' ufficio loro appartenevano, e dichiarò nel tempo istesso, che erano subordinati al giustiziero della

Digitized by Google

rispettiva provincia. Può veramente quì suppor-si, e sarà poi manifesto a suo luogo, che per tutto il tempo che regnarono i normanni non furono gli stratigoti che magistrati locali, e di prima istanza, col dritto di amministrare la giurisdizion criminale. Or siccome intorno ad essi non altra novità fece il re Ruggieri, che di sottoporli per sistema al superiore ufficio dei giustizieri provinciali, ei pare dalle cose anzidette assai verisimile, che tali quel re abbia gli stratigoti mantenuti, quali furono dal conte suo padre costituiti.

I vicecomiti non aveano ancora trasmutato in quel secolo l' ufficio loro in feudo e in dignità; essi veramente tuttora non amministravano che un ufficio. In questa forma furono allora stabiliti quei di Calabria e di Sicilia; e di fatto apparisce da un giudicato del vicecomite di Rometta dell' anno 1096, che ei in qualità di giudice a nome del principe amministrava giustizia a quella popolazione (10). Che la giurisdizione del vicecomite sia stata ristretta dentro i limiti della sola competenza civile sarà chiaro da monumenti certissimi, che

noi produrremo nel seguente libro, dai quali raccogliesi apertamente, che sotto i re normanni bajulo e vicecomite valean lo stesso ufficio, ed eran questi nomi adoperati reciprocamente; adunque competea ai vicecomiti sin dalla prima loro istituzione la sola giurisdizion bajulare; ed aggiungasi, che nelle consuetudini di Palermo trattandosi dei viceconiti, che pure ivi compariscono come un avanzo di antichi magistrati, e il cui ufficio era quasi andato in disuso, non si attribuiscono a quelli che le basse giurisdizioni (11).

Ma perchè si rechi a maggior chiarezza questo argomento, giova ora il riflettere, che di ordinario veggonsi posti dal conte gli stratigoti ad amministrar giustizia nelle grandi e popolose città, nelle castella e nei villaggi i vicecomiti: che se fu adattata la stessa composizion di governo in Calabria che nella Sicilia, osservando noi in tempi assai vicini a quest' epoca, che più popolazioni di Calabria erano soggette ad un solo stratigoto, e ciascuna avea il suo vicecomite (12), ei può fondatamente congetturarsi, che lo stesso ordine siesi tenuto

in Sicilia; e siccome in Calabria un sol stratigoto amministrava la giustizia criminale nelle città di Geraci, di Stilo, e in altri paesi, e in Stilo era il vicecomite per le cause civili; così in Sicilia lo stratigoto di Messina comprendea le terre e i casali del territorio, e lo stesso può supporsi di quelli di Catania, di Siracusa, e di altre città, e poi ciascuna terra avea il proprio suo vicecomite: pure essendo più popolazioni, quasi comprese in unico distretto, governate da un sol stratigoto, annunziavasi certamente un ufficio di maggior dignità. Che se noi troviamo nel medesimo tempo lo stratigoto e il vicecomite in Stilo, non solo indi argomentasi chiaramente la diversità del loro ufficio, ma vengono ancora a confermarsi le proposte congetture, che gli stratigoti amministrando in un più ampio territorio la giustizia criminale, un vicecomite per ciascun paese esercitava la sola civile; se non che fù a questi insieme commesso di esigere la rendita pubblica, che ciascuna popolazione al principe contribuiva, imperciocchè una tal cura era propria dei vicecomiti, e di quei di Normannia

massimamente, siccome si è detto di sopra, e la stessa incombenza in Sicilia ebbero nei tempi di appresso i bajuli, i quali successero ai vicecomiti, siccome a suo luogo dimostreremo.

Che oltra gli anzidetti abbia il conte Ruggieri costituiti allora in Sicilia ad amministrare giustizia altri magistrati non apparisce da alcuna memoria autentica del tempo (13); su di che tornerà ancora di favellare nel capitolo sesto di questo libro, ove se quel principe avesse stabilmente formata una corte suprema sarà trattato. Possiamo sì più chiaramente comprendere i modi di procedere e gli ordini giudiziarj adoperati nelle curie dei magistrati suddetti. Ma dee in prima riflettersi, che essendo allora del tutto incogniti i codici del dritto romano, e andata in disuso la romana giurisprudenza, le leggi longobardiche erano in quei tempi le sole conosciute e volgari in Italia, e a norma di quelle regolavansi le azioni tutte e i tribunali. Il dritto longobardo avea introdotto un ordine semplicissimo nei giudizj, come per altro conveniasi a popoli, il cui governo e la cui legislazione era tutta militare

Modi di procedere nelle curie di quelli, ed ordini giudiziarj.

Digitized by Google

Primieramente eccetto alcune persone, cui per privilegio accordavansi gli avvocati, tutti generalmente e l'attore e il reo doveano comparire personalmente in giudizio, ed essi le ragioni loro allegavano: non conosceansi libelli in iscritto, ma e l'azioni e le eccezioni produceansi a voce, nè le eccezioni proposte ritardavan la causa, tutte esaminandosi insieme e proposte e risposte ed azioni ed eccezioni, e dandosi luogo sul fatto alle prove per l'una parte e per l'altra; anzi quando trattavasi di question di dominio, e credeasi richiesto l'esame oculare, si portavano i giudici e le parti e i testimonj sul luogo istesso della contesa, ed ivi terminavasi il giudizio. In somma frequentissimamente avvenia, che nel dì stesso, in cui cominciavasi la lite, era pronunziata la sentenza, e venia ordinato al notaro di ridurla in iscritto; ossia il notaro, che era stato ivi presente, riduceva in un atto le proposte, le risposte, le scritture prodotte, il detto de' testimonj, e la sentenza profferita. Questo atto chiamavasi carta di *giudicato*, e contenea dal principio sino al termine tutto il processo di una causa (14).

Una forma simigliante di regolare le azioni e di procedere nei giudizj fù adattata in Sicilia quando i normanni vi si stabilirono. In quanto alle azioni è quì da ricordarsi, che fra i tanti segni e simboli materiali soliti adoperarsi dai longobardi nelle investiture e negli atti legali di possesso era ancora lor costumanza antichissima di prender possesso con passeggiare nel fondo, di cui aveasi il dominio (15): or noi troviamo questa usanza espressa in una carta agrigentina del 1127 (16). In quanto all' ordine dei giudizj niun altro che il longobardo i diplomi di questi tempi ci offrono. Noi abbiamo più giudicati, che appresso nel capitolo sesto produrremo, due tenuti in Sicilia per lite tra i baroni di Raalbuto e di Argirò, e l' altro in Calabria, in cui fù agitata una question di confini, e da quelli è manifesto, che senza avvocati e senza libello, e presenti i contendenti, e sul luogo istesso della contesa, ed ivi esaminatisi i testimonj, fù istituito e terminato il giudizio: solo è da notarsi, che essendo stato citato nel 1131 il vescovo e signore di Patti dai pattesi suoi vassalli dinanzi al re

h

Ruggieri in Messina, comparisce il vescovo assistito dai suoi *causidici* (17). Lo stesso ordine dimostra chiarissimamente il giudicato del vicecomite di Rometta: contiene esso tutto il processo della causa, ed è quivi riportata l'istanza dell'attore, l'eccezioni del reo, i titoli dell'azione, l'esame dei testimonj, e la sentenza nel tempo istesso pronunziata. In quel giudicato merita di essere particolarmente osservato, che sebbene il vicecomite si annunzii come colui che amministrasse giustizia a nome del principe, pure a definir la lite ei sceglie fra gli abitanti più distinti del luogo molti come assessori e consiglieri, e innanzi a tutti è agitata la causa, e tutti deliberano, e da tutti in comune è la sentenza proferita, al vicecomite solamente è riserbato di autorizzarne l'esecuzione.

Dritto civile in quel tempo dei siciliani, ed estimazion privilegiata della legge Romana.

Ma non solo i siciliani si videro allora quasi abilitati a una certa specie di magistratura, fu ancora lor conceduto di vivere e di essere giudicati secondo le proprie lor leggi, e le leggi di ciascuna famiglia ed individuo. Nella rovina dell'impero romano erano insieme periti i suoi codici, il dritto dei quali, dominan-

do da per tutto le leggi longobardiche, potea soltanto riconoscersi nelle pratiche e nelle costumanze private, e viveasi ancora in alcun paese coi dettami del codice di Giustiniano, altrove con quelli di Teodosio, e nei luoghi a noi vicini di là dallo stretto, i quali prima che vi entrassero i normanni furono soggetti ai greci imperatori, erano conosciuti i basilici. Ma non aveasi ancor notizia nei tempi, di cui ragioniamo, ossia vivente il conte Ruggieri, delle pandette, nè alcuna scuola erasi aperta in Italia di dritto civile. In somma era allora assai lungi di essere ricevuto come legge comune il dritto romano, nè potea come tale riceverlo l' Isola nostra. Sin dal primo arrivo dei normanni fu essa abitata da diverse generazioni di uomini: i naturali si rimasero da per tutto sparsi nell' Isola: ve ne avea di greci abbondantemente: i saracini abitavano particolarmente i luoghi dirimpetto a mezzogiorno, i mediterranei i lombardi, ed eranvi ancora copiosissime colonie di franchi. Di tutte queste nazioni fa spesse volte menzione il Falcando; e comecchè egli la sua storia scrivesse dopo che già era ve-

Digitized by Google

nuta meno la real famiglia normanna, pure favella in più luoghi di franchi e di saracini, ed attesta ancora, che per tutto il territorio e dentro Messina erano assai famiglie di greci, e chiama Piazza, Butera, Randazzo, Nicosia, Maniaci ed altri villaggi, popolazioni lombarde; adunque esse tutte sino a quel tempo annunziavano manifestamente le origini e le differenze loro, e ciascuna di quelle secondo la sua propria e distinta maniera viveasi.

Or sebbene tante e sì diverse nazioni fossero sottoposte al sovrano dominio del conte, nientedimeno ove trattavasi di dritto privato, e per gli modi di contrarre e di vivere nel distretto dell'abitazion loro, furono certamente abilitate a ritenere le native lor costumanze, che costituivano un dritto locale, anzi doveano essere osservate le consuetudini delle famiglie ossia le personali: il che è sì vero, che essendo stato permesso ai saracini e agli ebrei di poter possedere i lor beni con dritto di proprietà, fu ad essi anchè accordato di poterne disporre, e poter contrarre alla maniera loro, ed aver notari della propria lor nazione. A-

dunque i greci e i naturali siciliani ritennero le leggi romane; i lombardi viveano secondo gli usi e il dritto dei longobardi; la legge maomettana regolava i saracini; e presso i normanni dovea aver luogo il dritto dei franchi. Noi abbiamo un diploma assai vicino a questi tempi, in cui è prescritto espressamente, che i latini, i greci, i saracini, gli ebrei debbano essere giudicati secondo la legge loro (18).

Ma pure in mezzo a tante costumanze private, e fra sì diverse spezie di dritto civile, dovea avere una preeminenza e una estimazion privilegiata la legge romana. La Sicilia, che era stata una provincia dell' impero Bizantino, e soggetta ai greci augusti, avea ricevuta come legge solenne il codice di Giustiniano; e contando dall' anno 530, in cui fù pubblicato, sino alla invasione degli arabi, e particolarmente sino all' anno 878, in cui fù Siracusa espugnata, ebbe quel codice presso i siciliani più di tre secoli di osservanza e di uso. I saracini lasciarono ad essi i beni loro in proprietà: adunque per la privata e dimestica disposizione di questi continuarono senza meno i siciliani a

governarsi a norma di quel dritto, che avea per lunghissimo uso informati i loro costumi, e nel commercio civile e nella cotidiana mamaniera di contrarre e di vivere avean conservato: anzi sotto il dominio degli arabi ostinossi certamente il popolo siciliano a ritenere, con osservarne almeno le pratiche, la legge romana, perciocchè vi attaccava l'idea della sua libertà, e i rapporti della sua religione. Venuti i normanni, ed avendo lasciate ai naturali le proprietà loro, e nè anche sottopostele alle condizioni feudali, continuarono quindi i siciliani a possederle e a disporne con le antiche e proprie leggi di dritto civile. In somma i normanni lasciarono ai naturali dell'Isola il dritto romano, come una specie di privilegio, e come un monumento della nativa loro immunità.

Indi assai chiaramente comprendesi ciò che è detto nel proemio delle consuetudini di Palermo, la qual città fù per altro per tutti i tempi normanni di arabi popolatissima: ivi gli abitanti di quella professano di esser sempre vissuti sin da tempi antichissimi con la legge romana.

CAPITOLO QUARTO

Sistema generale dei tempi intorno alle pubbliche contribuzioni. Quali di esse i normanni adottarono in Sicilia. Tributo *e* servizio *imposto alle popolazioni. Specie di contribuzioni, che supponeva il* tributo. *Opere e prestazioni, da cui risultava il* servizio.

Quando io mi rivolsi a ricercare quali generi di contribuzioni e di servizj avessero imposti i principi normanni alle soggette popolazioni, e quale rendita pubblica, e qual benefizio a quelli ne risultasse, io mi occupai primieramente a comprendere i sistemi di quel tempo, e le istituzioni, che a tali oggetti relative presentavano allora gli stabilimenti e gli usi dei governi barbarici: e dopo alcun studio in queste ricerche posto, giudicai poterne raccogliere, che quelli per alcun tempo e massimamente nella fondazione e nei principj del nuovo imperio loro un sistema più semplice ed assai diverso da quello ci annunziano, che in-

di veggiamo stabilito nel progresso; e che fu spezialmente con lo amplificarsi ed estendersi gli ordini feudali introdotto.

Sistema generale dei tempi intorno alle pubbliche contribuzioni.

Dico adunque, che sebbene oscurati i bei tempi antichi romani, sotto il governo degli imperadori assai dure e moltiplici sieno state le esazioni, le quali non s' imponevano a riflessione matura e secondo i bisogni dello stato, ma a grado dei pubblicani (1), ed abbian poi quelle smoderatamente accresciute gl' imperadori bizantini, pure nei primi tempi della dominazione dei barbari appariscono assai pochi e scarsi i tributi, che le provincie lor sottoposte pagavano. Veramente queste nazioni dimostrando quella generosità di animo, che facea solo pregiare il valore, e rendendo nobile il solo mestier delle armi, non che gli uomini molli e dappoco, ma quegli istessi, che applicavansi alle arti pacifiche, ebbero a vile; per la qual cosa e la coltivazion delle terre, e l' esercizio delle arti, ed il benefizio che da ogni maniera di travaglio e d' industria potea risultare, riputando come occupazioni servili, e indegne di uomini liberi, ai servi riserbarono (2). In

questo stato il sistema delle pubbliche imposizioni non poteva esser che semplice; indi è forse, che sotto i primi longobardi in Italia non apparisce, che abbian le terre e i fondi pagato allora al principe un censo perpetuo, e i popoli un annual testatico: le usanze di quella nazione solo dimostrano, che il *teloneo* ossia un dazio sopra le merci, le confiscazioni, e le multe, oltra le terre proprie ed i servi, costituivano l' entrate e il patrimonio del sovrano (3).

Nè altro sistema ci presenta il primitivo governo dei franchi, imperciocchè egli è già chiaramente dimostrato, che le dogane, i censi, le capitazioni, ed ogni specie di tributo dei tempi romani caddero in dimenticanza, quando furon le gallie da quei popoli signoreggiate. I principi ebbero solamente i lor dominj, le confiscazioni, le ammende: dai dominj e dai servi ne ritraevano alcun benefizio, che i privati signori aveano ancor dritto di ritrarre dalle terre loro; dalle ammende ossia dal *fredo* risultavano le maggiori entrate del principe, perciocchè i più gravi delitti con una

ammenda punivansi, ed era il *fredo* una specie di tassa, che ogni uomo condannato alla multa dovea pagare al giudice, ossia la terza parte dell'ammenda istessa. Del resto niuna imposizion pubblica e fiscale, nè aveavi general censo nella monarchia dei franchi. Ma debbonsi pure tra i pesi pubblici di quei tempi annoverare, che gli uomini liberi di ogni nazione eran tenuti a spese loro di andare personalmente alla guerra, e di somministrare alloggio cavalli e vetture ai messi reali, ed agli ambasciatori, che portavansi alla real corte, o che ne partivano (4).

Non però di meno in processo di tempo si declinò in più cose dalla semplicità delle antiche usanze. Oltre la naturale ingordigia degli uomini, essendosi ancora gli ufficj trasmutati in feudi e in patrimonj ereditarj, e degenerati i governi in signorie e in principati, a misura che si indeboliva la potenza politica, ingrandivansi le signorie feudali, e come se ne amplificarono i dritti, così vi si accrebbero i servizj e le rendite. Ne avvenne finalmente, che non solo i luoghi di traffico pubblico, e d'in-

Digitized by Google

terno commercio, ma anche le varie azioni di bisogni e d'industrie furono soggette a particolari e proprie contribuzioni, onde risultarono le diverse spezie di gabelle di tributi e di dazj, e le molte gravezze di quei tempi. Il *pontatico* nei ponti, il *portatico* nelle porte, il *plateatico* nelle piazze annunziano dritti, che sul luogo riscuoteansi. I *pedaggi* nel trasporto delle merci, il *glandatico* e l'*erbatico* pel pascolare, il *terratico* pel sementare, i dazj da pagar nei trappeti, nei mulini, nei forni, e cose simiglianti suppongono dritti imposti sopra i bisogni e sopra le industrie degli uomini. A questo modo viveasi in Italia (5).

In Francia parimenti l'ingrandimento delle signorie feudali avea già mandata in obblio la semplicità dei dazj introdotti dai franchi, e nei tempi, di cui favelliamo, eransi moltiplicati i pedaggi, i dritti di scorta, di mercato, di entrata, e i signori ad arbitrio i borghi e le città taglieggiavano: vi si aggiungeano i servizj e le prestazioni, cui ogni generazion di uomini aveano renduta soggetta. Le quali cose dimostransi manifestamente non pure dai diplo-

mi dei re franchi, da cui si ha notizia di moltiplici e gravosissimi pesi, ma ancora da quelle carte di libertà, nelle quali i signori concedettero alle lor popolazioni il dritto di governarsi a comune; e siccome le immunità, che ivi nel tempo istesso accordansi, suppongono le più dure vessazioni, così indi argomentansi le varie contribuzioni dei tempi. In somma il sistema generale dei pesi e delle entrate pubbliche era allora ordinato in modo, che alcune di esse ricavavansi dalle gabelle e dai dazj, contribuendosi o danaro, o porzione delle merci istesse in traffico poste, ed erano inoltre tenute le popolazioni a prestazioni di opere e a servizj (6).

La Puglia, la Calabria, e la Sicilia pria che venissero in podestà dei normanni erano state da molte gravezze oppresse. Il conte Ruggieri protestossi in più luoghi, che ei venia a liberare i siciliani dalla servitù, in cui la tirannide dei saracini aveali ridotti. Quella parte della Puglia, che ubbidiva ai longobardi, avea naturalmente adottati tutti quei pesi, che eransi universalmente introdotti in Italia: e il rimanente della Puglia, e la Calabria tutta, sogget-

te all'imperio greco, soffrivano quel genere di stenti e di aggravj, che la sottigliezza dei greci aveva imposti coi modi più aspri e con istraordinarj ritrovamenti (7). Una cronaca di quei tempi assicura, che per la enorme quantità dei servizj e dei tributi, e per ogni maniera di gravezze avea la divina vendetta abbandonata la Puglia e la Calabria agl'imperadori di Costantinopoli, non per governarle, ma per conquiderle e straziarle (8).

Che se vogliansi a questo luogo anticipatamente considerare le usanze del ducato di Normannia, nelle quali furono i nostri conquistatori allevati, ei non può negarsi che eran tutti in quella provincia stabiliti gli stessi dritti, che nel resto del reame di Francia: è ivi in questi tempi fatta menzione di *telonei* e di decime riscosse dal vino, dalle primizie, e da ogni spezie di vittuaglia, anzi le decime delle signorie da alcuno possedeansi in feudo (9). Dee quì essere ricordato spezialmente, che sotto Riccardo secondo, il quale cominciò a regnare in Normannia nel 996, gli uomini delle campagne ad uno animo tutti si rivoltarono

per sottrarsi dal pagamento di quei pesi, cui eran soggetti nei colti delle terre loro, e per gli traffichi nelle acque e nei fiumi, ed a pagar quelli furono poi con la forza e con le armi obbligati (10). Dalle quali cose dimostrasi apertamente il carattere dei normanni di Francia siccome fu descritto dagli storici di quel tempo: perciocchè quegli stessi, che in laude loro grandi cose alla memoria dei posteri tramandarono, ne parlano come di uomini cupidi oltremodo di ricchezze e di signorie, e di animo al guadagno inchinevole: e indi può comprendersi la qualità del governo di quelli in Normannia, siccome gli stessi loro storici attestarono (11).

Quali di esse i normanni adottarono in Sicilia. Tributo e servizio imposto alle popolazioni.

Poste le quali notizie, possiamo ora con maggior lume procedere a determinare il sistema dei pesi pubblici introdotti dai nostri normanni già stabiliti in Italia, e le contribuzioni e i servizj, cui le sottomesse popolazioni voller soggette. E rivolgendoci primieramente alle conquiste di là dallo stretto, noi osserviamo, che i normanni imposero ai popoli vinti e *tributi* e *servizj*. Il Malaterra attesta, che la città di Amalfi dovea pre-

stare al duca di Puglia e il tributo e il servizio, siccome eran stati già stabiliti, e Guglielmo pugliese fà menzione degli annui tributi, che somministrava a quel duca l'anzidetta città (12). Nè veggonsi trattate altrimenti le popolazioni di Calabria, imperciocchè furono esse parimenti astrette, quando riconobbero il dominio normanno, e al tributo e al servizio; il che è replicato in altro luogo spezialmente di quei di Marturano, di Cosenza, e di Bisignano (13). Pare che secondo gli stessi principj siensi governati i normanni nelle conquiste dell'Isola. Quando fù presa a patti Palermo tra gli altri ebbevi quello di *pagare i tributi, e servire* (14). Raccontando il Malaterra, che la popolazione di Giato volea nel 1079 sottrarsi dal dominio del conte, fa avvertire che quella niegavasi di apprestare lo *stabilito servizio*, e il *censo*. E parimenti ove nel 1090 recò a se il conte la signoria di Noto, rimise a questa città il *censo di due anni*: anzi nell'anno stesso essendosi colui impadronito di Malta, fu allor determinato quanto dovesse *contribuire* quell'Isola *annualmente*, e i *servizj* che dovesse presta-

re (15): ed ivi avvenne, che offerendo il conte a tutti quei cristiani, che vi trovò schiavi, di volere per essi soli edificare in Sicilia una città, si dichiarò che volea nominarla *Franca*, perchè volea farla esente da *ogni gabella* e dalle *esazioni servili* (16). Adunque il sistema generale sì nel vicino continente che nell'Isola nostra adottato dai normanni fù di imporre alle soggette popolazioni e tributi e servizj, e dal linguaggio costante del Malaterra è chiaro, che gli uni eran diversi dagli altri, e che alcune prestazioni doveansi per gli primi, ed altre per gli secondi, e noi ora di esse partitamente ragioneremo.

Ma prima riflettasi, che sebbene il Malaterra adoperi in più luoghi la parola *censo*, e possa essa suonare un senso romano, di sorta che venga a significarsi per quella o un tributo general sulle terre, o un censo tolto per ogni capo di uomo, egli è pure da tenersi presente la inesattezza degli scrittori di quei tempi, i quali non infrequentemente usurpavano i vocaboli latini ad esprimere i costumi loro, alcuni dei quali niuna simiglianza avean certa-

Digitized by Google

mente con quei dei romani; il che è sì vero che nelle citazioni già addotte le parole *census*, *tributum*, *data*, *vectigal*, sono adoperate in senso sinonimo. Egli è inoltre manifesto, che esse suppongono una contribuzione, e questa annuale, imperciocchè sóno nominati gli *annua vectigalia* di Amalfi, e il *census duorum annorum* di Noto, e la *data unoquoque anno* di Malta, onde poi risultava la rendita, che dalle città suddite perveniva annualmente al sovrano. Di fatto quando il Malaterra riferisce, che il duca di Puglia in ricompensa per la spedizione in Cosenza avea conceduta al conte Ruggieri la metà di Palermo, soggiunge, che il conte riordinò in modo questa città, che cominciò il duca a ritrarre dalla sua metà più di quello che quando di tutta ne percepiva la rendita (17). Poste le quali cose egli è ora da ricercarsi da quali fondi l'anzidetto tributo e questa rendita si ricavasse.

Da quanto abbiamo esposto di sopra intorno al sistema generale dei tempi ei non è difficile determinare quei fondi, ed essi erano per la più parte varie maniere di gabelle e di Specie di contribuzioni, che supponeva il tributo.

dazj. Dee quì ricordarsi, che avendo l'imperador Federigo moltiplicate in Sicilia le imposizioni pubbliche, furono quelle, introdotte da lui la prima volta, chiamate *nuovi statuti*, *dritti nuovi* a differenza degli *antichi*, che prima pagavansi; ed eran gli antichi, *la dogana*, *l'ancoraggio*, *lo scalatico*, *i porti*, *e la pescheria*, *il dritto* detto *del tumulo*, *delle ghiande*, *il dritto della fida*, *l'erbaggio*, *i pascoli*, *la beceberia* ossia *il macello*, *un dazio nel passaggio delle merci*, *e in alcun luogo sull' olio*, *e sui caci* (18). Quantunque alcune di queste esazioni riguardassero le dogane, e quanto per ragione di immissione e di estrazione riscuoteasi nei porti, pure ad altre eran soggette le popolazioni nello stato interno e nel dimestico commercio loro. Or siccome i descritti dazj chiamavansi *antichi*, perchè introdotti prima che avesse i nuovi imposti l'imperador Federigo, quindi raccogliesi apertamente, che esigevanli prima i normanni, ed aveanli imposti tostochè della Sicilia s'impadronirono. Notisi a questo luogo, che finalmente sotto Guglielmo I e presso l'anno 1160 avvenne, che per calmare i tumulti, dai

quali era in quel tempo agitata questa metropoli, accordò l'anzidetto principe agli abitanti di essa ogn' immunità nelle porte, cioè che niun dazio pagassero per la introduzione in città delle vittuaglie, che essi compravano, o traevano dalle terre loro, la qual cosa avean sempre i palermitani desiderata, nè giammai potuta ottenere (19). E da una carta del 1149 è chiarissimo, che quel dazio nelle porte pagavasi in Palermo e in altre città e luoghi del reame, ed era assai più antico non solo di re Guglielmo, ma di suo padre Ruggieri, e dee certamente a quest' epoca riferirsi (20).

Egli è ancora a questo proposito da osservarsi, che non furono da per tutto i medesimi pesi e gli stessi dazj imposti; ed è ragionevole il supporre, che su tale oggetto i normanni si regolarono a misura delle circostanze locali, e secondo che trovarono le popolazioni avviate. Ecco i pesi, a cui erano obbligati gli abitanti della città di Catania, ed ai quali non fù apportato riparo prima del 1168. Primieramente non poteano nè vendere nè donare nè trasporre altrove niuna di quelle derrate, di cui do-

Digitized by Google

vean la decima, senza pagare un dazio; un dazio pagavano nella compra e nella vendita delle legna; dovean lasciare nei mulini un tumulo di grano, e un mondello di farina per salma; esigevansi gabelle sull' olio, e sulle pelli degli agnelli; la decima delle pecore e del frutto di quelle voleasi in danaro; pagavano un dritto nel tragittare il fiume; erano ancora soggetti ad angarie, ossia doveano in certe occasioni apprestare i cavalli e le vetture loro; e cose simiglianti. Parimenti si può con assai probabilità determinare, che sin dal primo stabilimento del governo normanno pagavansi in Palermo gabelle sopra i macelli, sopra i caci, i pesci, le frutta, e sopra l'olio, e il vino: aveavi ancora la gabella della tinta, del filetto, del fumo, e di simil fatta: hassi ancor menzione di dazj, che per cagione di solo traffico interno e di consumo pagavansi nel porto, nelle porte, ed altri nei mulini e nei bagni. In questi medesimi tempi non solo esigeasi in Messina la gabella della tinta, dell' olio, e del macello, ma anche sopra gli erbaggi, e sulla pesca, e sopra altri articoli, e un dazio nei bagni pub-

blici. Altre o simiglianti gabelle esigeansi in quest' epoca in Girgenti, in Sciacca, e in Licata (21). Or queste memorie sono conformi alla relazione che dei *dritti antichi* e comandati dai primi normanni ci lasciò l' Isernia, della quale testè si è fatta parola.

Ed abbian quì luogo le prestazioni, cui gli uomini di certe nazioni abitanti nell' Isola furono allora particolarmente obbligati. La *gesia*, o a dir meglio quel tributo, che i musulmani esigevano dai popoli vinti, ai quali lasciavano il libero esercizio della propria religione, fù ancora agli arabi siciliani imposta dai normanni, che ne ritennero il nome e la imposizione, che per esso notavasi (22): ed avendo riferito il Novairo, che il conte Ruggieri non lasciò ai saracini rimasti nell' Isola nè forni nè mulini nè bagni, questa espressione dello storico arabo non può in alcun modo intendersi siccome suona letteralmente, ma dee prendere intelligenza dalle usanze dei tempi: o a dir meglio fù proibito ai saracini, che ne potessero aver proprj e liberi da ogni peso, e che pagassero un dazio forse più gravoso che gli

Digitized by Google

altri quando usavano dei bagni dei mulini e dei forni (23). Nel modo istesso i giudei pagavan la *gesia*, e gabelle particolari sul macello e sul vino (24). Parimenti alcune popolazioni di lombardi, come quelle di santa Lucia e di Randazzo, furono obbligate al peso della marineria, che è quanto a dire doveano somministrare o marinari, o danari per lo mantenimento di quelli nelle flotte reali (25).

In somma dalle cose anzidette egli è assai manifesto, che le popolazioni siciliane tostochè vennero in podestà dei normanni furono soggette ad una contribuzione annuale, che ricavavasi da gabelle da dazj e da altri dritti, dai quali risultava l'annual rendita, che ne ritraeva il sovrano, e secondo che noi di sopra abbiamo congetturato, forse i vicecomiti di ciaschedun luogo eranvi posti a riscuoterla. Questa è certamente la intelligenza delle parole *tributo* e *censo* adoperate dal Malaterra. Quantunque le prove sin qui addotte sieno abbastanza chiare, nientedimeno recheremo tra poco maggior lume a questo argomento, quando sarà trattato delle rendite delle signorie, e di quan-

to dovean prestare le popolazioni soggette ai baroni; che veramente avean quelli dritto di esigervi alcuna rendita non per altra ragione, che appartenendo esse direttamente al sovrano, questi trasferendone in altri la signoria, il beneficio della rendita nel tempo istesso gli concedea.

Il Malaterra distingue a disegno il *tributo* dal *servizio*, ed è questa distinzione accuratissima, essendo fondata nel sistema dei tempi, perciocchè altre prestazioni supponeva il *tributo*, altre il *servizio*. Della qual cosa perchè si abbia una più chiara notizia è da richiamarsi a questo luogo quanto abbiamo da principio discorso intorno alle usanze dei governi barbarici. Aveano essi stabilmente ordinato oltra i dazj e le gabelle e dritti simiglianti anche prestazioni reali, e servizj personali, ed altri aggravj pubblici, che chiamavansi *angariæ*, *perangariæ*, *onera publica*, *factiones publicæ &c.* Eransi queste introdotte generalmente sin da tempi antichissimi per mancanza di pubblici stabilimenti, e di ordini fissi addetti a provvedere alle varie urgenze, ed ai bisogni dello stato, il perchè se-

Opere e prestazioni da cui risultava il servizio.

Digitized by Google

condo le circostanze distribuivansi alle popolazioni i mezzi da soccorrer tosto ai bisogni pubblici, e indi nascevano le prestazioni reali, e i servizj personali. In generale il vocabolo di angaria denotava ogni imposizione e qualunque servigio per provvedere prestamente all'occorrenza. Erano le principali, che ciascuna popolazione dovea somministrare il suo contingente di uomini ai reali eserciti; il fornire di alloggio la casa e la milizia del principe; la esazione dei giumenti e dei carri in certi casi, e simili prestazioni (26). Nell'Isola nostra non fù prescritto diverso sistema dai primi normanni, e quei tali pesi furono imposti alla nazion siciliana, i quali sotto unico vocabolo di *servizio* espresse accuratamente il Malaterra, ed a questo senso concorrono le carte e le memorie dei tempi.

Quando nel privilegio accordato ai Baresi, il quale dee riputarsi come la più antica carta normanna di libertà, leggesi che il conte di Conversano, e il conte di Catanzaro, ed altri baroni normanni promettono a nome del lor sovrano Ruggieri, che quelli senza lor volontà

non sarebbero obbligati nè per terra nè per mare a niuna spedizion militare: e voglia risovvenirsi nel tempo medesimo quel che lo stesso Ruggieri nell' anno 1127 promise a quei di Salerno, che ei non porterebbeli ad alcuna spedizione oltra due giorni (27), viene a conoscersi apertamente, che nei domini di là da Reggio riputavano i principi normanni aver dritto di obbligar gli uomini delle città e dei villaggi a servir nella guerra. E passando in Sicilia, osservando nelle consuetudini di Palermo, che i suoi abitanti credevansi esenti per antica prerogativa di esser tenuti a servire in qualunque guerra o terrestre o marittima (28), e sapendo parimenti, che fù accordato dal secondo Ruggieri a quei di Messina, che niun cittadino di quella potesse essere obbligato a servire in guerra sia di mare che di terra, eccettochè non fosse condotto a soldo (29), il che non molto dopo fu conceduto come particolar privilegio ai cefalutani (30), dee certamente argomentarsi, che il dritto pubblico del tempo si era, che dovea ciascuna terra e città di Sicilia assegnare una quantità di suoi uomini ai reali eserciti

Digitized by Google

e per terra e per mare. Ed era questo servizio sì generale e sì indispensabile, che i beneventani non per altra ragione ostinavansi a non voler sottoporsi al dominio di Ruggieri nell' anno 1132, cui fortemente quel re agognava, che per non essere astretti a seguirlo nelle sue militari spedizioni, nelle quali da infinite molestie travagliati conducevasi seco quei di Calabria, e i pugliesi, e i siciliani (31).

E non solo il dritto dei tempi obbligava le popolazioni a somministrare un contingente di uomini a servir nella guerra, ma ad altri pesi e servizj ancora, che allo apparecchio e al fornimento di ogni maniera di spedizion militare giovassero. Quel che nella citata consuetudine di Palermo è detto, che quì erasi immune da ogni angaria e perangaria, e di non potersi obbligare i servi e gli animali dei palermitani a niun servizio (32), prende lume ed intelligenza da altri diplomi, i quali avvegnachè a quest' epoca non appartengano, annunziano pure usi più antichi e già stabiliti. Il re Ruggieri accordò nel 1148 al monistero degli eremiti, che gli uomini e le vetture e

gli altri animali del monistero non fossero angariati per qualunque servizio delle galee; il che fu con le stesse parole conceduto nel 1176 dal re Guglielmo al monistero di Morreale (33). Ora una immunità ed una esenzion particolare suppongono un servizio ed una imposizion generale.

E' questo il luogo di soggiungere, che non essendo ancora milizie fisse e stabili, e per lo ricetto e le stanze di quelle non essendovi ancora costituiti pubblici alberghi, erasi introdotto generalmente di doversi dare ospizio ai soldati, distribuendosi per le case dei cittadini: il quale aggravio fu detto *heribergum* e alcuna volta *albergaria* (34). Sin dai tempi dei primi normanni vennero le popolazioni obbligate a questo servizio. Nel sopraccitato privilegio per Bari fu promesso a quegli uomini, che nelle case loro niun per forza dovesse alloggiare (35); e di questa usanza, che durò per lunghissimo tempo in Sicilia, e chiamavasi volgarmente il dritto delle *posate*, ve ne ha memoria antichissima, imperciocchè i soldati del conte Ruggieri eransi fatti albergare in Troina nelle case di

quei cittadini, il che pure avean quelli assai molestamente sostenuto (36).

Ma non eran questi tutti gli aggravj e le angàrie, che sotto il general vocabolo di servizio espresse il Malaterra. Usavasi ancora di obbligar gli uomini delle città e dei villaggi a prestar l'opera e la fatiga loro a costruire e riparar le fortezze, e le muraglie, ed altri pubblici edifizj. Ove il conte Ruggieri nel 1100 accordò agli uomini del casale di Mandanici soggetti a quel monistero, che fossero esenti di fatigare nella fabbrica dei castelli e di altri edifizj, ove la stessa esenzione fu conceduta nel 1105 dalla contessa Adelasia agli uomini del villaggio di Gala, e se il secondo Ruggieri nel 1117 dichiarò più spezialmente, che gli abitanti del casale di Agrilla non fosser tenuti a portar le legna necessarie alla costruzione delle muraglie e della fortezza (37), ei parmi assai manifesto, che in simiglianti opere ed in tali servizj doveano generalmente le popolazioni alcuni loro uomini adoperarvi. Il quale aggravio durò per sì lungo tempo nel reame siciliano, che i popoli se ne dolsero altamente

nei movimenti del 1282, e fu bisogno che lo riformasse espressamente nei suoi capitoli papa Onorio (38). Egli è ora da notarsi, che tante angarie e sì molti servizj erano straordinarj, ed imponeansi secondo il bisogno, ed a provvedere alle occorrenze.

Deesi ancora tra i pesi pubblici e straordinarj di quest'epoca principalmente ricordare, che in certi casi comandavasi una imposizione, la quale dai normanni in poi cominciossi a chiamare colletta. I tempi e i governi erano allora composti in modo, che le operazioni politiche disponeansi a norma delle costumanze feudali. Già si è accennato di sopra, che avea dritto il sovrano di riscuotere dai feudatarj un certo sussidio, detto volgarmente *adjutorio*, per riscattarsi ove ei fosse prigione, e per armar cavaliere un figliuolo, e per maritar la figliuola, il quale *adjutorio* avean dritto negli stessi casi di esigere i baroni dai loro vassalli, siccome a suo tempo sarà dimostrato. Or questa contribuzione, che a tutti i feudatarj negli anzidetti casi imponeasi, negli stessi comandavala il principe a tutta la nazione. Nel citato di-

ploma per gli abitanti di Bari promettono i baroni normanni, che da quelli non torrebbe Ruggieri niuno *adjutorio*, il quale secondo la usanza loro *colletta* chiamavasi (39). E' chiaro adunque, che le collette non solo erano una introduzione normanna nelle conquiste di là dallo stretto, ma dal vedersi, che esse erano ancor dette *adjutorj*, e massimamente dalle disposizioni di Guglielmo II, il quale regolò secondo i più retti principj del dritto dei tempi il suo governo, è manifesto, che quelle imponeansi alle popolazioni negli stessi casi, nei quali esigeasi l'adjutorio feudale: oltracciò osservandosi, che Ruggieri il figliuol del Guiscardo dichiarò immuni dal contribuir l' *adjutorio* i preti e i diaconi di Ravello, e di Scala, e di altri luoghi, ed essendo stata parimenti accordata ai messinesi da re Ruggieri l'esenzione dalla colletta, si può raccogliere, che a tali straordinarie contribuzioni erano soggette le popolazioni (40). Ma questa è materia, che ha bisogno di più lungo discorso di quello che comportano le memorie della presente epoca; e noi nella seguente a luogo suo proprio ne ragioneremo.

Per ora il fin quì detto farà conoscere assai chiaramente, che a due generi di pesi pubblici fu obbligata la nazion siciliana sotto il nuovo dominio dei normanni; il primo era il tributo, che valeva una contribuzione ordinaria ed annuale, ricavata dalle gabelle e dai dazj, il secondo era il servizio, che prestavasi in diverse maniere, e in certi casi straordinarj, e secondo che giudicava il principe esser richiesto ai bisogni pubblici, ed alle circostanze. Le quali cose tutte saranno più manifeste da quanto ora soggiungeremo intorno allo stato delle baronie e dei vassallaggi in quest' epoca.

Digitized by Google

CAPITOLO QUINTO

Fondazione ed origine delle signorie e dei vassallaggi. Rendita e servizj, che vi esigeano i baroni. Giustizia, che vi amministravano.

Già era da gran tempo avvenuto, che gli ufficj trasmutatisi in proprietà, dei governi se n'eran già fatte signorie e principati. L'ufficio di amministrare in alcun luogo la giustizia e la rendita pubblica a nome e a vece del principe, e sino il *comitato*, che era il più alto ufficio di giurisdizione, era già divenuto per abuso un'assoluta ed ereditaria proprietà di coloro, alla cui sola persona e per un certo determinato tempo era stato da principio commesso. E si vide ancora dalle proprietà risultare naturalmente un ufficio, imperciocchè colui che possedeva una terra feudale, essendo il capo in guerra degli uomini ivi abitanti, e che in campo sotto lui militavano, riguardavasi ancora in tempo di pace come il magistrato e il giudice proprio degli uomini istessi nel suo *ter-*

Digitized by Google

ritorio: di sortachè essendo alcuno sotto l'altrui potenza militare, venia insieme a riconoscerne la giurisdizione civile. Avvenne adunque, che il dritto di possedere una terra aveavi prodotta la proprietà dell' ufficio, e parimenti dall' amministrazion di un ufficio ne era derivata la proprietà della terra. Pur comunque ciò siesi accaduto, stavan le cose allora in termini tali, che feudo e giurisdizione riputavansi insepara-bili, e quindi fu essa considerata come eredi-taria, ove divennero ereditarj i feudi. Questa è l' origine, e tale era lo stato dei vassallaggi in quel secolo, che intere popolazioni, e città e castelli e villaggi possedeansi in signoria dai privati col dritto comunicato loro dal principe di potere essi e i lor successori appropriarsene la rendita pubblica, ed amministrarvi giustizia, ed insieme per quelli come per un feudo eran tenuti a servire. Adunque sebbene le istituzioni feudali da principio fossero state puramente militari, nondimeno in processo di tempo appartennero ancora intimamente al governo politico; ed egli è ancor vero, che così come aveano il grandissimo vantaggio, che per esse la

parte più potente della nazion tutta somministravà allo stato una difesa pubblica e per sistema e secondo certe leggi ordinata, avean parimenti più vizj: e ciò erano massimamente, che non solo l'abilità di trattare le armi, in cui consisteva il principal servizio che dovea prestarsi, ma anche la facoltà di giudicare, ossia l'esercizio di una gravissima funzione della podestà politica, erano facoltà e dritti provenienti dal feudo che possedeasi, e non da qualità personali: cui per altro tali dritti e facoltà doversi solamente accordare non è bisogno di dire che egli è manifesto.

Fondazione ed origine delle signorie e dei vassallaggi.

Se altrove queste istituzioni eransi vedute dirò così disegnare e fondare e sorgere di mano in mano e compirsi, furono esse dai principi normanni introdotte in Sicilia compiute e formate: e se nei tempi innanzi quì solamente conosceansi governi e non signorie, e se gli stratigoti e i patrizj e gli emiri e i gaiti erano già stati posti a governare le città principali dell' Isola, furono alcune di queste dai normanni in poi possedute con tal podestà dai privati, che vi ebbero privilegio e concessione di ritrar-

ne per loro la rendita e di giudicarle, e a patto di prestarne un servizio: di tal sorta che avendo il principe ritenute in sua particolar proprietà e sotto il suo immediato governo alcune terre villaggi e città, di altre ne investì i suoi baroni ed i nobili ed i lor successori con un certo titolo di dominio, e con l' obbligo di dovere per quelle servire. Quindi sin dal tempo della conquista si videro costituiti in Sicilia i vassallaggi, e sin d' allora ne presero il nome, e tali furono i contadi di Siracusa, di Butera, le signorie di Catania, di Ragusa, di Patti e di Lipari, della valle di Milazzo, le baronie di Caccamo, di Partenico, di Castronuovo, e le moltissime altre di sopra accennate. Se adunque i padroni dei vassallaggi erano da una parte per quelli come per tanti tenimenti feudali obbligati a prestare più servizj al principe, dall'altra parte ne ritraeano in ricompensa più benefizj, che consisteano nel dritto di percepirne le prestazioni e la rendita, e di amministrarvi giustizia, dritti che poteano trasmettere ai lor successori, i quali dritti tutti costituivano l' utile dominio sul vassallaggio.

Digitized by Google

Ma se un tale dominio era altrove per avventura assoluto, indipendente, arbitrario, e se in altri reami e in altre provincie non eran certi e limitati quei dritti, che i baroni poteano esercitare nelle lor signorie, ebbero quelli in Sicilia sin dalla fondazione un sistema certo e una regola fissa e costante. Siccome fu riconosciuto il conte Ruggieri supremo signore dell' Isola tutta e di ciascun luogo di essa, e non ebbevi allora di fatto proprietà di qualunque maniera, che per di lui volontà non si possedesse, e le nuove concessioni tutte da lui procedeano, così potè egli fissare il sistema, che nel concedersi ad alcun privato il dominio di una popolazione, gli si trasferiano solamente quei dritti, cui era quella pria sottoposta, o a dir meglio, essendo ciascuna popolazione obbligata a prestare alcune contribuzioni annuali, e secondo le occorrenze altri servizj, quindi il benefizio di tali dritti trasferiva il sovrano in colui, al quale la popolazione concedea in signoria. Con questa forma fu dal conte investito di Catania quel vescovo, nè altrimenti furono conceduti i villaggi di Mandanici, e di

Gala, e la terra di Mistretta, ed altri parecchi esempj quì potrebbero addursi (1). Questa forma di possedere in Sicilia i vassallaggi, che è stata sempre costante e sacra ed inviolabile in tutte le epoche della nostra costituzione, se abilitava il barone ad esigervi quei soli dritti che gli erano conceduti e che vi ritrovava, vietavagli espressamente nel tempo istesso di potervene imporre dei nuovi: il che raffrenando la potenza arbitraria dei baroni, assicurò parimenti sin dal suo nascere quasi un certo legale esser dei vassalli. Ma questo era il principio e la massima: veggiamo ora di fatto e più distintamente quali dritti i baroni vi esercitarono.

Si richiamino primieramente a memoria le prestazioni le rendite i servizj, cui vollero soggette i normanni le popolazioni; si abbia ancor presente, che erano quelli per natura disiosi oltremodo di ricchezze e di signorie; ed osservisi anticipatamente la condizione dei vassallaggi, siccome in quest' epoca nel vicino continente li possedeano i baroni soggetti al duca di Puglia. Ivi si ha menzione di servizj per-

sonali e reali, di collette, di tributi, e di decime; queste e simiglianti gravezze avean dritto di esigere dalla terra di Vicano, e dalla città di Giovenazzo i loro rispettivi baroni: il signor di Gravina annunziavasi, che a lui competeva in quella terra il dritto d'imporre una certa servitù nei mulini e nei forni (2); e sono notissimi i pesi, che aveano imposti i baroni normanni alle terre dei beneventani: si parla non solo di un dritto privativo di caccia e di pesca nei campi dei privati, e di servitù nelle piazze e nei mercati, ma di terratico, e di erbatico, e carnatico, e calendatico, e di altri ingordi nomi (3).

Rendita e servizi, che vi esigeano i baroni.

Siccome i normanni nell'atto di conquistar la Sicilia si protestavano di volerla liberare dalla tirannia dei saracini, e di rivendicarla in libertà, forse potrebbe assai fondatamente argomentarsi, che sieno state di condizione migliore le nostre popolazioni: ma quì solamente debbono aver luogo i fatti. Ebbevi terre allor concedute, nelle quali i signori invitavano e raccoglievano uomini e famiglie per venirvi ad abitare: furono insomma popolazioni

quasi tutte nuove, e vassallaggi di prima fondazione; ora in esse prescriveano alcune leggi i baroni, e fissavano ai lor nuovi vassalli le maniere e le condizioni di possedere, e dichiaravano i servizj che dovean prestare. Tale fu Patti conceduta ad Ambrosio abbate del monistero di Lipari, nella qual città avendo ei raccolti di quegli uomini spezialmente che diceansi di *linguaggio latino*, che è quanto a dire naturali siciliani, lombardi, e normanni, stabilì egli dal principio alcuni statuti, che ridusse in un atto pubblico, chiamato allora *carta di memoria*, e fattene due copie autentiche simigliantissime, una ritenne per se, e consegnò l'altra ai pattesi. Era in quella disposto e scritto „ Che Ambrosio primo abbate del monistero di Lipari, regnando lo stesso conte Ruggieri conquistator della terra, avea nel castello di Patti ragunati uomini di linguaggio latino, e fatta con essi tal convenzione, che quanto di terra o di altro avria lor dato il monistero, lo possedessero come bene lor proprio, e potessero anche lasciarlo ai loro eredi, purchè in Patti abitassero: se però alcuno ne volesse partire, dovea

Digitized by Google

in prima restituirlo al monistero, tanto per se ritenendone, quanto aveavi fatto di miglioramento o di benefizio: dopo tre anni potea ciascuno vendere assolutamente la sua eredità a qualunque uomo che ivi abitasse, ma dovea esserne anticipatamente prevenuto l'abbate, e preferito al prezzo istesso. I pascoli delle ghiande doveano esser comuni tra i terrazzani e l'abbate, eccetto che quanto ne avea questi per se chiuso e riserbato. In caso d'invasion di nimici sopra Lipari erano tenuti i pattesi di andare in quell'isole a difendere i dominj del monistero, ma dovea l'abbate senza alcun prezzo a sue spese portarveli e riportarneli, ed ivi ancora dovea lor procurare e tetto e vitto, le quali cose però doveansi procurare essi stessi in ogni altro luogo (4) ,,. Egli è chiaro, che trattandosi nei primi articoli di concessione o subinfeudazione di terre, il signore di esse nell'atto di concederle potea apporvi le condizioni, che gli piacessero, e cui veniano poi naturalmente obbligati coloro, ai quali davansi a possedere. E in quest'ultimo trattandosi di un servizio militare, che doveano fare a spese del

barone i vassalli, pare che sia supposto un costume dei tempi feudali, per cui il barone dovea pagare e mantenere a sue spese il suo feudatario, quando intimavalo a prestargli il servizio oltre i confini della baronia (5).

Una simile costituzione prescrisse agli abitanti di Lipari lo stesso abbate Ambrosio, alla quale fe poi alcune limitazioni nel 1133 il suo successore Giovanni, e le ridusse in iscritto pubblico, che ei chiamò *precetto*. Ivi ordinò „ Che nelle isole tutte di Lipari, le quali erano soggette al monistero, a niuno fosse data a posseder terra con dritto perpetuo ed ereditario, ma solamente a tempo, e finchè servisse fedelmente, e gli si potea ritorre non solo per disservigio e mancanza di ossequio, o delitto di ribellione, ma a solo beneplacito del monistero e del vescovo: se alcuno ne volesse partire, non potea pegnorarla nè venderla nè ai suoi figli lasciarla, ma ricadeva alla chiesa, da cui erasi ricevuta: che se pure il figliuolo di quello fosse fedele ed accetto, gli si darebbe la stessa terra a possedere al patto istesso, che aveala avuta suo padre, e sinchè piacesse al monistero.

*n

Però tutti coloro, che ne aveano ricevuta concessione dal suo predecessore abbate Ambrosio, o ai quali avea egli fatta concessione di terre con atto scritto e autorizzato dal suo sigillo, dichiaravasi, che poteano pure ritenerle alle stesse condizioni, e *secondo i buoni statuti*, che avea già stabiliti Ambrosio „ (6). Ei può congetturarsi, che quei *buoni statuti* sieno stati gli stessi, che eransi prescritti ai pattesi.

Osservasi ancora in quest'epoca, che nel diploma istesso, in cui il principe assegnava alcuna popolazione in signoria, erano partitamente descritti i servizj, che quella dovea prestare al suo barone. Nella concessione del villaggio di Agrilla fatta nel 1117 veggonsi gli abitanti obbligati a zappare le terre del barone, e nel tempo di seminarle ad apprestare ognuno di quelli per dodici giorni un pajo di buoi, e ventiquattro giornate di travaglio nel tempo della mietitura; oltracciò nel tempo delle vendemmie dovea ciascuno portare un cerchio per le botti, e nelle feste di natale e di pasqua recar due galline, e delle cacciagioni; erano ancora soggetti alla decima delle capre e dei porci. Pa-

rimenti avendo il conte Ruggieri nel 1100 conceduta la terra di Mandanici, con la facoltà di potervisi chiamare nuovi uomini ad abitarla, prescrisse che ciascheduno degli abitanti dovesse somministrare al barone in ogni mese due lavoratori ossia ventiquattro nell'anno, e portare una gallina ne' dì di natale e di pasqua (7). E certamente ad assai gravosi servizj fu sottoposta la popolazion di Librizzi sin da quando ebbene signoria il monistero di Lipari, imperciocchè quei terrazzani se ne dolsero all' abbate Ambrosio nel 1117, e supplichevolmente ne implorarono un qualche disgravamento. L'abbate chiamò a consiglio i suoi monaci, e a comun parere fu deliberato; che gli uomini tutti di Librizzi in ciascun mese potessero per se travagliare tre settimane, e una settimana in servigio del monistero: del che si tennero così alleviati quegli uomini, che a rimeritare tanto benefizio dei monaci, di più si obbligarono di lor volontà ad altre quaranta giornate di travaglio coi proprj buoi nel tempo del seminare, e ad una giornata nel mietere, e a tre nella vendemmia, e ne diedero mallevadori (8).

Egli è ora da riflettersi, che sin quì si è favellato di servizj personali e reali e di altre simili gravezze, che avean dritto in forza della sovrana concessione di ripetere i signori dai lor vassalli: e riflettasi particolarmente, che nei riferiti diplomi non parlasi *di villani* o di altri di *servile condizione*, che fossero obbligati a quei servizj, ma degli uomini tutti indistintamente, che componeano il vassallaggio.

Oltra i servizj aveano ancor dritto i baroni di esigerne la rendita, che ricavavasi da gabelle e da dazj. Adelisia moglie di Rinaldo Avenello, che morì nel 1126, signora di Adernò, di Golisano, e di altre terre, concedette a un monistero di poter fare liberamente per tutti i suoi dominj vendite e compre senza pagare alcun dritto di *platea*; e veggiamo da una scrittura del 1134, che Gualtieri de Nantes padrone di Naso cede al vescovo di Patti la terza parte dell' entrate del mercato, che teneasi in quel villaggio; è chiaro che sono ivi supposti dazj, che pagavano ai signori del luogo coloro, i quali volean comprare o vendere in piazza e nei mercati (9). Ma questi e maggio-

ri dritti possono ricavarsi più distintamente da ciò che rendeano le signorie di primo ordine ossia i contadi. Quando Tancredi il conte di Siracusa accordò nel 1104 al vescovo di quella città non solo ogni libertà nella caccia e nella pesca, ma anche volle immuni le compre e le vendite fatte a nome del vescovo da ogni pagamento nell'uscire e nell'entrare, e nelle vie pubbliche e nei porti, è manifesto, che i porti e le piazze e le strade e le porte erano tanti fondi, che per mezzo di gabelle e di dazj valevano una rendita al conte di Siracusa; ed avendo egli stesso parimenti conceduto ai monaci di Bagnara la facoltà di poter vendere e comperar nei suoi porti senza pagare alcun dazio, raccogliesi apertamente, che egli alcuni dritti ne riscuotea (10). Veramente i dritti di dogana di mare e di porto si sono riputati sempre come regalie, di cui non faceasi concessione indistintamente a tutti i baroni, ma rade volte e solo ai primarj, e a coloro spezialmente che possedeano alcuna delle principali signorie. Nella concessione di Catania fatta al vescovo di essa città nel 1092 fu ancora a lui dato un amplis-

simo dominio non solo *nei monti e nelle selve e nelle terre*, ma ancora *nei porti e nel littorale*; e da memorie autentiche si vede attestato, che il vescovo per antichissimo possesso avea la custodia di quel porto, e percepiane la terza parte dei proventi doganali (11). Un simil dritto ebbe certamente sin da quest'epoca il prelato e signore di Patti nel porto di essa città (12).

A tanta rendita debbono ancora aggiungersi i proventi giudiziarj. Egli è già noto, che nei costumi e nelle leggi dei popoli barbari erasi da gran tempo generalmente stabilito, che oltra la *composizione*, la quale dal reo pagavasi alla persona offesa, doveasi insieme pagare al giudice una somma, chiamata *fredo*, che era come la mercede del magistrato per la protezione accordata contro il dritto di privata vendetta: il fredo fu ancor detto *bando* sin da tempi antichissimi (13). Or noi abbiamo testè dimostrato, che nel 1134 Gualtieri de Nantes divenne a cedere la metà dei proventi del *bando* del suo vassallaggio di Naso, e che il re Ruggieri nel 1133 prescrisse in favore dei pattesi

doversi rilasciare ai rei la metà delle *composizioni giudiziarie*, nè poterne il signore del luogo che la sola metà percepire: adunque l' amministrazione della giustizia e i proventi giudiziarj costituivano una delle rendite del barone, che non per altra ragione gli apparteneano, che per essergli stato conceduto il dritto di giudicare nel territorio della sua signoria, del che ora noi passiamo a ragionare.

Giustizia che vi amministravano.

Eransi allora i feudi altrove costituiti in modo, che portavano con se il privilegio di giudicare. In Francia sin da più rimoti tempi di quella monarchia i signori amministravano giustizia nei lor territorj, e ne percepiano gli emolumenti; e tostochè le chiese furono investite di feudi, furono insieme abilitate ad amministrarvi giustizia (14). I baroni del ducato di Normannia esercitavano un egual dritto, il quale suppose ed autorizzò espressamente Guglielmo il conquistatore dell' Inghilterra e duca di Normannia, quando nel 1080 vi ritornò a riordinar le cose, scomposte in quel ducato nella sua lontananza (15). Lo stesso Guglielmo confermò la giurisdizione nelle lor signorie

ai baroni di quell' Isola sì veramente che ne seppe limitare l'esercizio e la competenza (16). E quando poi i franchi liberata la santa città fondarono il reame di Gerusalemme, ed ivi istituirono feudi contadi e baronie, vi ebbero i principali baroni *corte*, *zecca*, *e giudizio*, ed altri *giudizio*, *e corte di borgesia* (17). Or sebbene queste istituzioni degenerassero altrove, e in Francia spezialmente; e la giurisdizione, che è tutta prerogativa del principe, e da lui dipendente, fosse ivi dai privati esercitata per abuso come un dritto patrimoniale, e inerente alla signoria, e per ragione e dritto di dominio, anzi riputassero le loro giustizie quasi sovrane, non riconoscendo una competenza superiore in quelle del Re; pure i principi nostri normanni fissando il sistema, che le giurisdizioni tutte doveano riconoscersi dal sovrano, e potean solo derivar nei privati per sovrana concessione, di lor volontà concedeanle poi ad alcuni dei lor sudditi, e massimamente ai più benemeriti ed ai congiunti in sangue, ed eziandio ad alcuno la più alta ossia la criminale, essendosi nella giurisprudenza barbarica distinta sempre la bassa dall'alta giurisdizione (18).

Digitized by Google

Tutte le concessioni di vassallaggi, nelle quali ci siamo avvenuti in quest'epoca, contengono ancora espressamente la facoltà di potervi amministrar la giustizia. Quando fu conceduto il villaggio di Mandanici nel 1100, e fissati i servizj che dovesse prestare al nuovo barone, fu parimenti a questi accordato il dritto di giudicare e condannare quegli uomini che ivi abitassero, riserbandosi il principe solamente la cognizione dei delitti di alto tradimento e di omicidio: la stessa facoltà con la limitazione istessa fu data nel 1105 al signore della terra Gala, e più chiaramente è detto nella concessione fatta nel 1117 del villaggio di Agrilla, che il signore avesse dritto sopra gli uomini ivi abitanti, ove cadessero in alcun fallo, di poterli tenere prigioni, e punirli con pene corporali, eccettuandone solamente la pena dell'omicidio (19). Adunque se nell'atto di concedersi una qualche popolazione in signoria gli si congiungea il dritto di amministrarvi giustizia, è chiaro che questo dritto derivava da una espressa e separata concessione del principe, e non era compreso nel diploma dell'investitu-

Digitized by Google

ra. Nei diplomi sin ora accennati ei pare che sia stato ristretto nei soli limiti della competenza civile, ma non mancarono di quelli con la facoltà di esercitarvi la giurisdizion criminale.

Se hanno luogo le congetture da noi proposte di sopra a dimostrare, che gli stratigoti ebbero in quest'epoca la giurisdizione istessa che fu indi attribuita ai giustizieri, e i vicecomiti quella dei bajuli, e se i primi furono istituiti ad amministrare la giurisdizion criminale, e i secondi la civile, osservando noi in questi tempi lo stratigoto del conte di Siracusa, e quello del conte di Butera, e lo stratigoto del vescovo e signor di Catania (20), si può ben raccogliere, che a queste grandi signorie era stato conceduto il dritto della giustizia criminale, che per mezzo dello stratigoto come luogotenente del conte vi si amministrava, e nelle altre baronie amministravano la giustizia civile a nome dei baroni i lor vicecomiti. Veramente non è nuovo nella storia del nostro dritto, che ove dal principe concedeasi ad alcun privato la *stratigozia* sopra una popolazione, che gli si donava in signoria, era lo stes-

so che concedergli il mero impero e la giurisdizione criminale (21): ma noi possiamo più chiaramente confermare questo argomento dalla qualità della giurisdizione, che vedesi in alcuna delle anzidette signorie esercitarsi.

Quando fu conceduta nell'anno 1092 la città di Catania e il castello di Jaci al vescovo ed abbate di quel monistero, gli fu data nell' atto istesso la facoltà di esercitare tutti i *terreni giudizj in tutta la terra soggetta al monistero e nei porti e nel littorale*. Questa forma di concessione annunzia pure amplissima autorità: or che essa spezialmente abbracciasse la cognizione delle cause criminali dimostrasi primieramente, che in un processo del 1266 fu provato per varj documenti e in forza di privilegj e di testimonj, che quel vescovo era nel possesso di giudicare delle cause criminali nei luoghi anzidetti. Ed allorchè nel 1295 quel vescovo e il suo capitolo concedono a Ruggieri di Loria la terra e il castello di Jaci, trasferiscono ancora in lui il mero e misto impero e il dritto di giudicare le cause civili e criminali per la ragione, che la chiesa avea antichissimo possesso di

Digitized by Google

tal dritto (22). Poste le quali cose, essendosi già dimostrato di sopra, che era in questi tempi costituito uno stratigoto in Catania, egli adunque può fondatamente conchiudersi, che questi come luogotenente del vescovo quella giurisdizione per tutti i luoghi, ove il vescovo avea signoria, amministrasse.

Quanto noi veggiamo di essersi allora accordato al signor di Catania in tutte le terre di suo dominio ei parmi una immagine del modo come furono dal conte Ruggieri costituite in Sicilia le grandi signorie. Certamente in forza della prima concessione, per cui l'abbate Ambrosio fu dal conte investito di Lipari, fu abilitato nel seguente secolo Stefano vescovo e signor di quell'Isola ad esercitarvi pari autorità, imperciocchè ei stesso frequentemente rendea giustizia nel vestibulo della maggior chiesa di Lipari, e di ordine suo eran tratti in prigione alcuni, che erano giudicati rei tra i liparoti, ed essendo nella carta del giudicato sottoscritto Tommaso stratigoto di Lipari, fa argomentare che quel vescovo con l'assistenza del suo stratigoto ivi la giustizia criminale ammi-

nistrava (23). Parimenti Tancredi il conte di Siracusa annunzia nei suoi diplomi assai grande autorità, e in atti di giurisdizione adopera e i suoi baroni e il suo stratigoto, quasichè quelli componessero l'alta corte del contado (24). Richiamisi a questo luogo, che le or nominate tre grandi signorie di Catania di Lipari e di Siracusa ebbero accordata la facoltà di esigere i dritti doganali di mare nei territorj dei lor dominj, ed or pare, che la istessa giurisdizione sia stata ugualmente lor conceduta. Che se alcuno sospettar volesse, forse tante prerogative essere state solamente personali, e non già dritti e qualità di quelle signorie, e che avessele date il conte alla sola persona di Ambrosio, perchè da lui tenuto assai caro, e a Tancredi, perchè della famiglia sovrana, è quì da riflettersi, che le stesse prerogative furono concedute non solo al vescovo Angerio, che fu il primo signor di Catania, ma a tutti i suoi successori, dimodochè attribuì allora il conte Ruggieri questi dritti non già alla persona, ma alla signoria: e noi venghiamo ora di dimostrare, che di fatto a beneplàcito del principe i.

successori gli esercitarono, e certamente in forza delle prime concessioni, imperciocchè ad esse contemporanei compariscono gli stratigoti come luogotenenti di coloro, che furono i primi investiti delle anzidette signorie.

Adunque furono in modo nel nuovo governo normanno disposte le popolazioni tutte dell' Isola relativamente agli ordini giudiziarj, che di quelle soggette al principe immediatamente avea ciascuna il suo vicecomite, e molte di quelle come comprese in unico distretto erano governate da un solo stratigoto, e l' uno e l' altro eravi costituito dal principe immediatamente. Nelle popolazioni concedute in signoria, se i baroni non aveano ricevuto che il solo dritto di amministrare la giustizia civile, per ciascun vassallaggio costituivano un lor vicecomite; ma se era stata loro accordata la giurisdizion criminale, oltra il vicecomite che era in ogni vassallaggio, per tutti diputavano un sol stratigoto. Così noi veggiamo nel vicino continente in tempi assai vicini a quest' epoca, che il signore dei castelli di Gesualdo, di Paterno, e di Frigento nomina il suo stratigoto come ma-

gistrato unico per tutte le sue signorie, e nomina insieme il vicecomite di Paterno come magistrato proprio di quel vassallaggio (25).

CAPITOLO SESTO

Dritti di sovrana prerogativa, e podestà del Principe sopra tutti gli ordini dello stato. Se mai il conte Ruggieri avesse stabilmente costituita una corte suprema. Consigli pubblici, ai quali erano ammessi principalmente i prelati ed i nobili.

Chi potè supporre un dritto nativo e una certa indipendenza nel titolo di possedere i feudi in Sicilia in quest' epoca, e ammise nel tempo istesso una generale subordinazione, non ebbe la più vera intelligenza del dritto pubblico dei tempi, conciosiacchè dappertutto in quella stagione la dipendenza feudale formava l'unica base della subordinazione politica (1). Erano veramente i costumi pubblici e i governi così fatti, che senza un feudal legame assai difficilmente poteasi allora pretendere ad una

qualunque soggezione; e alla totale debolezza della potenza politica, e alla mancanza assoluta di subordinazione non erasi altrimenti potuto supplire, che con l'omaggio e col giuramento di fedeltà, sì sacro massimamente presso i popoli barbari, e su cui era fondata la dipendenza feudale. In somma in vece di potersi riconoscere allora sudditi e monarca, non si sanno trovare che vassalli e sovrano. Se nonchè queste nuove istituzioni poteano concorrere ad assicurare nel principe una certa generale autorità, e una soggezione da parte di tutto il corpo dei vassalli, imperciocchè l'investito di un feudo essendo l'*uomo* e il vassallo del suo concedente, e dovendogli prestar più servizj, ed oltracciò prestandosi questi da alcuni feudatarj al loro barone, dai baroni al lor conte, e dal conte al sovrano, è chiarissimo, che questi ordini nella nativa istituzione loro poteano esser diretti a mantenere una certa general dipendenza. Ciò è da supporsi più spezialmente in Sicilia in quest'epoca, in cui il benefizio delle concessioni era assai recente, e Ruggieri, che ne era il sovrano, potea e sa-

pea far valere i suoi dritti gagliardamente.

Dritti di sovrana prerogativa, e podestà del principe sopra tutti gli ordini dello stato.

Se gli scrittori dei tempi non ci avessero questo principe rappresentato come savio ed avveduto e valente signore, le sue magnanime gesta, e più di ogni altro la storia del suo governo, e i saldi principj di dritto, secondo i quali ei dispose il reggimento del nuovo suo imperio, cel farebbero assai manifesto. Quanto ei fece ed ordinò e fu esattamente eseguito dai nuovi suoi sudditi, dimostra chiarissimamente che ei stese la sua autorità oltra i termini della potenza feudale, e che seppe con franca e sicura mano esercitare i più alti dritti della sovrana prerogativa, i quali o non conosceano allora gli altri governi, o assai timidamente e a passi lenti si attribuivano. Che se nel reame di Francia in quel secolo credeano i più potenti baroni aver dritto d'intimar guerra, e di coniar moneta nei loro dominj, e non riconosceano ai lor giudicati una superior competenza nel re; se i primarj tra i franchi nel reame di Gerusalemme ebbero accordata la zecca nel principal luogo delle lor signorie, e se gli stessi baroni del ducato di Puglia nello strepito

delle armi sin d'allora tiravano manifestamente ad una qualche indipendenza, non che seppe Ruggieri ottener nell'Isola una generale sommessione, ma riputò quei dritti, ed ei solo gli esercitò come prerogative sue proprie, e come qualità del principato. Difatto non veggiamo in Sicilia guerra o altra spedizion militare, che non abbia ordinata il conte, tali furono quelle per Malta, per Cosenza, per Amalfi, per Capoa: non veggonsi altre monete siciliane di quel tempo, che le sole segnate del nome del conte; nè altri trattò mai con le potenze straniere di alleanza o di pace, che il conte, tale fu il trattato che Ruggieri conchiuse con Tamim signore di Tunisi (2).

Or questi atti di sommo impero, e queste funzioni di potenza politica espressamente annunziavano una ben fondata autorità nell'interno governo dell'Isola; e certamente quella, che seppe attribuirsi il conte Ruggieri, non poteva esser maggiore, attesa massimamente l'oscurità, nella quale giacevasi allora la scienza della legislazione, e del dritto pubblico, e atteso che finalmente non furono che un secolo

dopo nelle due famose diete di Roncaglia e di Costanza riconosciute più presto che fissate generalmente alcune delle supreme prerogative del principato. Tra esse la più oscura, e la quale non solo non fu recata al suo vero lume, ma di cui niuna menzione fu fatta nelle sopraccennate diete, siccome nel libro seguente dimostreremo, erasi allora quella che spetta al principe di potere ei solo ordinare e pubblicar leggi, alla cui norma lo stato tutto e i dritti e le azioni dei sudditi tutti, eziandio dei più potenti, si debbon comporre: or noi veggiamo non da altri in quest'epoca una tal facoltà che dal solo Ruggieri esercitata. E'quì da ricordarsi, che presso al 1161 i baroni e i principali signori del reame siciliano raccoltisi ed afforzatisi in Caccamo, e quasichè minaccianti, sotto il primo Guglielmo riclamavano, perchè fossero ad essi restituite quelle lodevoli costumanze e quegli statuti, che avea il duca Roberto introdotti, e il suo fratello Ruggieri autorizzati. E comunque si vogliano intendere le parole *statuti* e *consuetudini* adoperate dal Falcando, che questi fatti riferisce, o per leggi politiche e

consuetudini feudali, o per libertà ed esenzioni già accordate, è sempre manifesto, che da tutto il corpo dei baroni siciliani e per altro in uno stato di aperta resistenza al governo, fu poco più di un mezzo secolo dopo riconosciuto pubblicamente, che non vi ebbe in Sicilia sotto i primi normanni altra suprema autorità, che avesse potuto ordinar leggi, che il solo principe. Indi è, che ivi non si citano che i soli statuti introdotti da Roberto Guiscardo; e perchè apparisse, che aveano quelli in Sicilia tutto il vigore, è notato espressamente, che il conte Ruggieri, il sovrano dell'Isola, aveali autorizzati e confermati (3).

E nel caos delle giurisdizioni e dei dritti, per cui all'autorità del principe non prontamente ubbidiano come era lor dovere i privati, dei quali dritti in altri luoghi impunemente alcuni se ne usurpavano la competenza e l'esercizio, non fu picciol passo, e fu certamente gran senno del conte l'aver dichiarato, che il dritto di giudicare dei delitti di alto tradimento e di omicidio, e la facoltà d'imporre pene di morte e di sangue, erano giurisdizioni supreme e

dritti di *Maestà*, il cui esercizio ad una autorità da lui immediatamente costituita e alla corte sovrana ei riserbava (4). Le quali massime egli annunziò sempre nelle concessioni dei vassallaggi per dimostrare, che non solo per la giustizia civile e per le cause minori, ma molto più per la criminale facea mestieri un'espressa concessione del principe. E quantunque in alcune delle epoche susseguenti siesi recato in moltissimi articoli a maggior perfezione il nostro dritto pubblico; in che si adoperarono con intelligenza e con zelo sapientissimi e fortissimi re, pure intorno a questo articolo non potè sempre che solo inculcarsi il principio stabilito la prima volta dal conte Ruggieri, e dirò così radicato nelle fondamenta della costituzione siciliana, la quale in tutte le epoche ha prescritto costantemente, che ad amministrare le giurisdizioni criminali fosse necessario un particolar privilegio, ed una espressa e spezial concessione. Solo si è variato, che in alcuni tempi sono state tali concessioni assai limitate e ristrette, e in altri più larghe e abbondanti, siccome può congetturarsi di quest' epoca, in cui

Digitized by Google

le circostanze consigliavano di costituire in più luoghi l'ufficio di amministrare la giustizia criminale, sì perchè in un dominio tutto nuovo fosse presente alle popolazioni di fresco sottomesse un'autorità, che con più forza e maggiori dritti vi soprastesse, sì perchè non essendo ancora stabilmente ordinate le curie superiori, non aveavi magistrato certo, a cui per gli più gravi delitti ricorrer si potesse. E forse dall'abbondanza di tali giurisdizioni accordate nella presente epoca ai contadi e alle grandi signorie nacque la severità del governo di appresso su tale articolo, siccome a suo luogo sarà manifesto.

Egli è chiaro, che il solenne esercizio di questi dritti, e l'espressa attribuzione fattane alla potenza sovrana supponeva naturalmente, che era nell'Isola riconosciuta generalmente l'autorità del principe, cui le persone più ragguardevoli e i primi ordini dello stato eran soggetti: il che più fatti dimostrano apertamente, e in prima le contese allora insorte tra tutto il corpo dei baroni e dei vescovi. Era stabilimento già ricevuto come legge universale in quel

secolo, che doveansi alla Chiesa le decime, e i normanni religiosissimi principi prestaronle tosto dalle rendite degli acquisti, che venian facendo in Italia; nel 1080 aveale assegnate espressamente alla chiesa di Salerno il duca Roberto (5), e il conte Ruggieri dopo la conquista dell' Isola donò alle chiese le decime di tutte l' entrate, che ei riscuoteva dai luoghi di suo immediato dominio (6). Ei pare, che vi abbia ancora indotti i baroni, senonchè può sospettarsi, che abbiano questi voluto ritenere le decime, e tutte particolarmente applicarle al mantenimento delle chiese e cappelle dei lor castelli e villaggi senza niuna ingerenza dei vescovi, e che i vescovi tutte per loro abbianle pretese, con farne poi quella distribuzione e quell' uso che lor fosse a grado. Il conte di sovrana sua autorità compose in Mazara questa controversia e decise, che ai vescovi appartenessero tutte le decime delle rendite dei baroni compresi nella loro diocesi, ma doveano poi assegnarne la terza parte al mantenimento delle cappelle e delle chiese, che fossero nelle terre e nelle castella dei baroni; ed altri prov-

vedimenti ordinò intorno ai cappellani di esse chiese, e al dritto di eleggerli, e alla soggezione che dovessero questi prestare al proprio vescovo (7). Gli stessi stabilimenti per le decime prescrisse il conte ai baroni di Calabria nel 1096 (8).

Altri fatti concorrono a dimostrare questa universal dipendenza, e massimamente delle più potenti persone dello stato, le quali non conoscevano vie di fatto o guerre private in caso di pretese o di controversie, che tra essi insorgessero, ma per tutti imploravasi ed esercitava i più alti dritti la suprema autorità e l'imperio del principe. Erano state antiche contese di confini per gli loro rispettivi domini tra il signore di Raalbuto, che era il vescovo di Troina, e il barone del castello di Argirò, detto Licraris. Il conte Ruggieri avea nel 1098 diputato a fissar quei limiti Cicco da Pozzuoli, Giuseppe da Gagliano, Filippo Vestiarite, e Basilio Macellaro: fu poi riprodotta la questione nel governo di Adelasia, la moglie del conte, la quale ne commise il giudizio ad alcuni baroni, e ciò furono Roberto Avanello, Rug-

gieri de Monbrai, Raul de Belbas, e Roberto Berlais. Questi condottisi sul luogo istesso della contesa, e nell' atto di verificare i confini per mezzo dei testimonj e della considerazione oculare, presenti i due contendenti, disse un di loro, ossia il barone di Argirò: *Io partirò questi confini con la mia spada*. Ecco il linguaggio della prepotenza feudale. Ma ne fu tosto gravemente ripreso da Roberto Avanello e da altri, e continuato il giudizio, fu la causa legalmente decisa da coloro, a cui la suprema podestà aveala commessa (9). Or comechè questo fatto sia avvenuto dopo la morte del conte, e nel governo di una donna, e nella infanzia di una nuova signoria, le quali circostanze potean favorire una mancanza di subordinazione, pure dimostra chiaramente, che la potenza politica era stabilita si fermamente, che non per mezzo della forza, ma per le vie legali e giudiziarie veniva da tutti riconosciuta e ubbidita. Altri parecchi casi potrebbero addursi a questo luogo, in cui nelle dispute dei primarj personaggi non altri interponeasi a deciderle assolutamente, che l'autorità del sovrano.

Tale fu la questione tra i baroni di Bova e della Mendola in Calabria, che era appartenenza della Sicilia, e per quella costituì il conte una corte di nobili sul luogo, i quali poi composero i due baroni in amichevole concordia (10).

Se mai il conte Ruggieri avesse stabilmente costituita una corte suprema.

Veramente risulta manifesto dalle memorie di questi tempi, che tutta dipendeva dalla sovrana podestà del principe la costituzione e la distribuzione in Sicilia dell' autorità giudiziaria, ondechè da quella venia poi comunicata ogni giurisdizione, e non ven' era in tutto lo stato alcuna indipendente. Già nei luoghi del demanio i vicecomiti e gli stratigoti erano eletti dal principe immediatamente; nelle baronie per deputarvi i lor vicecomiti ne riceveano di ordinario la facoltà i baroni insieme con la investitura; e a potervi costituire gli stratigoti avean bisogno di una espressa concessione. Quando poi dovea provvedersi ad appelli e a richiami, a casi straordinarj, ed a questioni di persone privilegiate, faceasi ricorso al sovrano, che delegava giudici straordinarj a terminarle. Dee quì considerarsi, che volendosi ragionare sopra i soli

monumenti contemporanei, non possono riconoscersi in quest'epoca stabilmente costituiti in Sicilia, che i soli vicecomiti e stratigoti come magistrati di prima istanza, e forniti di una giurisdizione ristretta dentro al territorio del governo loro; e in niun luogo appariscono magistrati di competenza superiore, e per sistema diputati a ricevere appelli e richiami dei magistrati locali; e molto meno apparisce una corte sovrana stabilmente costituita ad esercitare una giurisdizione suprema ed universale. E' sì vero che questiufficj in tal forma disposti non possono ripetersi dai tempi del conte, quanto la prima istituzione di essi attribuiscesi fondatamente al suo successore al secondo Ruggieri. Noi dimostreremo a suo luogo, che questi creò i giustizieri e i camerarj come magistrati provinciali, i primi per l'amministrazione della giustizia, e i secondi per le cose economiche, i quali avean dritto di conoscere degli appelli e dell' amministrazion dell' ufficio dei rispettivi magistrati locali compresi nel distretto della lor provincia; e quel principe il primo istituì una corte suprema e stabile, composta dal maestro

giustiziere e da più giudici, perchè ai magistrati locali, ed ai provinciali, e ad ogni ordine di persone per tutto il reame soprastesse. Le quali operazioni del re Ruggieri, e massimamente la stabile costituzione di una corte sovrana, furono rappresentate dagli storici del tempo come novità la prima volta introdotte da quel re, e come provvidenze tutte sue proprie, e cui niuna disposizion simigliante erasi preparata nel governo del conte.

Costumavasi allora generalmente, ed era già praticato sin da tempi antichissimi e in Francia e in Italia, che deputavano i principi alle volte giudici straordinarj con amplissima autorità per visitar le provincie, ed amministrarvi una giustizia superiore, ed ascoltare i ricorsi del popolo, con poter sindacare i giudici ordinarj, e sino a ricevere doglianze e richiami contro gli stessi conti e i più grandi signori: furono quelli detti *Messi reali*, *Regj Delegati*, *Missi discurrentes*. Sino al secolo undecimo si ha memoria che sieno stati tuttora inviati quei messi, pure continuarono sempre i giudici delegati per cause particolari. Or questi messi

reali, questi regj delegati straordinarj deputati a visitar le provincie avean sembianza di una corte sovrana costituita al bisogno, e siccome giudicavasi opportuno alle circostanze e alle querele dei sudditi (11). Secondo un tal sistema governossi il conte in Sicilia. Veramente incontransi più casi in quest'epoca, in cui dovea porsi in esercizio alcun atto della sovrana autorità, ed era l'occasion propria di darsi a vedere una curia suprema; ma questa non altrimenti veniva costituita, che da persone per quel solo caso delegate ad amministrare giustizia a nome del principe, e che l'autorità sovrana per quel solo caso rappresentavano, a cui essendosi provveduto, ritornavano nella condizion di privati. Ciò argomentasi chiaramente dai giudicati che abbiamo per la Sicilia in quest'epoca. La contesa tra il signore di Raalbuto e il barone di Argirò fu terminata per due atti giudiziarj, il primo sotto il conte Ruggieri, il secondo nel governo di sua moglie Adelasia, e in ambi questi giudizj non furono che nobili delegati a definir la contesa: parimenti più nobili del luogo deputò il conte, quando

insorse controversia tra due baroni di Calabria. Adunque la corte suprema non era nè stabile nè permanente nè di persone certe, ma delegavane il principe l'autorità secondo il bisogno, e nei casi privilegiati e straordinarj (12). I casi poi di appellare al sovrano, e di richiamarsi dalle giustizie locali erano assai limitati e ben radi; imperciocchè viveasi allora con le costumanze più presto che con le leggi scritte, ed era assai semplice la forma rituale di procedere nei giudizj, siccome di sopra nel capitolo terzo si è dimostrato,

Raccogliesi ancora manifestamente dagli anzidetti giudicati, che essendo tra nobili e baroni il litigio, altri baroni erano diputati a terminarlo. In questo modo fu provveduto alla contesa tra i signori di Raalbuto e di Argirò; ed allorchè insorta question di dominio tra due baroni di Calabria, il conte ne delegò la conoscenza ad alcuni nobili uomini del luogo, questi nell'atto del giudizio assumono il nome e la qualità di giudici, e a nome loro il giudizio procede, e da essi soli riconosce la sua autorità. Adunque per le liti dei nobili costi-

Digitized by Google

tuivansi a voler del sovrano le corti in Sicilia secondo tutte le forme e le prerogative feudali, perciocchè trattandosi di dovere essere giudicati baroni, baroni ancora, siccome quelli che erano i lor *pari*, erano i giudici competenti, e una corte suprema sotto il supremo signore, da cui tutti ugualmente *teneano*, componeano per le persone del loro ordine (13). Avvenne nel governo di appresso, che stabilitosi un più perfetto sistema di monarchia, fu ancora prescritto, che alle curie dei pari i magistrati come assessori e consiglieri necessarj assistessero.

Consigli pubblici nei quali erano principalmente ammessi i prelati ed i nobili.

Veramente non solo in forza delle consuetudini feudali era un privilegio, che il sovrano giudicasse criminalmente o civilmente alcuno dei suoi baroni e dei suoi ligj uomini con l' intervento e il consenso degli altri, ma l'assistenza alle corti sovrane era un dovere e un servizio annesso al grado e alla qualità di barone e di feudatario. Le stesse consuetudini feudali prescriveano che „ coloro i quali devono servizio personale o di cavaliero o di sergente per gli feudi che tengono devono far

terminazione, cognizione, e ricordi di corte; se il signore commette di farli, e devono andare a vedere l'assassinamento e l'omicidio, se il signore lor commette di andar come corte, e far le ambascerie che il signore commetterà ad essi per tutto il reame, e devono servizio di andare a far divisioni di terreni e di acque tra le persone che sono in differenza, quando il signore commette di farle, e devono fare inquisizione e vedere i segnali dei terreni, e d'altre cose qualunque si siano, che il signore comanda loro di veder come corte, e debbono servizio di far tutte le altre cose che gli uomini di corte debbono far come corte, quando li comanda il signore (14). „ Queste consuetudini fissarono in processo di tempo la forma delle assemblee pubbliche di ogni nazione: imperciocchè quantunque i popoli settentrionali sin dalle foreste germaniche avessero portato quest'uso di trattare in comune intorno a cose d'interesse pubblico (15), pure dopo lo stabilimento di quelli nei varj stati di Europa introdottisi gli ordini e i servizj feudali, per questi titoli fu fissato per obbligo d'intervenire ai

grandi consigli, e fu quindi creduto avere i nobili e i feudatarj il privilegio di consultare: per la qual cosa si ridussero infine le assemblee pubbliche e i parlamenti in forma di composizione feudale; e tutta la pubblica rappresentanza venne a ristringersi ai soli prelati ed ai nobili. Noi più distintamente ragioneremo appresso della costituzione dei nostri parlamenti, e delle persone che erano abilitate ad intervenirvi, e del tempo in cui vi furono ammessi i comuni, la scarsezza dei materiali di quest'epoca ora non ci permette di trattare tanti e sì gravi argomenti; solo dalle memorie rimasteci è indubitato, che il governo del principe era di ordinario assistito da un consiglio dei suoi ligj uomini, ossia da coloro che da lui teneano feudi e baronie; e che nelle più interessanti discussioni chiamavasi un consiglio pubblico, ma questo era di ordinario rappresentato dai prelati e dai nobili. Noi quì non facciamo che accennar solamente le prime ed informi origini del nostro parlamento, riserbandoci a luoghi più opportuni di rischiararne successivamente la forma più compiuta le vicende e i progressi.

Digitized by Google

Si ha memoria di un consiglio ragunato nella real cappella di Messina nel 1113 dalla contessa Adelasia, amministrando essa il governo a nome del suo picciol figliuolo il secondo Ruggieri. Trattossi della elezione del vescovo di Squillaci, e della unione che volle farsi a quel vescovado della chiesa di S. Maria della Roccella; vi furono chiamati Angerio vescovo di Catania, Arnaldo vescovo di Policastro, e dei baroni, Roberto Borello, Gilberto di Lecce, Guglielmo di Altavilla, Tancredi di Siracusa, Goffredo di Ragusa, ed altri. Fu quindi di ordine sovrano fatta la elezione, e disposta quella unione, e scrittone l'atto autentico, da cui raccogliesi quali persone scegliesse il principe per assisterlo nel suo consiglio di stato (16). Le persone dell'ordine istesso componeano i più solenni consigli, ossia le grandi assemblee, ma allora i prelati e i baroni tutti e la maggior parte di essi erano citati per ragion di servizio ad intervenirvi. Del che argomento chiarissimo se ne può derivare in quest' epoca da quanto fu praticato nei primi tempi del governo del secondo Ruggieri, ossia quan-

do fu stabilito a voto generale, che ei deposto il titolo di duca dovesse innalzarsi a dignità di Re, e incoronarsi in Palermo. Questo gravissimo articolo fu trattato primieramente in un parlamento tenuto in Salerno, ove furono presenti i più insigni prelati e i primarj signori, e dopo averlo discusso ed esaminato, finalmente ad uno animo tutti conchiusero, e ne pregarono Ruggieri istantemente, che ei dovesse assumere il titolo di Re di tanti suoi dominj, e incoronarsi in Palermo, perciocchè era questa città la metropoli della Sicilia, e coloro che anticamente aveano la Sicilia dominata, aveanla con titolo di Re signoreggiata. Un'altra assemblea ragunò quindi Ruggieri in Palermo, ove fu più generale e più solenne il concorso, essendo in essa intervenute da ciascuna provincia le persone più distinte per dignità e per onori, e ripigliatosi e propostosi di nuovo lo stesso articolo, fu parimenti risoluto, che ei dovesse assumere la real dignità e prendere la corona in Palermo (17). Questi fatti dimostrano apertamente, che i consigli pubblici ossia i parlamenti erano di ordinario composti da pre-

lati e da nobili. Pure è da avvertirsi a questo luogo, che avvegnachè gli uni e gli altri vi assistessero quasi per obbligo e per ragion di servizio, e fossero essi riputati come i consiglieri ordinarj, pure l'intervento in tali assemblee non era così strettamente chiuso e limitato, che non potesse il principe altri chiamarvi, che non fossero prelati o feudatarj. Noi veggiamo che nel suddetto parlamento di Salerno non solo furono convocati i conti i baroni e i più grandi signori, ma vi chiamò Ruggieri ecclesiastici peritissimi, e intendenti persone, e quegli uomini di virtù conosciuta, che a lui piacque di convocarvi: e nella più grande assemblea tenuta immediatamente dopo in Palermo non solo è fatta menzione che vi furono invitati coloro che erano in dignità in podestà e in onore costituiti, ma in copiosissimo numero i men distinti, e coloro che ei volle tra i suoi sudditi privilegiare (18). Certamente non potendosi pretendere allora dai nobili che il solo valore, assai saviamente giudicarono i nostri Re sin dalla fondazione della monarchia, che uomini pratici e virtuosi, e di lettere dotti e

di dritto, quasi a preparar le materie e a dilucidarle, come periti e soli consiglieri competenti, fossero ammessi nei parlamenti, e nelle deliberazioni più serie adoperati.

CAPITOLO SETTIMO.

Relazioni politiche dei Sovrani di Sicilia di questi tempi con le potenze straniere. Con gl' imperadori di Costantinopoli. Coi re musulmani di Africa, e trattati con essi allora conchiusi. Coi romani pontefici, ove delle investiture e della legazione. In che senso era riguardato in quest' epoca il conte di Sicilia come uomo *del duca di Puglia.*

Quando voglia considerarsi, che il conte Ruggieri, pago degli stati suoi di Calabria e di Sicilia, nè di lontane conquiste, nè delle cose di oltra mare in niun conto giammai si travagliò, non possono non riconoscersi che ben meritati gli elogj degli scrittori contemporanei, i quali non pure di gagliardia e di prodezza, ma come principe di savio consiglio commendaronlo

giustamente. La Sicilia era da per tutto ripiena non solo di arabi, del nuovo giogo impazienti, e cui i musulmani della vicina Africa aveano più volte eccitati a tentar cose nuove, ma di greci ancora, dei quali parimenti era la Calabria popolatissima, ed oltrachè eran questi di fede sospetta e leggieri, anche gl' imperatori di Costantinopoli in tempi assai vicini, e massimamente con la spedizione di Maniace, sotto cui aveano militato gli stessi normanni, avean fatto sentire i lor dritti e la lor potenza. Ruggieri adunque posto in mezzo a tali circostanze si applicò solamente a mantenersi e a fortificarsi nei già fatti acquisti. Che se egli assai volentieri prese parte nelle guerre di là da Reggio, da una parte ei teneva occupati i saracini di Sicilia, dei quali grandissimo numero seco portavasi in quelle spedizioni, e dall' altra mentre dava potente soccorso a quei di sua famiglia, la sicurezza di essi contribuiva alla tranquillità del suo stato: per altro i molti servizj da lui prestati ai duchi di Puglia gli valsero, che egli ne ottenne in ricompensa la metà di Palermo, e dei castelli di Calabria, dei quali

l'altra metà ei signoreggiava, col disegno certamente, che nel ricinto dei suoi dominj non fosse estranio sovrano, che alcuno stato vi possedesse indipendentemente. In questo modo Ruggieri, niente vago di lontane conquiste, con saviezza e felicità maravigliosa aggrandì il suo imperio e lo rinforzò.

Or questa condotta fece il principal nerbo della sua potenza, e diede a lui nome grandissimo, ed estesa riputazione alla sua signoria. Ne è di ciò chiarissimo argomento, che lui morto, e lasciata al reggimento dei suoi stati sua moglie Adelasia, comecchè le cose da principio si amministrassero a nome del picciol Simone, e indi seguisse una lunga minorità del secondo Ruggieri, pure non vi ha memoria, che in un dominio tutto nuovo fosse avvenuto disturbo o movimento alcuno. Tanta era la potenza e il vigore, che avea impresso al governo il conte Ruggieri. Al contrario suo fratello Roberto, che nelle cose di Oriente tanto si involse, ed agognò pure al trono di Costantinopoli, lasciò il suo impero infermo, e la sua famiglia disunita e impotente.

Relazioni politiche dei Sovrani di Sicilia di questi tempi con le potenze straniere.

Con pari savìezza si governò il conte, e dispose le sue relazioni con le potenze straniere: e dovea egli in prima tener mente ai greci imperatori, i quali minacciavano sempre di volersi rivendicare gli antichi lor dritti sulla Sicilia: ed ai principi musulmani di Africa, che tanta parte avean presa nelle ultime rivoluzioni dell' Isola: ed ai romani pontefici, nei quali era riconosciuta un' amplissima ed illimitata autorità: ed ai duchi di Puglia, i cui stati con gli suoi fronteggiavano.

Con gl' Imperadori di Costantinopoli.

In riguardo ai primi, egli è spezialmente da notarsi, che il conte Ruggieri par che siesi nella sua condotta sottilissimamente studiato di dissimulare ciò che potesse avere o supporre una qualunque relazione con gl' imperadori di Costantinopoli. Primieramente delle sue conquiste favellando, protestavasi sempre di aver sottratti i siciliani dalla tirannide dei saracini, e non fece dei greci in niun luogo motto niuno. E' da riflettersi ancora, che ove suo fratello Roberto portò più volte la guerra fin nel centro del greco impero, non si vede che abbialo seguito Ruggieri, o che esercito alcuno

o altro ajuto da Sicilia vi abbia mandato: in guisa tale che la principessa Anna Commena, la quale di queste spedizioni distesamente scrisse, e straziò tanto Roberto e il di lui figliuol Boemondo, del nostro Ruggieri non mai favellò. E quando ei volle soggette alla Sede apostolica romana le chiese tutte di Calabria e di Sicilia, dal trono costantinopolitano sottraendole, e costituì un archimandrita come pastore e prelato di tutti i greci monisteri dei suoi dominj, non che le disposizioni ecclesiastiche ma seguì ancora in ciò fare una ragion di stato, onde che fosse tolta ogni comunicazione e qualunque occasione di lontana ingerenza, che potessero avere coi suoi sudditi gl' imperatori di Costantinopoli. In somma consideratasi la condotta di Ruggieri, può assai probabilmente argomentarsi, che egli abbia a disegno le sue mire rivolte a far che la memoria se ne andasse e fosse isdimenticata ogni relazione coi greci imperatori.

L' Africa ossia quella parte di essa, che avea formata tutta la dominazione degli Aglabiti e dei Fatemiti, era da assai tempo indie- Coi re musulmani di Africa e trattati con essi allora conchiusi.

tro dai principi Zeiridi signoreggiata. Quando il Fatemita Moez, conquistato l'Egitto nel 971, ivi deliberò di trasferire la sua real sede, pria di partirne investì di tutta l'Africa Gioseffo figliuolo di Zairo, che avea fabbricato e popolato Aschir, e fattosi in quelle provincie grandissimo nome, ed era assai benemerito dei re fatemiti (1). In forza della investitura era obbligato Gioseffo e i suoi successori di fare omaggio dell'Africa ai califi di Egitto, e da essi riconoscerla, con riceverne le vesti della dignità, il vessillo, il diploma della investitura nell'atto della successione, e principalmente che di quelli per tutta la dominazione africana nelle preci pubbliche dovea farsi menzione: le quali cose tutte costituivano le prerogative sovrane e gli imperatorj dritti del Califato (2). In somma l'Africa potea considerarsi allora come un feudo di prima dignità, che riconosceva per supremi signori i califi fatemiti di Egitto (3). Non è di questo luogo il riferire, come nel 1043 Moez discendente di Gioseffo, negatosi di prestare a quelli il debito omaggio, abbia riconosciuta l'autorità dei califi Abbassidi, e le

guerre che per questa cagione indi seguirono: dee solamente quì ricordarsi, che presso a questi tempi e più precisamente nel 1054 gli Zeiridi governavano indipendentemente l' Africa, ossia una diramazione di quelli, che fu la dinastia degli Amaditi, dominava la provincia Bizacena, Aschir, Tahorta, Dabena ed altri paesi, e i successori di Gioseffo avean signoria nella provincia di Kairwan, e in Tunisi, Mahadia, e in Tripoli, ove già nel 1061 regnava Tamim (4).

Dee ancora notarsi a questo luogo, che quando dissoluto il governo i più potenti tra gli arabi siciliani si divisero l' Isola in molti emirati indipendenti, non si ebbe più ricorso ai fatemiti di Egitto, ma da indi in poi gli zeiridi re di Kairwan e di Tunisi cominciarono a prendervi parte: di fatto sappiamo, che l' anzidetto Moez nel 1035 mandò nell' Isola un esercito di sei mila africani, e non pochi di questi nel 1074 sotto Tamim vennero ad assalir Nicotera in Calabria, e Mazara in Sicilia nel 1075 (5).

E' già di sopra assai chiaramente dimostra-

to, che la Sicilia era da per tutto popolata da saracini, e massimamente in quella parte, che è dirimpetto a mezzo giorno, e per cui è brevissimo il tragitto nell' Africa. Ruggieri adunque dovea in modo disporre le cose, ondechè quelli volendo scuotere un giogo, che assai molestamente portavano, non trovassero da fuori nè ajuti nè incitamenti. L' Egitto allora non davagli noja, imperciocchè era afflitto dalle più dure calamità quell' impero, e non solo da terremoti e da inondazioni, ma anche da fierissima fame, e da furiose discordie, che aveanlo miseramente dilacerato (6). Quindi Ruggieri dell' Africa solamente occupossi, e perchè i saracini dell' Isola non vi facesser sù disegno, conchiuse un trattato di pace con Tamim, e quello ei volle sì religiosamente osservato, che quando i pisani assediarono Tunisi; e invitarono il conte a tale impresa, ei si negò per non violar l' amicizia, che avea a quel re promessa (7): anzi nel 1121 il secondo Ruggieri spedì un suo ambasciatore ad Alì, successor di Jaja, figlio di Tamim, a rinnovellare gli antichi trattati di pace, che già sussistevano tra le due potenze (8).

Coi romani pontifici, ove delle investiture e della legazione.

I romani pontefici, come i rappresentanti della prima dignità ecclesiastica, erano i capi e i supremi pastori della chiesa universale: e l' amplissima loro autorità tanto più volentieri riconobbero i nostri normanni, quanto con essa venian discreditando la greca imperial polizia. Aggiungeasi a questi titoli sì venerabili, che era costumanza generalmente ricevuta in quel secolo di contrarre alleanze e patteggiare sicurezza e difesa implorando la protezione dei più potenti, e promettendo ajuti e servizj nelle occorrenze. I quali usi non che avean luogo nelle investiture feudali e nelle pratiche militari, ma avveniva ancora, che alcuni di lor volontà, e senza riceverne terra o mercede alcuna, offerivansi a un potente promettendogli servizio e fedeltà, e aspettandone all' incontro protezione e difesa. Fu parimenti in questi tempi frequente vedere signori raccomandare gli stati loro e se stessi a santi a chiese ed a monisteri, dichiarandosi *fedeli* all' uso militare, e protestandosi di riconoscere dalla protezione di quelli i lor dominj: fur vedute ancora le più nobili signorie ed amplissimi regni offerirsi alla Se-

de apostolica e sottomettersi all' autorità del santo pontefice per averne benedizioni e felicità, e la sede apostolica lor prometteva all' incontro e di fatto procurava difesa.

Questo fondamento hanno le *recognizioni*, che i principi normanni del vicino continente fecero alla chiesa romana degli stati, che essi in quel tempo a lor dominio acquistarono: che se i primi normanni, Drogone conte di Puglia, e Rainolfo conte di Aversa, ebbero da principio ricorso agl' imperatori di Occidente, e furono investiti delle lor signorie dall' imperatore Arrigo (9), pure indi si rivolsero ai romani pontefici, la cui autorità era più generalmente riconosciuta, e conciliava ad essi più riputazione e maggior potenza. Ma egli è da osservarsi, che sebbene nelle conquiste di là dallo stretto avessero dai papi ricevute investiture i normanni dei loro dominj; il conte Unfredo, e Roberto Guiscardo che gli succedette, e il suo figliuolo duca Ruggieri, e il costui figlio Guglielmo, del ducato di Puglia; e Riccardo e Giordano suo figliuolo, e Roberto successor di Giordano del principato di Capoa; comecchè

nelle investiture di Unfredo e del Guiscardo siesi fatta ancor menzione della Sicilia quandochè fosse acquistata, pure da niuno scrittore nè da altra memoria si vede attestato, che quei normanni, i quali poi furono realmente sovrani dell' Isola, abbiano ricercata o ricevuta investitura alcuna dai papi; nè si può addurre alcun monumento, onde apparisca, che il conte di Sicilia abbia la chiesa romana con ligj giuramenti o con censi alcuna volta riconosciuta (10).

Altre relazioni di più importanti interessi passarono allora tra il papa e il conte Ruggieri, imperciocchè fu questi dichiarato e costituito ministro di disciplina e di giurisdizione ecclesiastica, e ne ebbe comunicate solennemente le facoltà. Aveano sin da tempi antichissimi introdotto costume i romani pontefici di spedir loro legati in varie provincie, e furono questi di più sorti: ma i più distinti, ed ai quali era conceduta più ampia e particolar giurisdizione, erano chiamati Legati a *latere*, siccome quelli che dal concistoro dei cardinali, e da coloro che sedevano a lato del pontefice da suoi con-

siglieri eran prescelti; pure ciò non impediva, che fossero alcuna volta diputate a quest' ufficio persone di niuno ordine ecclesiastico insignite, imperciocchè secondo le massime del dritto canonico essendo la potenza della giurisdizione distinta da quella dell' ordine, quest' ultima è attaccata in modo all' ordine istesso, che non può essere a quelli comunicata, che non l' hanno per loro carattere; ma la potenza della giurisdizione può essere comunicata a persone, che non sono negli ordini, ancorchè la esercitino sopra quelli che vi sono. Pure di qualunque condizione sieno state le persone diputate ad amministar l' ufficio della legazione, egli è certo che esercitavano quelle giurisdizioni, che credeansi solamente riserbate alla Sede apostolica (11).

Sin da tempi antichissimi soleano mandare i papi in Sicilia questi legati: e tostochè sotto il nuovo dominio dei normanni fu in essa il culto cattolico generalmente ristabilito, Urbano II volle quì rinovare ciò che i suoi predecessori avean prima fatto, e vi nominò suo legato Roberto, il vescovo di Troina (12), quantun-

que già ne avesse comunicate a voce le facoltà allo stesso Ruggieri, nel modo istesso che Stefano re di Ungheria presso al 1000 avea ricevuto dalla santa Sede l'ufficio della legazione apostolica. Or vedendosi Ruggieri spogliato di una podestà, che avea esercitata, egli che avea prestati molti e segnalati servizj alla santa sede, e soccorsala nelle maggiori sue calamità, e tolte tutte le chiese di Sicilia e di Calabria al trono costantinopolitano, ed aveale già restituite al romano, se ne dolse amaramente con papa Urbano in Salerno; e questi con un privilegio ivi spedito, e che trascrisse il contemporaneo Malaterra, dichiarò Ruggieri e i suoi successori legati nati della Sede apostolica, lor concedendo, che tutto ciò che poteasi fare per un legato, fosse fatto per lui e i suoi successori. E' chiaro adunque e lo stesso diploma lo attesta, che Urbano per iscritto concedette a Ruggieri quel che aveagli prima accordato a voce, e non fu esso un nuovo privilegio, ma più veramente una conferma di un possesso giusto e legittimo di un dritto, che gli era stato già conceduto (13).

Che se ora voglia più particolarmente sa-
...si qual sia stata in quei tempi la giurisdizio-
... dei legati apostolici, onde poi argomentisi
...ella attribuita ai sovrani di Sicilia lor procu-
...a dal primo Ruggieri, è quì da richiamarsi
... memoria, che Bela re di Ungheria pregò nel
...38 papa Gregorio IX, perchè gli concedesse
...fficio della legazione nelle sole terre del pa-
...io Arseno, perchè ivi potesse *limitar le dio-
..., e distinguer le parrocchie, e nella prima fon-
...ione di quelle col consiglio dei più sapienti co-
...uirvi i vescovi*, siccome per altro al suo pre-
...essore Stefano, che avea regnato in Unghe-
... presso al 1000, e quelle terre avea conqui-
..., era stato dalla Sede apostolica concedu-
... (14). Tali giurisdizioni esercitavano adun-
... i legati nel tempo di cui ragioniamo; e
...desi di fatto averle esercitate il conte Rug-
...eri nell'atto di fondare o di ristabilire le chie-
... di Sicilia, avendo egli assegnato il distretto
...lle diocesi, ed egli i vescovi costituitivi, tan-
... è vero che prima del privilegio scritto avea
...evuta a voce la facoltà di legato (15): ed
...i è quì da riflettersi, che siccome Stefano

te di Ungheria aveva ottenuta una tal facolt
per le sole terre del pagano Arsenio che ave
conquistate, ebbela parimenti il conte in Sici
lia, ove a cagione che aveanla dominata i s
racini, dovea il culto cattolico ristabilirsi. E
inoltre principale ufficio dei legati di defini
quelle cause degli ecclesiastici, che per via
appellazione avria dovuto la Sede apostolica d
finire. Or che dalle curie ecclesiastiche si p
tesse appellare al sovrano dell' Isola come le
to, e tale giurisdizione con effetto abbiasi
vuta il primo Ruggieri, è manifesto dal co
cordato che fece dopo con papa Adriano G
glielmo primo, e dalla costante ed uniforme
sciplina delle chiese siciliane per tutte le segue
ti epoche, come noi a proprio luogo dim
streremo, la qual disciplina non d' altronde p
ripigliar la sua origine, che dalla prima conc
sione fattane al conte Ruggieri. Ed egli è
cor certo, che questo ufficio della legazione
postolica conceduto ai monarchi di Sicilia
opportunissimo alla maggior potenza della
gnità sovrana, e al più tranquillo viver dei p
poli, i quali da indi in poi furono liberati d

ne molte migliaja ne aveva condotti seco il conte di Sicilia Ruggieri, *uomo del Duca* (16). Or questa espressione dee riferirsi a una pubblica e comune opinione, imperciocchè l'inglese Eadmero, essendo egli straniero in quel paese, descrivea certamente le cose, siccome pubblicamente e secondo la volgar credenza sul luogo a lui si annunziavano.

Questa opinione conservossi ancora in tempi dopo, e sino all'ultimo duca di Puglia Guglielmo, e sin sotto il secondo Ruggieri conte di Sicilia. Romualdo arcivescovo di Salerno, che scrisse la sua cronaca presso a questi tempi, riferisce all'anno 1126 come i baroni pugliesi, abusando della benignità del lor duca Guglielmo, studiavansi di suscitar discordie tra lui e Ruggieri conte di Sicilia, *suo ligio uamo* (17). E pure in quel tempo il governo della Puglia era ridotto in assai misero stato, e il nostro Ruggieri, uomo di altissimi spiriti, s'incamminava a gran passi a una maggior potenza.

Par che i conti di Sicilia non abbiano allora una tal qualità disdetta: il primo Ruggie-

ri spezialmente favella nei suoi diplomi in ... luoghi di suo fratello Roberto non solo co ... di *suo signore*, ma protestasi ancora, che ... colui era proceduto tutto il suo onore e la ... dignità (18). La stessa qualità riconobbero ... conti di Sicilia i duchi di Puglia: il duca R... gieri, figliuolo del Guiscardo, chiama il co... di Sicilia *suo fedele*, ed aggiunge, che qu... possedeva domini, che erano stati dipende... del suo ducato (19).

Una tal qualità di *uomo*, *ligio*, *fedele* ... nel senso feudale relativa, e supponeva di ... dinario la concessione di un feudo, o di ... simigliante; indi risultava l' *omínio* ossia l' om... gio, e perciò divenivasi *uomo e fedele* del ... cedente. Or da quanto noi abbiamo disc... nel capitolo secondo di questo libro dee e ... già noto il fondamento di tal qualificazio... che ai conti di Sicilia si attribuiva; questi av... posseduta la Calabria per concessione fattane ... duchi di Puglia; e per la Sicilia si sà, che ... conte Ruggieri ebbela a patto di doverla da R... berto Guiscardo riconoscere, e ne fu di f... investito con questo titolo. Le quali cose ...

biamo di sopra assai chiaramente dimostrate.

Egli è indubitato, che le parole *uomo*, *ligio*, *fedele* erano certamente vocaboli di vassallaggio, e l'obbligo della fedeltà supponeva di ordinario alcuni servizj; se non che vi ebbe tempo, ed ebbevi luoghi, in cui tutto il servizio fu ristretto al solo giuramento di fedeltà, e al puro omaggio. Se quel vincolo feudale, che avvinse i conti di Sicilia coi duchi di Puglia, avesse avuta seco annessa la effettiva prestazione di alcun servizio, si presentarono in quest' epoca più occasioni da esercitar questo dritto. Il governo della Puglia fu sempre in un certo stato di debolezza a cagione della indipendenza, a cui tiravano apertamente non pochi tra i baroni e quei popoli, e i lor duchi invitarono più volte i conti di Sicilia, perchè gli aiutassero a sottomettere i ribelli lor sudditi, ma in niuna di tante occorrenze pretesero i duchi di Puglia, che per obbligo di vassallaggio dovessero i conti di Sicilia ad essi alcun servizio; anzi con più maniere di nuove concessioni li ricompensarono sempre, quasi la gratuita e volontaria opera di quelli rimeritando.

Digitized by Google

Già di sopra si è riferito, che per questa cagione ottennero i conti di Sicilia nuovi e grandi acquisti, e il dominio di tutta la città di Palermo, e l'altra metà dei castelli di Calabria (20): dee quì solamente riflettersi, che nel 1122 volendo Guglielmo il duca di Puglia ridurre alla ubbidienza il conte di Ariano, ad ottener qualche ajuto dal suo zio conte Ruggieri, non ebbe ricorso ad alcuna sua prerogativa feudale, nè pretese giammai, che a lui come suo ligio uomo alcun servizio dovesse; ma piangente e supplichevole venne pregandolo e per la comune lor parentela, e per la di lui potenza e ricchezza, e finalmente lo indusse con effetto a dargli soccorso, avendo prima a colui conceduta l'altra metà di Palermo (21). Veramente da tutti i fatti avvenuti in quei tempi nel ducato di Puglia, e nei quali i conti di Sicilia presero parte, apparisce manifestamente, che non si suppose in questi niuna dipendenza feudale con la obbligazione di qualche servizio, nè furono giammai intimati a prestarlo come ligj e vassalli. Anzi il primo Ruggieri era tenuto e riguardato come il fautore e il

sostegno della sua famiglia; e da per tutto la fama della sua virtù risuonando, non solo dei suoi fratelli e nipoti, ma di tutti gli altri uomini del suo tempo fu riputato superiore (22). Ed ei pare che questi fatti in niun modo si accordino con quegli storici e con quei monumenti, che lo rappresentarono allora come *uomo*, e *ligio* del duca di Puglia.

Ma pure di tali misteri abbondava il sistema feudale dei tempi. Fur vedute alcuna volta persone di altissimo grado, e sino i monarchi di Francia, rendere i doveri di vassallaggio a privati signori, nelle cui terre alcun feudo coloro possedeano; e per gli costumi del secolo non riputavasi una indegnità il sottoporsi i Re a prestare omaggio a persone, che eran per altro lor sudditi (23). Vi ebbe ancor tempo, che l'omaggio fu riguardato come una vana cerimonia, e cui non era necessariamente attaccata alcuna obbligazione reale di ubbidienza e di servizio (24). In questo modo fu costituita la Normannia, che era uno dei primarj e dei grandissimi feudi di Francia. Fu convenuto tra il primo Riccardo, che prese a go-

vernare quella signoria nel 996, e il re di Francia Ludovico, che dopo di essersi assicurata a vicenda con un reciproco giuramento di fedeltà la vita e l'onore, il conte della Normannia niun servizio per essa prestar dovesse al re di Francia, ma solamente l'omaggio (25). Forse in tal senso e non altrimenti era riguardato allora il conte di Sicilia come *uomo* del duca di Puglia.

FINE DEL LIBRO PRIMO.

Digitized by Google

PROVE

ED

ANNOTAZIONI

Digitized by Google

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Digitized by Google

PROVE ED ANNOTAZIONI

AL CAP. I DEL LIB. I.

(1) Ved. Giorgio Sale *Observ. Hist. & Critiq. sur le Mahometisme sect. 6 num. 10 pag.* 394.

(2) *Hic Christiani in Valle Deminæ manentes sub Saracenis tributarii erant: de Christianorum adventu gavisi, illis occurrerunt — Iterum mare transiens* comes *usque ad Girgentinam urbem, totam patriam sollicitans, prædatum vadit; Christiani vero provinciarum sibi cum maxima lætitia occurrentes, in multis obsequuti sunt — Petrelegium obsessum vadit* comes: *porro cives ex parte christiani, & ex parte saraceni, consilio invicem habito, pacem cum comite facientes &c.* Malaterra apud Caruso Bibl. Hist. tom. 1 pag. 181, 183.

(3) Malaterra loc. cit. pag. 183, 188.

(4) Ibidem pag. 221.

(5) *Verum exitus rei fidem eorum* messanensium *ostendit tam graja perfidia, quam levitate piratica vacillare — Videntes latini, qui ob navium redemptionem in odium francorum inducti fuerant, græcos quoque adversus eosdem novis injuriis lacessitos cœperunt ad seditionem eos hortari, asserentes francis id esse animi, ut omnibus*

græcis expulsis, ipsi domos eorum, vineas, ceteraque oppida possiderent. Hugo Falcandus apud Caruso l. cit. pag. 459 477.

(6) Malaterra l. c. pag. 201, Dipl. comitis Rogerii ann. 1082 apud Pirrum Sic. Sac. tom. 1 pag. 495, & dipl. comitis Tancredi ann. 1104 ibid. pag. 619.

(7) *Tunc Insula abscesserunt quicumque probitate & sapientia præstabant, & plerique siculorum ad Al Moez ben Badis contendentes ei significarunt &c.* Novairus Hist. Sic. cap. 11 apud Rerum arab. ampl. collect. pag. 25. *Francis itaque loca Insulæ nactis, excedebant multi moslemorum pii doctique homines, partim ad Moazzum in Lybiam* Abulfeda Ann Moslemici edit. Adler tom 3 pag. 279. E nell'anno 1068 raccontando Novairo il ritiro delle truppe africane dalla Sicilia, soggiunge: *Iisque comitem se addidit maxima & præstantior pars siculorum, nec ullus reliquus fuit qui francis obsisteret* „. Loc. cit. pag. 26.

(8) *Proximo mane primores* panormitani, *fœdere interposito, utrisque fratribus locutum accedunt: legem suam nullatenus se violari vel relinquere velle dicentes . . . Dux comesque gaudentes quod offerebatur libenter suscipiunt*. Malaterra l. cit. pag. 201.

(9) *Quorum etiam plurimi* arabes siciliensesv *velut comperimus se libenter ejus* Anselmi Cantuariensis *doctrinæ instruendos submisissent, ac*

christianæ fidei jugo per eum colla injecissent, si crudelitatem comitis sui per hoc in se sævituram non formidassent: nam revera nullum eorum pati volebat christianum impune fieri. Quod qua industria ut ita dicam faciebat, nihil mea interest, viderit Deus & ipse. Eadmerus Cantuariensis de vita s. Anselmi cum hujus operibus edit. p. Gerberon pag. 21.

(10) *Hyemem itaque vicinam prævidentes* dux & comes *expeditionem solvunt: Becuminem vero in sua fidelitate apud Catanam, sui enim juris, dimittentes &c.* Malaterra l. c. pag. 183. *Tam ei comiti gratus fuit liber* Esserifi, *ut suum castrum, quod ad præsens tenuerat, ei dono dederit, rogans ut staret in curia Rogir.* Leo Africanus de viris illustribus apud Arabes cap. 14 apud Rer. arab. ampl. collect. pag. 238.

(11) *Venditiones, quæ factæ sunt vel fient in posterum per saracenos judæos & græcos Siciliam habitantes de rebus stabilibus & mobilibus ab eis possessis, omnimodam obtineant firmitatem, & instrumenta confecta de venditionibus vel permutationibus eorum, aut quibuscumque contractibus aliis in lingua arabica græca & hæbraica per manus notariorum saracenorum græcorum & hæbreorum, etsi solemnitatibus careant christianorum, nec non & instrumenta, quæ in posterum fient modo prædicto, firma & stabilia perseverent.* Consuet. Panormit. cap. 36.

(12) *Per totum hoc triduum mulieres nobiles-*

que matronæ maxime saracenæ, quibus ex morte regis dolor non fictus obvenerat — Nec minus Bulcassem inter saracenos Siciliæ nobilissimus ac præpotens — Postea vero saraceni, perturbatione cognita, viribus se quidem ad resistendum impares arbitrati, cum eos præcedenti anno admiratus omnia arma sua curiæ reddere coegisset &c. Falcandus l. c. pag. 449, 463, 475.

(13) Malaterra l. c. pag. 237, 241. Eadmerus l. c. Lupi Protospathæ Chronicon apud Caruso l. c. pag. 42.

(14) *Sanctus Gerlandus in sex annis ædificando complevit episcopium, & curiam prope castellum, propter timorem innumerabilium saracenorum habitantium in Agrigento, quia pauci christiani erant ibi usque ad mortem regis Guglielmi secundi. Sanctus Gerlandus ab urbe rediens, transiens per Balneariam, Drogoni priori ejusdem prædixit ipsum sessurum post se in sede sua, rogans ut oraret pro eo, quod rei postea probavit eventus — Post quem* Guarinum *fuit episcopus Gualterius francigena, qui in episcopatu residens, de saracenis multis valde verebatur, & consilio cum canonicis habito, disposuit facere turrim ad munimen Ecclesiæ, & subsidium civitatis: cui cum canonici dicerent, multorum annorum proventus Ecclesiæ non posse sufficere, expandi fecit coram eis duo forrella loricæ, plena bizanciis aureis infinitæ multitudinis; super quod stupefacti dixerunt, voluntatem suam opti-*

Digitized by Google

me perfici posse. Mox emptis multis bufalis, fecit trahi lapides magnos de civitate veteri, & tribus annis complevit ædificium turris. Ho copiate queste notizie da un codice, che si conserva manoscritto nell' archivio capitolare della chiesa di Girgenti, e porta il titolo. *Libellus de successione pontificum Agrigenti, & de institutione præbendarum, & aliarum ecclesiarum diœcesis, sicut ex relatione cognovimus prœcedentium seniorum, & ipsi inspeximus in eodem statu.*

(15) Ho io letti e copiati due diplomi dell' archivio capitolare di Catania; il primo, in cui sono descritti i saracini di quella città, costa di più pergamene tra esse cucite, è largo un palmo, è lungo tre canne e mezza della nostra misura: è scritto in arabico in caratteri neschi, ma senza punti diacritici: la sottoscrizione del re Ruggieri è in greco: il proemio comincia con segnar l' anno dell' Egira, a cui succede l' anno alla maniera bizantina, che secondo l' era volgare corrisponde all' anno 1144. Dopo il proemio sono poste nel mezzo queste parole: *Popolo di Catania*; indi siegue ordinatamente a quattro classi per ciascheduna linea il catalogo di tutte le famiglie, che sono di nomi saracini, e sotto ogni linea havvi l' interlineare traduzione greca. Dopo questo catalogo è scritto in arabico e in greco. *Somma di quattrocento e cinque*. Indi succede il novero degli uomini parimenti a quattro classi, il quale conchiude nelle due lingue, *In*

tutto somma di seicento cinquanta. Nell'altro diploma sono descritti i saracini del castello di Jaci; il proemio e la conchiusione sono scritti in greco, l'anno è notato alla bizantina, ossia l'anno 6603, i nomi sono tutti in carattere arabo senza l'interlineare greco. Questi diplomi sono di quelli, che chiamavansi volgarmente *Rolli* o *Platee*, di cui nel libro seguente favelleremo.

(16) Malaterra l. c. pag. 213.

(17) *In saracenos prima jussit armorum auspicia prælibari. Lombardi vero nihil unquam libentius audituri, jussionis ejus non tardi sunt executores effecti, & in loca finitima repentinos impetus facientes, tam eos qui per diversa oppida christianis erant admixti, quam eos qui separatim habitantes villas proprias possidebant, nullo sexus aut ætatis habito discrimine perimebant. Ejus tunc gentis haud facile memorabilis tunc cecidit multitudo, paucique, qui vel fuga partim elapsi, vel christianorum assumentes habitum propitiam sensere fortunam, in australem Siciliæ partem ad tutiora saracenorum oppida confugerunt, & usque nunc adeo lombardorum gentem exhorrent, ut non solum eam partem Siciliæ deinceps habitare noluerint, verum etiam accessum ejus omnino devitent*. Falcandus l. c. pag. 440.

(18) Rerum arabicarum ampl. collect. *Siciliæ Geographia sub Arabibus pag.* 223.

(19) Robertson nella Introduzione alla storia di Carlo v tom. 2. pag. 234 & seq.

(20) *Dum hæc ita Panormi geruntur, Rogerius Sclavus cum Tancredo ducis filio paucisque aliis . . . cum viderent eum ad iniqui pactiones fœderis inclinari, Buteriam, Placiam, ceteraque lombardorum oppida, quæ pater ejus tenuerat, occupavit, & a lombardis gratanter avideque susceptus — Interea Randacini, Vacarienses, Capiciani, Nicosiani, Maniacenses, ceterique lombardi . . . . rogantes cancellarium, & ei modis omnibus persuadere nitentes, ut adversus Messanenses exercitum confidenter educeret. Nam eum quidem de solis lombardorum oppidis viginti millia propugnatorum ubicumque præciperet habiturum . . . Rex educens exercitum . . . rapto itinere contendit, primumque Placiam nobilissimum lombardorum oppidum in plano situm evertit.* Falcandus I. c. pag. 440, 442, 480.

(21) *Tunc Rodbertus Vigardus Calabriæ dominabatur, & ducatum Gisulfi salernitani ducis nanciscebatur. Hic Tancredi de Altavilla, cujusdam mediocris viri, filius fuerat, sed magnanimitate & felici fortuna pollens, Italos sibi subjugaverat.* Orderici Vitalis Hist. Eccles. lib. 5 apud script. northm Duchesnii pag. 584.

(22) *Ad fines igitur postquam rediere paternos*
Cœperunt animos mox sollicitare suorum
Italiam secum peterent: narratur & illis
Appula fertilitas, ignaviaque insita genti.

Guglielmus Appulus apud Caruso loc. cit. pag. 92. E il citato Orderico racconta che un Ernaldo normanno nel 1088 *Guglielmum abbatem sanctæ Euphemiæ, fratrem suum, & Guglielmum de Grantemaisnil consobrinum, aliosque cognatos suos in Italia locupletatos adiit* „. Lib. 8 pag. 671, vedi ancora lib. 3 pag. 459, e lib. 5 pag. 584.

(23) Falco beneventanus apud Caruso l. c. tom. 1 pag. 365, 367.

(24) *In tam nobili civitate* Squillacii, *ubi tot christicolæ, ubi tanta vigebat normandorum copia, pontificalis & latina nondum extiterat Ecclesia*. Dipl. com. Rogerii ann. 1096 apud Ughellium Ital. Sacr. tom. 8 pag. 426.

(25) Ordericus Vitalis l. c. lib. 5 pag. 576, lib. 8 pag. 671, lib. 9 pag. 753, 755. Vid. etiam Guglielmum Gemmeticensem apud Duchesnium l. c. lib. 7 cap. 8 pag. 296.

(26) Vid. passim Pirrum in Notitiis Sic. Sacr.

(27) Falcandus l. c. pag. 466.

(28) Vid. Johannem de Johanne *De divinis siculorum officiis* cap. 12 pag. 87.

(29) Dipl. ann. 1089 apud Pirrum l. c. tom. 1 pag. 75.

(30) *Hinc itinere maritimo viginti diebus peninsulam Messanam appuli, initium Insulæ Siciliæ . . . illic ducenti ferme judæi . . . . Inde biduo in urbem veni, cui jam Palermo nomen.... In qua magnum regis Villelmi palatium, & ex*

judæis mille ferme & quingenti judæi, christianorum vero & muhammedanorum quamplurimi. Itinerarium apud Caruso l. c. pag. 1000.

(31) Si veda quì sopra la nota 11.

(32) Vid. Musæum Cuficum Borgianum pag. 81, 85, 86, 160. Rerum arabic. ampl. coll. pag. 176; & diplomata ad calcem Hist. Monregalensis Ecclesiæ edita ab Michaele de Judice pag. 8.

AL CAP. II DEL LIB. I.

(1) *Nam & medietas totius Siciliæ ex consensu Ducis & comitis suæ sorti* Serlonis, *Arisgotique de Puteolis inter se dividenda cesserat, eo quod hic consanguineus eorum erat, uterque autem consilio & armis probatissimi viri erant.* Malaterra pag. 201.

(2) Malaterra l. c. & dipl. ann. 1093 apud Pirrum tom. 2 pag. 1035.

(3) *Comiti autem pro recompensatione servitii sibi exhibiti medietatem palermitanæ urbis assignat, sicque expeditione mense julio soluta, dux in Apuliam, comes vero in Siciliam digrediuntur, comes autem in sua parte castrum firmat, urbemque, cum jam communis esset &c.* Malaterra pag. 238. *Medietatem suam palermitanæ civitatis, & Messanæ & totius Calabriæ dux ille eidem comiti concessit, ut ei super his omnibus*

auxilium largiatur. Falconis benevent. chronicon apud Caruso tom. 1. pag. 323.

(4) *Dux itaque videns castra, quæ ante Melitum in ipsa provincia habebat, sibi ablata, sciens totam Calabriam per illum facile posse turbari, in valle Gratensi fratri sibi conventionem exequto Calabriam partivit; sicque in Apuliam vadit, comes vero in Calabriam portionem suam recepturus . . . . . veniensque Geracium, castellum extra urbem procul sese figit. Geracensibus vero juramentum sibi a Duce factum objicientibus, comes respondit, cum medietas Geracii mea sit, dux in sua parte juramenti sui ordinem ne violetur servare poterit, me vero, quin in mea parte quodlibet faciam, nec votum nec promissio aliqua redarguit*. Malat. pag. 187.

(5) *Omnia castella Calabriæ, quorum necdum nisi medietatis cujusquam comes Rogerius habebat, a nepote ad plenum sibi concessa consignantur*. l. c. pag 226.

(6) *Prædictus archipresbyter per introitum Morani, & Oddo marchio de Honebruch, cui comitatus Catanzarii per papam concessus erat, per introitum pontis Roseti Vallisgratæ fines intrasset &c.* Sabæ Malaspinæ hist. apud Caruso tom. 2 pag. 742. *Ultimus pullus aquilæ casurus erat sub petra Roseti, quod est locus Calabriæ . . . locus enim ille conterminat ab appulis calabros & e contra*. Bartholomæi de Neocastro Hist. Sic. tom. 1 bibl. script. qui res in Sicilia gestas sub arag.

imperio retulere tom. I cap. VII pag. 23. *Sopra il lito vedesi un gran sasso, nella cui cima è la rocca di pietra di Roseto, talmente addimandata da Roseto, castello quindi otto miglia discosto fra terra. Quivi secondo il volgo finisce la Calabria, e comincia la Basilicata; vero è che alcuni altri dicono cominciar la Puglia.* Alberti Descriz. dell'Italia pag. 225.

(7) *Et si quando hæres meus alicui dederit civitatem, in qua episcopus sit, Agrigentum, vel castellum sicut Saccam, eorum decimæ erunt episcopi civitatis ipsius aut castelli &c.* Dipl. com. Rogerii apud Pirrum tom. I pag. 696.

(8) *Castrum itaque nullum in sua a fratris potestate, excepto solo Melito, habens, a fratre ut quod sibi promiserat, . . . medietatem scilicet totius Calabriæ impertiatur, maxime quia juvenculam uxorem exinde, utpote puellam tam præclaris ortam natalibus, decenter dotare volebat, requirit.* Malaterra pag. 183. Intorno al dotario, che noi chiamiamo volgarmente *Camera*, delle nostre regine normanne si può vedere la nota 2 al cap. V del lib. IV.

(9) Malater. pag. 235 238. Anonymi Vaticani hist. apud Caruso tom. 2 pag. 853. Dipl. ann. 1120 apud Pirrum tom. I pag. 525.

(10) *Permittente dicto domino comite patre meo donavi & dedi . . . Ecclesiæ ædificatæ in castro Troinæ culturas terræ duas de patrimonio meo.* Dipl. ann. 1094 in tabul. Eccl. Messanensis ad-

servato in Biblioth. Senat. Panor. Mss. Qq. H. 15.

(11) *Quod factum est consilio & testimonio omnium siculorum episcoporum, & quorumdam de Calabria, & teste communi Capitulo sanctæ Melitensis ecclesiæ, teste Goffredo filio meo, Malgerio filio meo, Ruberto Burrello, Goffredo de Luciaco, Tancredo nepote meo comite de Syracusia.* Dipl. com. Rogerii ann. 1096 apud Ughellum tom. VIII par. 2 pag. 423.

(12) Noi produrremo nel capitolo V di questo libro due diplomi di Arrigo conte di Butera: per ora bastino le seguenti testimonianze a dimostrare l'assunto. In un diploma del 1094 è sottoscritto. *Henrico fratre comitissæ*, apud Pirrum tom. 2 pag. 771, e nella pag. 1156. *Ego Henricus Dei gratia & regia comes & marchio pro anima domini gloriosi comitis Rogerii, & dominæ Adelasiæ reginæ meæ sororis. — Tertiam autem post illum Simon comes s. Angeli montis Gargani . . . qui Simon consobrinus frater regis* Rogerii secundi *erat, scilicet valentissimus miles, filiusque Henrici comitis ejusdem regis avunculi.* Abb. Teles. apud Caruso tom. 1 pag. 293. *Ego Simon comes Buteræ dono trado & assigno — pro anima patris mei comitis Henrici.* apud Pirrum tom. 2 pag. 1137. *Rogerium Sclavum filium comitis Simonis spurium — Rogerius Sclavus . . . Buteriam, Placiam, ceteraque lombardorum oppida, quæ pater ejus tenuerat, occupavit.* Falcandus l. c. pag. 438, 440.

(13) Ved. il cap. v di questo lib. per ora si può consultare Malaterra pag. 231, Pirro tom. 1 pag. 522, & tom. 2 pag. 771.

(14) Vid. Pirrum in chron. pag. vii, & ibid. dipl. ann. 1094 tom. 2 pag. 773.

(15) L. c. tom. 1 pag. 74, 383, 385, 619, 695, & tom. 2 pag. 843, 771, 1047, 1043, 1039.

(16) Le discussioni feudali sono già consumate e vecchie tanto, che ei non è d' uopo di farne parola più distesamente. Noi ci siamo solamente limitati ad accennarne i principali risultati, e quelli massimamente, la cui intelligenza è anticipatamente necessaria alle cose, che trattar dobbiamo.

(17a) Blackstone Commen. sur les loix angloises tom. 2 pag. 293, Hume Hist. d' Inghilterra tom. 3 Append. 1 pag. 331.

(17) Malat. l. c. pag. 183, 187.

(18) *Deinde vero castello firmato, & urbe* Panormo *pro velle suo, dux eam in suam proprietatem retinens, & vallem Deminæ ceteramque omnem Siciliam adquisitam, & suo adjutorio nec falso adquirendam fratri* de se habendam *concessit*. Malat. pag. 201. *Sicque fratrem Rogerium de tota* investiens *Insula &c.* Leo Ostiensis lib. 3 cap. 16 apud Caruso tom. 1 pag. 80.

(19) *Eja, inquit, nobilium prædecessorum nobilitas, fortuna vobis favens prædam, quam longius disposueratis quærere, labori vestro parcens,*

ultro vobis obviam, ne plus in conficiendo itinere fatigemini, adducit; ecce præda a Deo vobis concessa; auferte iis, qui ea indigni sunt, utamur ea dividentes apostolico more, prout cuique opus est. Malat. pag. 197.

(20) *Ego tamquam dominus omnium locorum, & totius insulæ Siciliæ volo & mando quod meus hæres &c.* Dipl. ann. 1093 apud Pirrum tom. 2 pag. 1035.

(21) *Et sicut primus esset in possidendis vel distribuendis, ita conveniens esse, ut prior fieret in acquirendis.* Malat. pag. 236.

(22) *Comes laboris indeficiens crebris incursionibus, ut sibi omnia substernat, infestare aggreditur; brevique termino usque ad duodecim famosissima castra suo dominio obedienda subire coegit: quæ militibus suis distribuens cum omnibus appendiciis suis de se habenda delegavit.* Malat. pag. 209.

(23) Malaterra pag. 242, 209, & diplomata passim. *Hæc autem superiora dono sanctissimo monasterio Dei, & tibi sanctissimo domino Ansgerio, propter animam & salutem beatissimi domini mei & patrui divini comitis Rogerii &c.* Dipl. ann. 1092 comitis Tancredi apud De Grossis Cat. Sac. pag. 59.

(24) *Quæ omnia concedit quoque & confirmat domina Muriellis uxor mea, & frater meus Richardus, & omnes barones mei.* Dipl. Tancredi comitis Syrac. ann. 1104 apud Pirrum tom. 1

pag. 619. *Johannes miles de Partheniaco jussu domini sui Roberti Avenelli*. Dipl. ann. IIII l. c. tom. 2 pag. 774, 772.

(25) Ducange voc. *homagium*. Assise del regno di Gerusalemme apud Canciani Leges barb. ant. tom. v pag. 153.

(26) Ecco le parole del Telesino, nelle quali è supposta la descritta cirimonia. *Venit ad eum qui genibus flexis, manusque suas manibus suis* Rogerii *immittens, suum ei hominium subdidit, fidelitatemque juravit*. Ed ecco gli articoli principali del giuramento. *Nunc itaque prudens lector diligenter consideret, quantum sceleris sit perjurii crimen committere, maximeque illud, cum quis vitam & membra seu honorem domini juramento sui vel ei captionem non inferendam assecurat, & non custoditur ut jurat*. Apud Caruso tom. I pag. 282, 276.

(27) Lib. III tit 18.

(28) *Asserentem dudum constructum & fabricatum fuisse per eum . . . . quoddam fortilitium sive castrum ad expensas Ordinis supradicti in pheudo ejusdem Ordinis vocato Margana . . . pro quo quidem fortilitio sive castro idem frater Hermannus, in nostri præsentia constitutus, nomine & pro parte dicti Ordinis, in manibus nostris præstitit fidelitatis corporale & debitum ad sancta Dei evangelia juramentum, ac manibus & ore homagium fecit secundum formam sacrarum imperialium constitutionum, & consuetudinem regni no-*

stri. Dipl. ann. 1353 apud Mongitore Monum. Mansionis pag. 98, 99.

(29) *Excepto eo, quod ecclesia Pennensis debet comitibus de Monopello de eodem castro cum uno milite servire . . . . absolventes etiam prædictum episcopum & suos successores, quod comitibus de Monopello pro jam prædicto castro nullum habeat juramentum præstare*. Dipl. ann. 1195 apud Ughellum tom. 1 pag. 1129.

(30) *In nomine Patris & Filii & Spiritus Sancti. Anno ab incarnatione Domini millesimo centesimo quinto, indictione tertia decima, mense Februarii, Simone Siciliæ & Calabriæ Consule existente, Roberto autem Messanæ Traginæque præsule, Ego Hugo Credonensis domino Ambrosio Liparis primo abbati . . . . concessi libere & absolute . . . tamen ædificabunt ecclesiam cum mansionibus in terra quam dedi, hoc pacto, quod si ibi fortitudo fuerit, salva fidelitate Ecclesiæ, homines illius loci quæ juste juranda mihi jurabunt*. Diploma da me copiato da una pergamena dell' archivio vescovile di Patti.

(31) *Omnem terram, quam hæreditaliter a patre sibi relictam sub duce* Apuliæ *possidebat &c.* Malat. pag. 232. *Rogerius castrum melitense a fratre sibi hæreditaliter deliberatum habens, rebelles calabros circumquaque impugnare cœpit*. ibid. pag. 173.

(32) *Sicque solemniter episcopatum concedens, quod nulli episcoporum fecisse cognoscitur, totam*

urbem Catinæ *sedi suæ cum omnibus appendiciis suis sub chirographo & testibus hæreditaliter possidendam assignavit*. Malat. pag. 231. *Abbatem elegi nomine Angerium, & huic abbati & omnibus successoribus ejus dedimus ego & uxor mea Adelasia, & filii mei, Goffredus videlicet & Jordanus, totam ipsam civitatem Catanensium cum omnibus pertinentiis suis — Similiter dedimus præfato abbati & omnibus successoribus ejus quoddam castellum nomine Jachium &c.* Dipl. ann. 1092 apud Pirrum tom. 1 pag. 522.

(33) Nella rovina totale degli archivj e dei registri normanni ho dovuto tener conto di due diplomi; uno è riferito dal Barbieri nel suo capibrevi del Valdemone, ove parla del feudo detto Sicamino: quel diploma è scorrettissimamente copiato, ed havvi senza meno errore nella data dall' anno. Ivi il conte Ruggieri concede l' anzidetto feudo al milite Gualtieri de Gavarretta in questa forma. *Donamus tibi & filiis tuis & hæredibus . . . . hoc dictum feudum sicut est divisum, & dedimus ipsum tibi prædicto Gualterio, & tuis hæredibus ad habendum & possidendum in perpetuum*. L' altro diploma è inserito in un privilegio di Alfonso del 1435, che conservasi nell' archivio della real Cancellaria nel vol. dell' anno 1453 fol. 201. In quello il secondo Ruggieri concede nel 1127 ad Ansaldo vicecomite de Achis il casale di Nasari. *Concedo tibi supradictum casale, & tibi & tuæ uxori,*

& propriis filiis vestris & successoribus . . . Ista omnia concessi per præsens privilegium tibi & tuis hæredibus & successoribus, ut habeas ea cum dominio & potestate a me & a meis hæredibus & successoribus in perpetuum. E' da notarsi, che questi diplomi non fanno alcuna menzione di servizio militare, nè di quelle clausole e limitazioni, che veggonsi nelle carte delle epoche susseguenti.

(34) *Sollicitat comites dux & quoscumque potentes,*
Dona petens, læti quibus & vir & uxor abire
Donati valeant; nec enim prius imperiales
Altera cum proles thalamos Michaelis adisset,
Quodlibet auxilium *dederant*. Gulielmi Apul. de rebus gestis Roberti apud Caruso tom. 1 pag. 124.

(35) Falco Beneventanus apud Caruso tom. 1 pag. 365.

(36) *Rediens Robertus per totam Apuliam & Calabriam exercitum perscribens submonet, ut proxima æstate super imperatorem ituri expensas sive commeatus aptarent*. Malat. pag. 222.

(37) *Inde & Robertus dux, qui præ ceteris hunc morem sibi vindicaverat, Gauffridum de Conversano, nepotem videlicet suum, filius quippe sororis suæ erat, ut de Montepiloso sibi servitium, sicut & de ceteris castris, quæ plurima sub ipso habebat, adorsus est . . . . . id facere renuente, dux admoto exercitu idem castrum obsessum vadit; multisque militariter ex utraque parte perpetratis, tandem ut de eodem castro,*

sicut & de ceteris sibi servitium promittens exhiberet, *compulit*. Malat. pag 196. *Recedere quæro, quoniam inedia constrictus, exercitus hujus laborem ultra perferre non valeo; nam feudum quod videor habere modicum quidem valde est, nec ad sustinendum diu militare sufficit exercitium*. Alexandri abb. teles. apud Caruso tom. 1 pag. 263. *Rediens* Robertus *per totam Apuliam & Calabriam exercitum perscribens* submonet. Malat. pag. 222.

(38) Malat. pag. 235, 213, 214.

(39) Seldenus *Tituli Honorum* par. 2 cap. 5 pag. 447, *Assise del regno di Gerusalemme* apud Canciani tom. v pag. 152, 153.

(40) *Quod ego Rogerius comes cum uxore meà & cum filiis meis talem libertatem dedi præfato Monasterio*, *ut abbas* catanensis *& monachi hujus monasterii nemini unquam servirent de rebus Monasterii vel de possessionibus*, *nisi Deo & sanctis ejus*. Dipl. ann. 1092 apud Pirrum tom. 1 pag. 523.

(41) Vid. cit. diploma pag. 523, & aliud dipl. ann. 1093 l. c. tom. 2 pag. 1035.

(42) Noi non sappiamo spendere alcun tempo a confutare alcune vecchie opinioni di non pochi dei nostri scrittori, i quali sopra racconti da favolose ed assai inette cronache tratti han giudicato, che Maniace ed Emmanuele, due greci governatori mandati nel principio del nono secolo da Costantinopoli, abbiano in Sicilia intro-

dotti i feudi e le baronie. *Petrus de Gregorio de concess. feudi. pag. 5, Cumia in. prælud. ad Cap. si Aliquem, num. 40, Salerno apud Inveges Carthago Sic. tom. XII Burman. pag. 48*. Noi di tali cronache abbiamo ragionato altrove. *Bibl. Scrip. &c tom. II. pag. 113*. Ma dee quì rammentarsi ciò che si è creduto a nostri tempi, ossia che gli arabi siciliani abbiano conosciuti i feudi: al qual proposito si cita un passo di Abulfeda, siccome è stato tradotto dal Dobelio, in cui è detto, che il re Almansor nell'anno 947 diè quest' Isola in feudo all'emiro Alassan: *apud Caruso tom. I. pag. 19:* Cui si aggiunge il Malaterra, presso il quale parlandosi di un saracino chiamato Beco signore di Castronuovo, gli uomini ivi abitanti sono ivi detti suoi *fedeli*, *l. c. pag. 209*, il qual vocabolo denota un uom ligio, un vassallo, e una dipendenza feudale. *Conspectus Juris publici-feudalis comunis & siculi pag. 53*. Pure l'Abulfeda pubblicato nel 1792 dal chiarissimo Adler riferisce solamente, che fu eletto a governar la Sicilia Alassan, nè havvi nel testo arabico parola alcuna, che nel nostro linguaggio suoni *feudo*, o altro che vi abbia qualche convenienza. *Tom. II pag 447*; e della molta negligenza, e degli infiniti falli, coi quali pubblicò il Caruso l'anzidetta traduzione del Dobelio, abbiamo altrove fatta parola. *Rerum arab, &c. pag. 57, 58*. Per ciò che riguarda il Malaterra è da avvertirsi, che la parola *fidelis* è sog-

Digitized by Google

getta a più significazioni: ed avvegnachè nel linguaggio feudale possa significare una dipendenza feudale, nientedimeno in quel luogo del Malaterra significa sudditi, aderenti, partigiani. *Erat autem idem vir Bechus magnæ superfluitatis & arrogans; unde & ipsos suos fideles levitate sua interdum diversis contumeliis afficiens sibi infideliores reddebat.* l. c.

(43) Vid. Codicem diplomaticum de Johann. pag. 79, 82.

(44) *Hic christiani in Valle Deminæ manentes sub saracenis tributarii erant. De christianorum adventu gavisi illis occurrerunt, multaque enxenia & donaria obtulerunt. Hoc excusationis contra saracenos assumentes, non quod causa amoris, sed ut seipsos & quæ sua erant tuerentur, hoc facerent.* Malat. pag. 181.

(45) Continua il Malaterra. *Fratres vero Robertus* & Rogerius *utique eos cum maxima dulcedine suscipientes, multa beneficia se illis collaturos, si terra a Deo sibi concedatur, promittunt.* l. c. pag. 182.

(46) Vid. Ducange voc. *Possessores.*

(47) La sopraddetta cronaca è intitolata *Historia Liberationis Messanæ per comitem Rogerium*, e fu pubblicata la prima volta dal Baluzio in Parigi *tom. I Miscell.*; poi dal Muratori *tom. VI S. R. I.*, e dal Burmanno *tom. V Ant. Ital.* Da quella derivò certamente l'opinione della tripartizione dei beni dell'Isola nei nostri scrit-

Digitized by Google

tori. *Vid. Petrum de Gregorio de concess. feud. par. 1 quæst. 1 num. 15, Cumia in prælud. num. 42, Mongitore Memorie dei parlam. cap. v pag. 21, Napoli Concordia pag. 83*, e sino quella cronaca impose al sagacissimo monsignor Di Giovanni, *Cod. Dip. diss. v pag. 453*. Or' essa è di tal qualità, che se voglia ammettersi come autentica e di fede degna, bisogna rinunziare assolutamente al Malaterra, tanto le narrazioni dell' una e dell' altro sono tra loro non che nelle circostanze e nell' ordine dei fatti, ma nella sostanza disformi, anzi contradittorie. Noi lasciamo decidere al giudizioso lettore, se la storia del Malaterra, scrittore contemporaneo, e sul luogo, e presente ai fatti che descrivea, scrittore semplice e ingenuo, e che parla sempre il linguaggio dei tempi, possa compararsi ad una cronaca, il cui autore è ignoto, ed è ignoto il tempo, nel quale ei si vivea, che dimostrasi ad ogni passo, e sino cominciando dal titolo, preoccupato da un certo amor di partito, e che và mescolando nei suoi racconti strana pompa di stile, e rettorici colori. Dee quì notarsi, che fu quella cronaca la prima volta stampata in Parigi nel 1679 dal Baluzio per la occasione, che tra le moltissime cose, che seco portarono gli emigrati messinesi in Francia dopo i noti accidenti del 1674, o tra le spoglie che ne tolsero i francesi, vi furono per avventura non pochi manoscritti, che si conservavano nelle bibliote-

che e negli archivj così privati che pubblici di quella nobilissima e coltissima città, onde potè pubblicare il Baluzio nei suoi miscellanei i supplementi al Maurolico, una cronaca siciliana, la storia di Saba Malaspina, e l' anzidetta storia della liberazion di Messina.

AL CAP. III DEL LIB. I.

(1) L' Occidente fu dagl' imperadori bizantini ripartito in varj governi, che essi a greco nome chiamavano *Temi*: la Sicilia ebbe il suo proprio governo sì veramente che gli era ancor sottoposta la Calabria, onde queste due provincie componevano un *tema*. *Assemani tom. 1 Hist. Ital. Scrip. cap. 13 pag. 356*. Colui che governava la Sicilia e la Calabria di ordinario risedeva in Siracusa, e dagli scrittori vien chiamato con varj nomi; gli occidentali chiamaronlo ora prefetto, ed ora pretore, e quando patrizio; presso i greci, che abbondavano di titoli, fu detto stratego, protostratego, spatario, protospatario, e di altre maniere. *Ibid. pag 359, 364. De Johanne Cod. Dip. pag. 471, 472*. Ei però può ben congetturarsi, che il proprio nome dato ai nostri governatori appo i greci sia stato quello di stratigoto, di stratego, e gli altri debbano riputarsi come titoli o dignità, che prima aveano, o lor date come a ornamento; così la di-

gnità di patrizio era particolarmente annessa a quelli, che da Costantinopoli venian destinati a governar la Sicilia, e l'Italia. *Ducange voc. Patritius.* Quantunque la parola stratego significhi un capo di eserciti, o condottier di soldati, pure fu ancora adoperata a denotare un rettore o prefetto di qualche provincia. *Idem. Gloss. med. & inf. Græc. hic*; e al nostro stratego era unicamente commesso il governo politico, imperciocchè nel tempo medesimo troviamo in Sicilia un ufficiale da colui distinto, detto *magister militum*, che le cose militari governava. *De Johanne & Assemani l. c.* Dee quì notarsi, che sebbene i normanni avessero conservato l'anzidetto ufficio di stratigoto, pure sarà chiaro da questo capitolo, che presso i greci essendo di ordinario un governator di provincia, sotto i normanni furono gli stratigoti magistrati locali e ordinarj.

(2) Muratori Diss. 8 tom. I pag. 75, Blackstone l. c. tom. III pag. 3, Observ. sur l'Hist. de France tom. II pag. 341.

(3) Roberto Belesmense fu accusato nel 1113 ad Arrigo duca di Normannia, *cur ad curiam ejus ter accersitus non venerit, cur de regiis redditibus, ad vicecomitatum Argentonii & Oximorum Falesiæque pertinentibus, ut Regis vicecomes & officialis rationem non reddiderit*. Ordericus Vitalis l. c. lib. XII pag. 841.

(4) *Ut neque a nobis neque a nostris hæredibus, stratigotis, judicibus, vicecomitibus, tur-*

marchis, *platheariis*, *vel ab aliquibus ministris nostræ Reipublicæ inde aliquod contrarium aut calumniam habeant*. Dipl. ann. 1097 Rogerii ducis Apuliæ apud Ughellium l. c. tom. 1 pag. 924. *Stabilimus, ut nullus hæredum aut successorum nostrorum, nullus stratigotus, vicecomes, & judex, nullus quilibet nostræ reipublicæ minister, nulla quælibet parva magnaque persona quocumque tempore audeat violare*. Dipl. ann. 1113 Guglielmi ducis Apuliæ l. c. tom. VIII pag. 129.

(5) *Mandamus omnibus, qui sub manu & potestate nostra sunt, strategis . . . . . vicecomitibus, imperantibus & subditis, ut nullam audeant innovationem in hac limitum descriptione inferre*. Dipl. ann. 1110 Adelasiæ comitissæ Siciliæ apud *Memorie per servire alla storia letteraria di Sicilia*. tom. 1 par. 6 pag. 81, 83.

(6) Dipl. com. Rogerii ann. 1094 apud Pirrum tom. 2 pag. 771, Dipl. com. Tancredi ann. 1104 ibid. pag. 619, 1242. In un diploma del 1133 conferma il re Ruggieri la donazione del casale di Mirto fatta al monistero di Lipari nell' anno IIII *cum omnibus suis pertinentiis & finibus*, *quos fines Georgius Ammiratorum Ammiratus*, *cum esset stratigotus Catinæ . . . . designavit:* e nelle sottoscrizioni *Prædictus Georgius nunc Ammiratorum nostrorum Ammiratus*, *tunc vero Catinæ stratigotus*; *interfuit*. Apud Pirrum tom. 2 pag. 772. Dunque nell' anno IIII l' anzidetto Giorgio era stratigoto di Catania.

(7) Per Butera e per Lipari si possono vedere due carte, che noi soggiungeremo nel capitolo quinto di questo libro; dello stratigoto di Noto parleremo nel cap. 2 del libro seguente.

(8) Malaterra pag. 199, Dipl. ann. 1131 apud Montfauconium Palæogr. Græc. pag. 402, e che sotto il conte Ruggieri un Delisio fosse stratigoto in Mileto è chiaro da un diploma, che sarà tra poco recato nel cap. 6 not. 10.

(9) Dipl. ann. 1103 Tancredi comitis Syracusarum apud Pirrum tom. 2 pag. 1242, e da due carte, che ora addurremo, sarà manifesto, che un vicecomite era in Girgenti, e un altro in Rometta.

(10) *Instante Indict. IV, mensis novembris die XXIV, anno 6604, sedente pro tribunali me Leone Catananchi, vicecomite Romettæ, accedens ad me Constantinus Prasinactus, accusabat Constantinum Geracensem*, quoniam abstulit mihi agrum, *appellatum Vaccariam, & una cum agro etiam arbores cultas, qui ibidem erant in extremis partibus, & montem glandium, & aquas & pascua, & possidet ipsa omnia & detinet tyrannice & furtive. Audiens itaque hæc ego prædictus vicecomes Leo Catananchi, degens in prædicto castro, & judicia faciens pro domino meo Rogerio comite, consilio facto cum fidelibus sacerdotibus & senioribus plurimis simul* considentibus, *& magna ad hunc finem facta inquisitione, comperimus multorum bonorum & prudentium viro-*

Digitized by Google

rum fide digno testimonio, *quod vera diceret Prasinactus*. *In multis vero respondebat prædictus Constantinus Geraoensis*, quoniam ego prior possedi hujusmodi agros, & arbores, & uti dominus ea possideo. *His auditis*, *una cum prædictis viris iterum diligenti instituto examine, invenimus veritatem*, *& Constantino Geracensi rejecto*, *reddidimus Constantino Prasinacto* actori *prædictos agros cum arboribus monte glandium & aquis & pascuis*. *Est autem continentia ipsorum hæc*. *In hisce agris ex parte orientis est mons magnus*, *ex parte occidentis est ager*, *quem dedimus cognato Safi*, *quemadmodum descendit magna perionia usque ad finem montis*, *& descendit ad lapidem prope puteum*, *& descendit usque ad abietem magnum*, *& descendit usque ad rivum Trimæ*, *& sic concluduntur*. *Hoc autem judicatum est coram me Leone Catananchi*, *& Petro Ricatu*, *& patre Georgio*, *& patre Johanne*, *& Johanne Melo*, *& Chrisachio*, *& Nicolao Tisitas*, *& domino Eustatio*, *& Nicolao Chondo*, *& Constantino Meneta*, *& Leone Caramalla*, *& Constantino Safi*. *Judicatum & adjudicatum est & traditum est domino Constantino Prasinacto a me Leone Catananchi*, *vicecomite Romettæ*, *mense & indictione suprascriptis*, *& cerea bulla signatum est præsens judicium*. *Scriptum est manu Gregorii*. Diploma scritto in greco tirato dall' archivio del monistero di s. Maria della valle di Giosafat in Messina, di cui antichissima co-

pia in greco, e un' antica traduzione in latino conservasi nella nostra pubblica libreria del Senato Mss. Qq. H. 19 pag. 397. Dee notarsi, che l'antico traduttore non pratico delle nostre antichità, sciolse altrimenti un nesso dell' ultime lettere della parola *vescomos*, e lesse *viscurios*. Noi a fissare la vera lezione ci siamo giovati di alcuni diplomi pubblicati in greco e tradotti dal Montfaucon. Palæog. Græc. pag. 395, 401.

(11) Consuet. Panor. cap. 64.

(12) *Me Leone Maleino in urbe Jeracis, Styli, & alibi stratigotum agente . . . evocarunt item utrique Petrum cognomento comitis, vicecomitatum in Stylo gerentem.* Dipl. ann. 1144 apud Montfauconium l. c. pag. 410.

(13) Scrisse il Pecchia „ che il duca Roberto, dopo avere abolito l'ufficio di Castaldo, in virtù del quale gli antichi signori longobardi esercitavano giurisdizione ed impero, stabilì ufficiali di milizia a titolo di bajuli, sì per l'amministrazione della giustizia, e sì per la esazione dei proventi fiscali, e che il gran conte lo stesso praticò in Sicilia. In fatti Palermo ebbe il suo bajulo fin dal principio del governo normanno, che poi re Pietro di Aragona convertì in Pretore „ *Tom. I cap. 17 pag. 193*. Ma egli non cita alcun scrittore o carta del tempo, da cui apparisca che il conte o suo fratello il Guiscardo abbiano costituiti i bajuli, nè alcuna delle

citazioni da lui addotte giova al suo assunto. Primieramente la costituzione che incomincia *Pervenit ad audientiam*, che il Pecchia attribuisce a Ruggieri, e nella quale si parla dei bajuli come *olim statuti*, nel codice palatino è attribuita a Guglielmo, e l'Isernia attesta nella chiosa chiarissimamente *tempore regis Guglielmi, qui condidit hanc legem:* parimenti l'altra costituzione *Officiorum periculosa confusio*, di cui afferma il Pecchia esserne autore Guglielmo, e questi ivi nomina i bajuli come stabiliti dai suoi predecessori, nello stesso codice palatino è attribuita all'imperador Federigo. Intorno al bajulo, che si suppone essere stato costituito in Palermo sin dal principio del governo normanno, dee qui ricordarsi quanto lasciò scritto uno scrittor contemporaneo, Guglielmo pugliese

Reginam remeat Robertus victor ad urbem
Nominis ejusdem quodam remanente Panormi
Milite, qui siculis datur Amiratus haberi.
Apud Caruso tom. 1 pag. 121.

(14) Muratori disser. XXXI tom. II pag. 6, Giannone tom. II pag. 113, Antichità longobardiche milanesi tom. I diss. VIII pag. 282.

(15) Tom. II Antich. long. milan. diss. XXII pag. 367.

(16) *Ego Jordanus Capra, & Isabella uxor mea, & Claricia filia mea Ecclesiae sanctae Mariae Agrigentinae terram, quam injuste & violenter ab ea extorsimus, reddimus, videlicet totam*

terram illam, quam Andreas Bulgariensis, præfatæ ecclesiæ canonicus, peragravit & ut peragravit jurejurando probare voluit; ita tamen quod in hoc anno fructus terræ jam seminatæ recipiamus, de cetero vero prædicta Ecclesia illam absque calumnia teneat. Gualterius enim præfatæ ecclesiæ pontifex cum canonicis suis, scilicet Johanne Limoliensi, Johanne Romano, Johanne Policastrensi, Sigismundo Lucensi, Herberto Braosensi, prædictam terram ecclesiæ prænominatæ esse jurejurando probare voluerunt; sed scientes nos injuste præscriptam terram Ecclesiæ præfatæ abstulisse, graveque peccatum, si jusjurandum reciperemus, incurrere metuentes, illud condonavimus. Hujus rei testes sunt Anselmus cantor, Simeon Arcidiaconus, Radulphus Gorgiensis, Herbertus Canonicus, Robertus de Mauritania, Bovo de Riciccres, Rogerius cappellanus noster, Petrus presbyter, Albertinus vicecomes, Nicolaus de Medicino, Benedictus Curator, Martinus Januensis, Nicolaus Bisinianensis, Gualterius frater Robithetti, Bralnarius Bierrellus, Marescalcus Andreas, Salomon, Guido, & Martinus frater ejus, Deodatus. Hæc chartula jussione nostra anno ab Incarnatione domini nostri Jesu Christi millesimo centesimo vicesimo septimo, Indict. septima, scripta est, dominante domino Rogerio filio beatæ memoriæ Rogerii comitis Siciliæ & Calabriæ, episcopante Gualterio. Di questa carta fa menzione il Pirro tom. 1 pag. 698, noi l'abbiamo copiata dall'archivio capitolare di Girgenti.

(17) Vedi un diploma da noi riferito nella nota 4 del cap. v di questo libro.

(18) Questo diploma sarà ora soggiunto nella nota 21 del capitolo seguente.

AL CAP. IV DEL LIB. I.

(1) *Eodem anno crebris populi flagitationibus immodestiam publicanorum arguentis, dubitavit Nero, an cuncta vectigalia omitti juberet, idque pulcherrimum donum generi mortalium daret. Sed impetum ejus, multum prius laudata magnitudine animi, attinuere senatores . . . . Ergo edixit princeps . . . . aliaque admodum æqua, quæ brevi servata, dein frustra habita sunt. Manet tamen abolitio quadragesimæ quinquagesimæque, & quæ alia exactionibus illicitis nomina publicani invenerant.* Tacitus lib. XIII Ann.

(2) *Nec arare terram, aut expectare annum tam facile persuaseris, quam vocare hostes, & vulnera mereri; pigrum quippe & iners videtur sudore acquirere, quod possis sanguine parare — Id beatius arbitrantur, quam ingemere agris, illaborare domibus, suas alienasque fortunas spe metuque versare.* Tacitus de moribus Germanorum.

(3) Vedi tom. I Antich. Longobar. Milanesi diss. VI pag. 236.

(4) Ved. Montesquieu lib. XXX cap. XIII &

seq. Observ. sur l'Hist. de France lib. I cap. II not. 2 & seq., Muratori disser. XIX dei tributi delle gabelle ec. pag. 226.

(5) Muratori l. c.

(6) Muratori l. c. Observ. l. c. & lib. III cap. I.

(7) Noi quì non vogliamo descrivere le moltiplici esazioni imposte dagl' imperadori di Costantinopoli: solamente a conoscere lo stato delle nostre provincie non può omettersi a questo luogo di riferire ciò che Paolo Diacono raccontò di Costante imperadore, il quale per sei anni abitò in Siracusa. *Ingressusque Siciliam per indictionem VII habitavit in Syracusa, & tales afflictiones imposuit populo, seu habitatoribus vel possessoribus Calabriæ, Siciliæ, Africæ, atque Sardiniæ, quales antea nunquam auditæ sunt, ita ut etiam uxores a maritis, & filii a parentibus separarentur. Sed & alia multa & inaudita illarum regionum populi sunt perpessi, ita ut nulli spes vitæ remaneret. Nam & vasa & cimelia sanctarum Dei ecclesiarum imperiali jussu, & græcorum avaritia sublata sunt.* De gestis longobard. lib. V cap. XI tom. I Rer. Ital. Scrip. pag. 480. Anastasio fa menzione particolarmente delle nuove gravezze, che impose Costante, e le nomina *diagrapha seu capita, atque nauticationes per annos plurimos, quales a sæculo nunquam fuerunt.* Ibid. tom. III pag. 141. Per la prima ben si comprende una nuova numerazione, e un nuovo tributo tolto per testa, e pare significarsi per

la seconda una decima o un dazio nuovo imposto alle navi mercantili. *Ducange gloss. med. & inf. Latinitatis voc. Diagraphum, Nauticatio*. Soggiunge l'anzidetto Anastasio, che tra i siciliani non pochi, regnando in Siracusa Costante, si elessero più tosto di abitare in Damasco sotto i maomettani: *prædæ patuit Siciliæ pars, & habitaverunt Damasci sua sponte*. Indi apparisce verissimo quanto osservò il Montesquieù lib. XIII cap. XVI, che i tributi eccessivi, sotto i quali gemevano i popoli soggetti ai greci imperatori, agevolarono le conquiste dei musulmani. Nè per tante perdite divennero quelli più cauti, e più ritenuti. Leone Isaurico nel 731 accrebbe ai popoli di Sicilia e di Calabria di una terza parte i tributi, che egli esasse per testa di uomo, e per la più sicura esazione ordinò una nuova descrizione dei fanciulli che nascevano. *In furorem actus Dei ille hostis, Leo imper., arabico sensu imbutus, auctiora Siculis ac Calabriæ populis parte tertia tributa in singula hominum capita imposuit . . . . Inspici insuper atque describi masculos infantes, qui nascerentur, quemadmodum olim Pharao hebræorum pueros, mandavit, quod tamen neque ipsi ejus doctores arabes in christianos orientales admiserunt*. Apud Cod. dipl. de Johannis pag. 308. Cedreno racconta i varj modi, con cui assottigliavasi a trar danaro Niceforo il patrizio, il quale fu ucciso nell'811, e dopo avere rivocato a dieci capi i sottili e

e

molti ritrovamenti di quello, conchiude: *Haec ex multis pauca compendio annotavi, ex quibus ejus ad omne lucri genus commentorum multiplex varietas cognosci possit.* Tom. II pag. 479. Lo stato dopo Niceforo, delle anzidette provincie spezialmente, si vedrà chiaro da quanto nella seguente nota ora soggiungeremo.

(8) *In iisdem temporibus divina flagellatio, cujus occulta sunt judicia, totam Apuliam atque Calabriam constantinopolitano imperatori non regnandas, sed lacerandas reliquerat, ad quarum liberationem, Deo miserante, certum est normannos advenisse. Erat enim tanta & tam miserabilis utriusque gentis oppressio, quod praeter importabile onus servitii, & infinitos redditus & tributa, quae praedicto tyranno ipsas oportebat solvere, non minus saracenis per singulos annos tributariae pro redemptione suorum capitum, indefensae a suis graecis, cogerentur reddere, vel sine dubio mortem aut captivitatem perpetuam sibi & uxoribus suis & liberis expectare.* Anonymi hist. Sic. apud Caruso tom. II pag. 830.

(9) Orderici Vitalis hist. l. c. lib. III pag. 466, lib. VI pag. 577, lib. V pag. 594, lib. III pag. 469.

(10) *Dum igitur tantae probitatis exuberaret copiis Riccardus, in initio sue juventutis intra Normannium ducatum contigit quoddam pestiferi oriri seminarium dissidii. Nam rustici unanimes per diversos normannicae patriae comitatus pluri-*

Digitized by Google

ma agentes conventicula, juxta suos libitos vivere decernebant, quatenus tam in sylvarum compendiis, quam in aquarum commerciis, nullo obsistente ante statuti juris obice, legibus uterentur suis . . . . Quod ut dux cognovit, protinus Rodulphum comitem cum militum multitudine illis destinavit, qui agrestem comprimeret ferocitatem. Willelmi Gemmeticensis hist. apud Duchesnium lib. v cap. II pag. 249.

(11) *Est quippe gens astutissima, injuriarum ultrix, spe alios plus lucrandi patrios agros vilipendens, quæstus & dominationis avida.* Malaterra pag. 161. *Quia gens semper normannica prona est ad avaritiam, plus qui plus præbet amatur.* Guglielmus Appul. l. c. lib. 2 pag. 103. *Normannicum jugum his quibus imminet gravissimum est.* Order. Vit. hist. l. c. lib. III pag. 487.

(12) *Molfetani . . . . liberam facultatem fraudis suæ exercendæ nacti, jugum gentis nostræ, & ducis, quia moris nostri executor erat, a se excutere, nec tributum nec servitium statutum persolvere &c.* Malat. pag. 243. *Poscit Amalfis opem, cui vectigalia dudum annua detulerat.* Gugl. App. pag. 123.

(13) *Calabrenses denique genus perfidissimum, cum viderent fratribus inter se dissidentibus sese a nemine suscitari, ceperunt jugum normannorum a se excutere, & servitium, quod juraverunt, vel tributum minime persolvere — Calabresque infestiores reddit, quotidiano impetu lacessens bisi-*

nianenses & cosentinos & marturianenses, & his adjacentem provinciam secum fœdus inire coegit, tali videlicet pacto, ut castra sua retinentes, servitium tantummodo & tributum persolverent. Malat. pag. 172, 169.

(14) *Primores* panormitani . . . *utrisque fratribus locutum accedunt . . . quandoquidem fortuna præsenii sic hortabantur, urbis deditionem facere, se in famulando fideles persistere, tributa solvere*. l. c. pag. 200.

(15) *Jatenses natura montis, in quo habitabant, numerosa multitudine suorum fisi . . . . statutum servitium & censum persolvere renuntiant — Notenses . . . . pacem faciunt . . . . comes itaque censum duorum annorum illis condonans &c. — Melitenses . . . . arma & omnia quæ habebant cum infinita pecunia comiti offerunt; datam unoquoque anno persolvendam determinantes, urbem de comite se serviendam promittunt*. l. c. pag. 213, 235, 237.

(16) *Captivos omnes liberos facit, offerens villam unam pro eis costruere, illam etiam eamdem francam, idest villam liberam, eo quod omni vectigali, vel servili exactione libera in perpetuum foret, subtitulare*. l. c. pag. 237.

(17) *Comiti autem pro recompensatione servitii sibi exhibiti medietatem panormitanæ urbis assignat . . . . comes autem in sua parte castrum firmat, urbemque, cum jam communis esset, ita ordinat, ut plus ex medietate postmodum duci*

pervenires, quam primo cum sine comparticipe totius urbis redditus possideret. l. c. pag. 238.

(18) Noi dobbiamo la distinta notizia di questi dritti al famoso giureconsulto Andrea d'Isernia, il quale ne formò due cataloghi, l'uno si legge nelle note, che fece alla costituzione del regno sotto la rubrica *de decimis*, e l'altro tra i riti della regia camera, pure sotto il medesimo titolo, onde lo trascrisse il Giannone; e siccome egli osservò, è l'un catalogo in poche cose e sol nell'ordine vario dall'altro. Ecco la relazione dell'Isernia. *Jura vetera sunt hæc, videlicet. Dohana. Anchoragium. Scalaticum. Glandium & similium. Jus tumuli. Portus & piscaria. Jus affilaturæ. Herbagium. Pascua. Beccaria. Passagium vetus. Jus casei & olei non est ubique per regnum.* Giannone lib. XXII cap. VI.

(19) *Ut autem illorum sibi plenius conciliaret gratiam, portarum eis immunitates concessit, ut omnes cives panormitani victualia sua vel empta, vel ex agris & vineis suis collecta libere possint inferre, nihilque ab eis quis exigeret. Quod plebi gratissimum fuit, rem se nunc adeptos esse, quam diu desideratam nunquam potuerant impetrare.* Falcandus l. c. pag. 438. Pure restò intatto il dazio, che nelle porte di Palermo dovean pagare i forestieri. Ciò è chiaro dal seguente diploma. *Præterea a mera nostræ majestatis gratia concedimus eidem archiepiscopo Montisregalis fideli nostro, & omnibus burgensibus*

Digitized by Google

suis Montisregalis in perpetuum plenariam libertatem in civitate Panormi tam in portis quam in duanis, intrando & exeundo, vendendo & emendo, videlicet ut ab eodem archiepiscopo nullum jus vel datium exigatur: Dipl. ann. 1212 apud lo Judice inter diplomata Hist. Eccl. Monregal. pag. 32.

(20) *Jubemus similiter de omnibus rebus eorum propriis, quas per portas universitatis Panormi, vel aliarum civitatum & terrarum Siciliæ miserint seu traxerint, ab eis jus aliquod nullatenus exigatur*: Dipl. ann. 1149 apud Pirrum tom. II pag. 1111.

(21) *Statuimus universos homines Cataniæ a subscriptis & pravis consuetudinibus, quibus plurimum quondam gravabantur, alleviandos, tali quidem modo, ut universa, quorum decimam persolvere debent, liceat eis libere & absolute vendere & donare, & intra & extra civitatem transferre. Lignum mobile & stabile libere vendant & emant . . . . . unus anser solvatur de nemore viridi. Cados de nemore & aratra libere faciant; ligna sicca & steriles arbores habeant ad munia homines prædictæ civitatis; quidquid & undecumque voluerint, & infra civitatem portaverint, libere vendant. Gabella pellium agnorum cassetur, & nemini gabella aliqua prava imponatur. Burgenses Catinæ scapham fluminis libere transeant, & omnes milites denique & peregrini. In molendinis detur tumulus unus frumenti, & mondellus*

unus farinæ, & tumuli & mundelli sint justi & mercati de merco Catan. Ecclesiæ. Balthea secundum priorem consuetudinem presbyteri graeci non dent canonicis nisi . . . . & secundum consuetudinem terræ domini regis, & presbyteris græcorum gallina una detur . . . . Non sint in gabella dona & venditiones prædecessorum nostrorum. Burgensibus ecclesiæ burgenses alicubi chartam non deferant. Rotulus panis & carnis juste ponderetur. Oleum libere emant pro victu suo. Ligna & tæda forte teridæ portum civitatis libere transeant. Ligna pro propriis domibus facien lis libera sint. Triticum ad justum tumulum Cataniæ detur. Latini, græci, judæi, & saraceni unusquisque juxta suam legem judicetur. Nulla equitatura hominum civitatis in angariam accipiatur. Pro decimis agnorum, & fructum ovium non dent tarenos, sed de ipsis agnis & fructibus ovium decimas integras &c. Dipl. ann. 1168 apud de Grossis Catan. sacr. pag. 88, 89. A fissare lo stato dei dazj e delle gabelle introdotte o esatte dai primi normanni in altre città di Silia, mi son giovato di alcune carte, per la cui maggiore intelligenza debbo prevenire il lettore: che sin da quando il conte Ruggieri compose la famosa controversia delle decime tra i baroni ed i vescovi, il conte ordinò che di tutte l'entrate sue regie fossero pagate le decime alle chiese di Sicilia: e furono di fatto pagate; anzi l'imperador Federigo, che non sottopose alle de-

cime i suoi *nuovi statuti*, volle espressamente che si esigessero siccome nei tempi del buon re Guglielmo. *Lib. 1 Const. tit. 7 pag. 9, Isernia ad hanc constit., & Regestum ejusdem imp. pag.* 335. Avvenne dopo, e massimamente nelle turbazioni sotto gli angioini e gli aragonesi, che fu interrotta o negata la prestazione delle decime regie, e sino ignoravansi in alcun luogo i fondi, dai quali esse doveansi. Fu perciò ordinato in varj tempi ai bajuli ed ai segreti di riconoscere per via di esami legali e di processi da quali rendite si dovessero pagare le decime. Ora in tali processi sono espressamente distinti i dritti nuovi dagli antichi, questi esatti sin dai tempi normanni, che erano soggetti alle decime, e quelli imposti da Federigo imperatore, che erano da tale prestazione esenti. Adunque da tali carte può ben ricavarsi lo stato dei dazj e delle gabelle, che pagaronsi in Sicilia sin dalla prima introduzione del governo normanno. Il Mongitore ne pubblicò una dell' anno 1274 per la cattedrale di Palermo, ed è in essa attestato, che questa chiesa era solita *percipere & habere a curia annis singulis per manus secretorum . . . . de proventibus jurium curiæ singulorum* veterum cabellarum, *& jurium curiæ Panormi ad rationem de tarenis auri viginti duobus & granis duobus ponderis generalis pro quolibet centenario tarenorum recollectorum de cabellis ejusdem, præter* de. novis statutis —

dicta pecuniæ quantitas consuevit solvi archiepiscopo & canonicis supradictis de juribus subnotatis videlicet, de Rahadina, Rahaba, dohana carnium, dohana casei, tinctoria, dohana portarum, dohana piscium, dohana fructuum, platea porcorum, grani olei, platea someriorum, cabella figulorum, domus setæ, cabella fumi, fileeti, bardaria, arca cuctonis, caha cuctonis, cabella auripellium, balneo jauchar, balneo guiddæ, dohana stateræ, dohana apothecarum, cathena portus, molendino Kalbi, molendinis Malfiteri, molendino Archadii, molendino Indulciæ &c. Bullæ Privil. & instr. Eccl. Panor. pag. 131, 133. Una carta del 1270 simigliante alla già riferita conservasi nell' archivio capitolare di Messina, di cui vi ha copia antichissima in questa pubblica libreria del Senato, e da quella ricavasi, che *Ecclesia Messanensis in civitate Messanæ de proventibus regiæ curiæ consuevit anno quolibet percipere & habere decimas infrascriptas, videlicet in civitate Messanœ integram decimam dohanæ portus Messanæ, dohanæ paliariorum, itriarum seu tinctorum, gabellæ arcus cuctonis, cafisiorum olei, bardariæ, balneorum novi & veteris, obsonii piscariorum, gesiæ Judæorum, venditionis rerum stabilium, gabellarum cappellorum & auripellium, obsonii herbarum crudarum &c.* Simili carte si hanno ancora dall' archivio della chiesa di Girgenti: in una dell' anno 1266 è detto, che quella chiesa *semper consuevit perci-*

pere & habere decimas omnium regalium proventuum terræ Agrigenti, & aliarum terrarum totius suæ diœcesis . . . . . præterquam regalium proventuum de novo statutorum *per quondam imperatorem Fridericum, videlicet fundaci, stateræ, angemiæ, salis & ferri, barderiæ, cambii, & cabellæ jocularice inter Judæos*. Un' altra del 1280 riferisce, *Vetera jura terrarum ipsarum* Agrigenti & Saccæ *sunt hæc videlicet, bajulationes dohanæ, bucceriæ, tinturæ, arcus cuctonis, bardariæ, cangemiæ, venationis cuniculorum, herbagia, mandragia, cambia terræ sub aquis, censualia, gisiæ judæorum, jocularia judæorum, celamidæ, & saccarum*. In un processo del 1309 conservato nello stesso archivio per le decime dovute in Licata alla chiesa di Girgenti un testimonio depose. *Veteres cabellæ & jura curiæ terræ Licatæ . . . . constitit esse cabellas & jura supra-scripta videlicet, cabella banci justitiæ, cabella venationis cuniculorum, cabella barbariæ, cabella dohanæ maris & terræ, cabella cambiorum, cabella artis cuthonis, cabella saccarus, cabella herbagiorum & mandragiorum, cabella bucheriæ, cabella censualium, gisia judæorum, terragia, passagium & piscaria fluminis salsi*.

(22) Ved. Novairi hist. Sic. apud rer. arab. quæ ad hist. Sic. spectant ampl. collect. pag. 14 not. 6.

(23) Ibid. pag. 26.

(24) Dipl. ann. 1089 apud Pirrum tom. I

pag. 75, vid. etiam pag. 132, 135.

(25) *Rogerius in Christo domino nostro piissimus rex. Per præsens mandatum mando & præcipio omnibus bajulis in tenimento Milatii & reliquorum, ut nemo sit ausus injuriam inferre habitatoribus in s. Lucia lombardis, qui solvunt marinariam, nec etiam herbagium ab ovibus eorum quis exigat, nec aliquam molestiam vel angariam seu adjutorium exigat ab eis. Sed sic sint liberi & sine molestia, sicut Lombardi Randacii.* Questo diploma scritto originalmente in greco fu tradotto ai tempi del re Pietro di Aragona nel 1285, e ne fu allor fatto transunto pubblico, e conservato nell' archivio del comune della terra di s. Lucia, onde ne abbiamo avuta copia autentica.

(26) Parla di questa materia diffusamente e con la solita sua diligenza il chiariss. Muratori nella dissertazione citata pag. 225. Noi solamente notiamo a questo luogo, che tra le regalie stabilite nella famosa dieta di Roncaglia vi ebbero espressamente *angariarum, parangariarumque, & plaustrorum & navium præstationes, & extraordinaria collatio ad felicissimam regalis numinis expeditionem.* Constitutio de jure fisci lib. v feud. apud Cujacium pag. 1325.

(27) *In expeditionem vos ire non faciet vel per terram vel per mare, nec sinet ire sine vestra voluntate.* Dipl. apud Ughellium tom. VII pag. 613. *Juravit statim comes Rogerius, quod*

sine judicio & sine culpa eos non capiet, neque extra dies duos in expeditionem illos perducet. Falco beneventanus apud Caruso tom. I pag. 330.

(28) *Ex antiqua prærogativa cives Panormi ... neque ad exercitum vel maritimum extolium mittendi sunt, sed ad ipsius urbis tantummodo tuitionem & custodiam reservantur.* Consuet. 30.

(29) *Addimus, quod nullus civis messanensis ad stolum & ad armatam quamcumque regalem, etiam per mare seu per terram, ire cogatur invitus, præter ad hoc opus* manere ad stipendia *sublimatus.* Dipl. apud tom. VI S. R. I. pag. 620. Noi qui non vogliamo suscitare le antiche dispute intorno all' autenticità di questo diploma; che se alcuno sospettar voglia che sia pur stato in tempi posteriori alterato, non può contrastarsi, che sia quello un avanzo di una più vera scrittura, ed usi antichissimi rappresenti. Ma dee quì esaminarsi una opinione del Pecchia. Ei crede, che Ruggieri dopo avere con quella concessione e nelle parole già di sopra citate liberata la città di Messina da ogni altro peso, *si assicurò ivi di un competente numero di militi anche per via di feudi:* il che ricava da quelle parole *præter ad hoc opus manere ad stipendia sublimatus*, soggiungendo, *che lo stipendio di quei tempi era un feudo, con cui* sublimabatur *al grado di nobile chi l'ottenea.* Tom. II pag. 188. Ma perchè le riferite parole debbono intendersi altrimenti di quello che suonano? non

annunziano esse letteralmente, che ivi si parla di uomini condotti a soldo? per altro i nostri normanni avean costume di mantenere oltra la feudale una milizia che pagavano: il Malaterra ci attesta, che il conte Ruggieri munì la città di Troina, oltra dei militi, anche dei suoi *stipendiarj*. Loc. cit. pag. 183. E il monaco telesino fa menzione della milizia del re Ruggieri, *quam ex proprio sustentabat ærario*. l. c. pag. 282. Del resto vorrei, che mi si citasse una carta dei tempi, una cronaca, un testo delle consuetudini feudali, in cui la frase *ad stipendia sublimare* sia adoperata come sinonima ad *infeudare*. Finalmente è da riflettersi che questo diploma fu presentato, nell'ufficio della nostra dogana, mentre ne era segreto Giaimo de Paruta, e fu trascritto nel registro degli anni 1428, 1429, fol. 244. Confrontando il manoscritto con le stampe, si osservano molte varietà di lezioni in esso diploma, e le parole riferite sono ivi scritte a questo modo. *Nullus civis Messanæ ad stolium, vel armatam quamcumque regalem, nec aliam per mare seu terram ire cogatur invitus; præter ad hoc opus munere aut stipendio sublimatus*. Il che non solo presenta un senso più regolare, e una più corretta anzi la vera lezione, ma dimostra ancora la insussistenza della opinione del Pecchia.

(30) *Ad augmentum quoque ecclesiæ prædictæ, suorumque bonorum augmentationem, concedimus*

civibus cephaluditanis, ibique perpetuo Deo annuente permansuris, suisque hæredibus, ut absque omni inquietudine & sollicitudine curiæ nostræ vivant, neque mari neque terra in exercitum eant. Dipl. ann. 1145 apud Pirrum tom II pag. 800.

(31) *Nolumus quidem sic regi alligari, & sacramentis astricti in expeditionibus suis cum siculis, calabridibus, apulisque sole ardenti & sudore fatigati anhelare.* Falco beneventan. l. c. pag. 344.

(32) *Ex antiqua prærogativa cives Panormi ad angarias, perangarias, aut alia servitia personalia neque per se neque per eorum servos & animalia sunt cogendi.* l. c.

(33) *Homines quoque seu equitaturas aut cetera animalia ipsius monasterii obedientiarum aut possessionum ejus pro servitio galearum, seu quolibet suo servitio capi vel ad angariam duci modis omnibus prohibemus.* Dipl. ann. 1148 apud Pirrum tom. II pag. 1111, vid. etiam dipl. ann. 1176 ibid. tom. I pag. 454.

(34) Muratori l. c. pag. 226, Robertson Introd. tom. 2 not. 15.

(35) *In domibus vestris nemo per vim hospitari faciet; quod si aliquis per vim hospitatus fuerit, & proclamatio ad eum exinde facta fuerit, emendari faciet.* l. c.

(36) *Græci vero* Troinæ, *semper genus perfidissimum, hoc solo offensi, quod milites comites in domibus suis hospitabantur &c.* Malater. l. c. pag. 189.

(37) *Præterea concessimus licentiam monachis portare seu adduci facere homines ad habitandum in dicto tenimento liberos & exemptos ab omni angaria maragmatum castrorum, & ab omni ædificio*. Dipl. ann. 1100 apud Pirrum tom. II pag. 1047. *Rursus damus potestatem monachis hospitari intus præfatos terminos homines liberos, & villanos sancti monasterii habitare, & etiam ipsos homines liberos ab angaria, perangaria, & maragmate urbium & castrorum, ac omnibus daciis*. Dipl. ann. 1105 l. c. pag. 1043. *Sint ergo ex nunc & monasterium & ejus villæ homines liberi & exempti ab omni portatione lignorum pro ædificatione murorum & arcis, & ab omni altera quæstione*. Dipl. ann. 1117 l. c. pag. 1039.

(38) *Nihil ultra expensas necessarias ad reparationem illorum antiquorum castrorum, quæ consueverunt hactenus incolarum sumptibus reparari, & ædificiorum, quæ in hujusmodi castris fuerant ab antiquo, ab eisdem incolis peti possit*. Cap. Honorii apud Giannone lib. XXI cap. 1.

(39) *Datam vel angariam aut adjutorium; quod ex nostræ gentis consuetudine* collecta *vocatur, a vobis non auferet, vel auferri faciet, nec de rebus vestris aliquid per vim auferet*. l.c.

(40) *Noscant omnes amaphitani . . . ut omnes sacerdotes . . . liberi sint ab omni datio, ab omni angaria, ab omni redditione adjutorii, vel aliarum rerum*. Apud Ughellium tom. VII pag. 331. *Adjungimus, quod nullo unquam tempore*

in eadem civitate & extra per suas villas & rura tallia, collecta, angaria, perangaria, veluones, gabellæ, mutuum, extorsio jaceatur, imponatur, vel colligatur. l. c.

AL CAP. V DEL LIB. I.

(1) *Ut abbas & monachi hujus monasterii ita haberent præfatam civitatem* Cataniæ *cum omnibus pertinentiis suis, sicut saraceni eamdem civitatem tenebant cum omnibus pertinentiis suis, quando northmanni primum transierunt in Siciliam*. Dipl. ann. 1092 apud Pirrum tom. 1 pag. 522. *Similiter & alia servitia monasterii facere sine pigritia* homines Mandanicii, *quemadmodum serviebant meæ majestati*. Dipl. ann. 1100 l. c. tom. II pag. 1047. *Cetera autem jura habere tenere & dominari prædictum monasterium, sicut per nostram potentiam dominabatur*. Dipl. ann. 1105 l. c. pag. 1043. *Insuper villam Mistrettæ cum castello & nemoribus & herbagiis & villanis, & omnia alia bona, quæ ego habebam in nostro dominio ibidem*. Dipl. ann. 1101 loc. cit. pag. 831.

(2) *Omnes homines, qui in ipso casali nunc habitant, & etiam omnes homines undecumque venerint, quos liberos quietos & francos dono ab omni jure & servitio reali sive personali, quod mihi ipsi homines tenentur facere, & ab omni*

qualicumque collecta & exactione, quam mihi homines ipsi præstare tenebantur, sicut & alii homines mei. Dipl. Richardi baronis Vicani ann. 1136 apud Ughellum tom. VIII pag. 380. *Cunctam decimam rerum illarum, quæ nostro juri pertinent de introitibus nostræ civitatis Juvenatii, videlicet de animatis & inanimatis, mobilibus, frumento, hordeo, leguminibus, vino, oleo, de tributo etiam civitatis, & affidatura affidatorum*. Diploma Constantiæ uxoris Boemundi ann. 1113 l. c. tom. VII pag. 723. *Concessi potestatem homines affidandi quicumque ipsi Ecclesiæ se affidare voluerint . . . concessi prædictæ Ecclesiæ molendinum & furnum facere, ut molat & coquat absque ulla contradictione*. Dipl. Unfredi domini Gravinæ ann. 1092 l. c. pag. 116.

(3) *Juro & promitto, quod ab hac hora in antea non quæram nec quæri permittam de cunctis hæreditatibus beneventanorum fidantias, angarias, terraticum, olivas, vinum, salutes, nec ullam dationem . . . . & liberam facultatem tribuo in hæreditatibus beneventanorum venandi, aucupandi, & in eis & de eis quodcumque voluerint faciendi, & per hoc mercatum civitati non disturbabo, nec disturbari consentiam*. Juramentum baronum northmannorum præstitum imperatori Lotario apud Falconem beneventanum l.c. pag. 365. *Dimittimus & concedimus vobis ea omnia, quæ nos & prædecessores nostri normandi circa beneventanam civitatem habuerunt, fi-*

dantias subscriptas, videlicet denariorum redditus, salutes, angarias, terraticum, herbaticum, carnaticum, kalendaticum, vinum, olivas, relevum, ... & in vestris preliis venandi, piscandi, aucupandi liberam facultatem habeatis. Dipl. regis Rogerii ann. 1136 l. c. pag. 367.

(4) *In nomine Dei æterni & Salvatoris nostri Jesu Christi. Anno incarnationis ejusdem millesimo centesimo tricesimo tertio, indictione undecima. Ego Rogerius Dei gratia Siciliæ & Italiæ rex, Rogerii primi comitis hæres & filius. Dum in nostro messanensi regali palatio consisteremus, maxima pars hominum Pactas inhabitantium ad nostram curiam veniens, super Johanne tam Pactensi quam Liparensi episcopo conquerens, & quod eos magis solito, & ultra prædecessoris sui Ambrosii constitutiones aggravaret, lamentabatur. Nos vero, quoniam ad hoc in regni nostri regimine, domino dispensante, promoti conspicimur, ut prava damnare, injusta corrigere debeamus, magistro Guarino, nostro magistro cappellano & cancellario, & Theodoro nostro admirato injunximus, ut honestissimorum virorum curia congregata, audita Pactensium adversum episcopum querimonia, & ejusdem episcopi responso, in eorum præsentia & per eos eorum controversiæ dirimerentur. Congregata itaque sicut diximus idoneorum virorum nostrorum curia, & prænominato episcopo, ipsiusque causidicis convocatis, Pactenses conquesti sunt, quia de pascuis herbarum sylvestrium, & glan-*

Digitized by Google

dium, lignis comburendis & incidendis, & legum compositionibus contra antiquam consuetudinem a beatæ memoriæ Ambrosio datam atque concessam in multis adgravarentur. Episcopus tandem habito consilio respondit se in nullo eos aggravasse, nec eorum consuetudines a prænominato abbate Ambrosio datas infregisse. Appellatione & responsione audita, judices quæsivere a pactensibus, utrum memoratorium suæ concessionis haberent: qui dixerunt ab abbate Ambrosio se habuisse, & incendio fortuito casu amisisse, sed Ecclesia Pactensis ab illo incisione divisum habebat, quod & ostenderet. Episcopus a judicibus requisitus respondidit se habere, tamen apud Pactas. Dato itaque ei trium dierum spatio, memoratorium illud in curia ostensum est & lectum, in quo continetur ita. Ambrosius Liparitanæ Insulæ primus Abbas, sub ipso Rogerio consule, terræ acquisitore, in castro Pactes ordinavi homines, quicumque sint latinæ linguæ sub tali conditione, ut omnes, qui acceperint de rebus monasterii, quantum voluerint manere in eodem castro, sint eorum hæredumque ipsorum. Si vero quis quandoque recedere voluerit, res reddat monasterio quas reddendas acceperit, hoc tantum sibi, quod inde lucratus fuerit, retineat: suam nempe hæreditatem post tres annos, si vendere voluerit, vendat libere & absolute cuilibet homini voluerit, in eodem loco manenti; venditor autem rem primitus offerat Abbati, qui si convenienter ut

alter homo emere voluerit, emat, si autem emere noluerit, rem suam homo absolute vendat. Pascua vero glandium, si in terra fuerint, Abbas accipiet partem ubicumque voluerit, reliqua erunt communia, excepto nostro defensu. Deinde si hostium timor adfuerit, ipsi ibunt pro terra defendenda sancti Bartholomæi in Lippari, abbate absque precio eos ducente & reducente, ibidemque eos procurante, alias vero seipsos ipsi procurabunt. *Audita tandem memoratorii continentia, & vulgariter exposita, pactenses consilium habuere, quo habito, cum quid in commemoratorio infringerent non haberent, de disceptatione litis disputatum est. Et ut eorum dissensio in concordiam verteretur, per prænominatum cancellarium & Theodorum ammiratum sic diffinitum, & utriusque partis assensu concessum est: videlicet ut prædicti pactenses cum habitatoribus casalium pascua herbarum sylvestrium ubique communia habeant, si ea constituerint sine aliqua tamen pravitate. Ligna mortua & infructifera etiam in defensu habeant communia. Sylvis extra defensum in suis propriis usibus, si necessitas apparuerit, verbi gratia construendis vel reparandis aratris, vineis, utantur, absque tamen superfluitate vel pravitate. Nihil ultra præsumentes absque voluntate episcopi, vel bajulorum, quos fautores juste habere poterunt. Sylvarum extra defensum, si glandes suo tempore habuerint, pars episcopi una, quartam partem*

in una parte ubi voluerit eligat ad porcos suos depascendos, reliquas vero tres partes in proprietatem usus fruendi pactenses homines & cæteri habitatores terræ sine aliqua molestatione episcopi habeant. Compositionum judicialium media pars reis per integrum de pecunia persolvenda condonetur, reliqua medietas in misericordia & dispensatione episcopi reservetur. Quisquis vero præsens memoratorium quolibet modo aliter mutare voluerit, libras auri sex curiæ nostræ componat, præsensque decretum pristinum robur obtineat. Ad hujus sane nostræ constitutionis indicium duo scripta, unum & idem continentia, unum pactensibus, aliud episcopo per manus Vidonis nostri notarii scribi, & subscriptorum testium manibus confirmari, nostro sigillo insigniri præcepimus. Datum Messanæ per manus Guarini nostri cancellarii quarto idus Januarii. Johannes dapifer interfuit. Johannes stratigotus Messanæ. Donadeus genuensis. Maurus parmenterius. Robertus de Potentia. Dominicus Calvanus. De pactensibus, Paganus filius Osmundi. Goffredus Marcellus. Simon Coriumbovis. Robertus Ficariæ. Goffredus Bufalus. Johannes vicecomes. Guillelmus Maledictus. Philippus de Lippari. Diploma in pergamena da me copiato dall' archivio vescovile di Patti. Al proposito di ciò che è detto in questo diploma, che l'abbate dovea *procurare* i pattesi quando portavali a far guerra in Lipari, dee quì soggiungersi, che il dovere della *procurazione* consiste-

va nell' obbligo di somministrare vitto ed alloggio; indi per simiglianza di ragione è derivato, che per nome di *procurazione* venga ancor ciò che per alloggio e vitto apprestasi al vescovo quando visita la diocesi. Noi possiamo fissare questa intelligenza da un diploma siciliano dei tempi normanni. *Illud quoque prohibemus, & auctoritate regia interdicimus, ne aliquis de monasterio ipso vel obedientiis . . . . victum seu procurationem aliquam modo aliquo capere aut violenter exigere præsumat . . . nec nobis ipsis nec hæredibus nostris . . . victum vel procurationem aliquam dare cogantur, nisi duos panes tantum.* Dipl. ann. 1176 apud monum. Eccl. Montisreg. edita ab lo Judice pag. 5.

(5) Observat. sur l' Hist. de France lib. 3 cap. 3.

(6) *Anno ab Incarnatione domini nostri Jesu Christi* MCXXXIII, *indict.* XI, IIII *nonas martii. Ego Johannes Lippariensis post restaurationem ipsius civitatis primus antistes hoc institui præceptum, quatenus in Lipparia & in insulis ei subjectis nulli hominum detur terra perpetuo nec hæreditario jure possidenda, sed tantum ad tempus, videlicet ut quamdiu quis fideliter & humiliter Ecclesiæ deservierit, permittatur ei ipsa terra, quæ tributa sibi fuerat, & fruatur ea. Cum vero aliqua superbia vel rebellione contra Ecclesiam repugnaverit aut restiterit, aut certe episcopo aut monachis Ecclesiæ non placuerit ut ipsam terram habeat, auferatur ab eo, & juri*

Ecclesiæ restituatur. Si autem aliquis ex his hominibus, qui hoc modo terram perceperant, ex hac terra recedere voluerit, vendendi vel in pignus mittendi ipsam terram licentiam non habebit, nec filio suo hæreditario jure relinquet, sed Ecclesiæ, cujus fuerat. Quod si filius ejus fidelis & subjectus episcopo & Ecclesiæ fuerit, eodem modo quo & pater tenuerat, & huic tribuatur eadem terra tenenda, si tamen episcopo & conventui placuerit. Illis autem, qui a tempore beatæ memoriæ prædecessoris nostri domini abbatis Ambrosii terram ipso donante vel concedente possident, illis quoque, qui me donante vel concedente per cartam & sigillum terram tenent, concedo & confirmo ut habeant secundum bonum constitutum, quod idem pater instituit. Diploma in pergamena da me copiato dal citato archivio di Patti.

(7) *Præterea donamus prælicto monasterio vicum Agrillæ positum infra prædictum territorium cum omnibus hominibus in ipso habitantibus, ut faciant servitia necessaria monasterio, ubicumque sint, & ab eis poscere debitum servitium, videlicet angariam, schariscam pro effodiendo, metendo quilibet dietas viginti quatuor, in seminando quilibet par bovum duodecim dies, & duas gallinas in festivitatibus nativitatis Christi & Paschæ, decimam omnium caprarum & porcorum suorum . . . . Sint præterea iidem homines obnoxii & obligati facere . . . venationes pro amore spi-*

ritualium amicorum monasterii . . . . ac etiam in tempore vendemiarum quilibet afferat unum circulum pro vegetibus ipsius monasterii. Dipl. ann. 1117 apud Pirrum tom. II pag. 1039. *Præterea concessimus licentiam monachis portare sive adducere seu adduci facere homines ad habitandum in dicto tenimento liberos & exemptos ab omni angaria . . . . Quilibet habitator omni mense dare debet duos homines habitatores*, rectius laboratores, *per totum annum viginti quatuor laboratores*, *& in festo nativitatis portare unam gallinam, & in paschali similiter, & alia servitia monasterii facere sine pigritia, quemadmodum serviebant meæ Majestati*. Diplom. ann. 1100 l. c. pag. 1047.

(8) *Privilegium factum a me Ambrosio Abbate monasterii sancti Bartholomæi Liparis & Pactensium cum meis fratribus monasterii, & datum fuit vobis populo Libricii, mense Julii, die octava, indictione decima, anno 6625. Postquam venit populus Libriciensis ad Ambrosium, ut misericordiam & humanitatem & commiserationem haberemus pro redemptione & remissione peccatorum meorum & fratrum omnium & omnium christianorum propter angariam, quæ vobis enormiter imposita erat, ego afflictus & commotus multis lacrymis, quas effudistis, cum essem Libricii congregavi monachos, qui tunc mecum erant, Petrum scilicet priulum Liparis, Johannem Beti, Rigum Cellaren, Gulielmum Franzes, Johannem*

Rufium priulum pactensium, Philippum monachum arabum, Robertum vescontem, & Martinum Curtarem: hos quidem cum consuluissem, & in meam sententiam fratres omnes ivissent, decrevi ut Libricienses facerent pro servitio proprio & filiorum suorum hebdomadas tres, & in servitium monasterii hebdomadam unam. Hoc vero concessi & confirmavi ex proprio meo consilio & voluntate & suprascriptorum omnium monachorum omnibus hominibus Libricii. Ipsi autem hoc adfecti beneficio, adjunxerunt nobis pro monasterio ex propria electione dies quadraginta ad seminandum cum propriis jugis bovum, & unum diem ad messem, & tres dies ad vendemiam, vel ubi exiget servitium monasterii; de qua re dederunt nobis fidejussores notarium Nicolaum filium domini Philippi, Nicephorum Charzanitem, Johannem Amistrapistum, Nicetam Gallum, Nicolaum Galas, Theodorum Frontigan, Andream Policem, Johannem Gaitanen, Nicolaum Milychas, & Philippum Mance: hi quidem testes sunt & fidejussores servitii, quod nobis gratificati sunt. Hæc omnia, quæ supra scripsi, concessi & decrevi ut sint usque ad consumationem sæculi, amen: quod si nonnulli ad majora coegerint populum, habeant anathema a Patre, & Filio, & Spiritu Sancto in die judicii. Di questo diploma scritto originalmente in greco se ne conserva antichissima copia in greco, ed un' antica traduzione latina nel citato archivio di Patti, donde l' ho copiato.

h

(9) *Concessi prefatæ Ecclesiæ per totam terram meam venditiones, emptiones libere absque omni jure plateæ*. Dipl. comitissæ Adelasiæ apud Pirrum tom. I pag. 528. *Habeat sancta Ecclesia in perpetuum apud Nasum de blando quidem medietatem, similiter & de introitibus fori tertiam partem*. Dipl. ann. 1134 l. c. tom. II pag. 775.

(10) *Concedo quoque eidem Episcopo, & successoribus ejus, & quibuscumque hominibus ejus, per totam terram meam vias publicas, & aquas publicas, & introitus & exitus, & portus maris, & potestatem vendendi & emendi & piscandi & venandi sine ulla exactione pecuniæ, vel cujuslibet servitii*. Dipl. ann. 1104 l. c. tom. I pag. 619. *Insuper quod naves prædictæ Ecclesiæ, & jam dicti prioris & ejus successorum veniant ad portus meos secure & quiete, & deferant & referant & vendant & emant quidquid voluerint sine omni exactione pecuniæ, & sine omni banno & interdictione*. l. c. tom. II pag. 1242.

(11) *Quia nobis constitit ex tenore instrumentorum seu privilegiorum exhibitorum coram nobis . . . . ad dictam ecclesiam spectare & pertinere & per attestationem testium productorum dictam ecclesiam fuisse . . . sic in possessione vel quasi custodiæ portus civitatis Cataniæ, & in possessione vel quasi prædictæ tertiæ partis dohanæ ejusdem civitatis &c.* Dipl. ann. 1266 l. c. tom. I pag. 535.

(12) *Pactensis, Cataniensis, & Cephaludensis*

ecclesiæ, quibus in Sicilia jura portuum civitatum ipsarum ex privilegio competunt felicium Augustorum, nec non & quibus civitates ipsæ temporaliter & spiritualiter sunt subjectæ, spe fructus dictorum portuum sub Carolo Andegavensi *sunt privatæ*. Saba Malaspina apud Caruso tom. II pag. 813.

(13) Montesquieù lib. 30 cap. 20, Robertson tom. II not. 23, Du Cange voc. *bandum*.

(14) Montesquieù lib. 30 cap. 20, 21, 22.

(15) *Statuta vero concilii volo hic inserere ut posteri discant quales in Normannia leges fuerint sub Guglielmo rege. Primo pax Dei, quæ vulgo trevia dicitur, sicut ipse princeps Guglielmus eam in initio constituerat, firmiter teneatur, & per singulas parrochias dictis excommunicationibus renovetur. Qui vero servare contempserint, vel aliquatenus fregerint, episcopi secundum quod prius statutum est, eos judicando, justitiam faciant. Si quis vero episcopo suo inobediens fuerit, Domino, in cujus terra habitat, episcopus hoc demonstret, ut ille subdat eum episcopali justitiæ. Quod si & Dominus facere contempserit, regis vicecomes per episcopum inde requisitus, omni remota excusatione, justitiam faciat*. Ordericus Vitalis lib. v Eccl. Hist. pag. 522 apud scriptor. hist. North. edit. Duchesnii.

(16) Robertson l. c. not. XXIII.

(17) Assise del reame di Gerusalemme apud Canciani l. c. tom. v pag. 151.

(18) Observat. sur l'Hist. de France tom. II lib. III cap. II not. 2 pag. 216, 217.

(19) *Praeterea volumus habere potestatem Abbatem judicare & condemnare praedictos homines secundum delicta eorum, & hoc solum praeservare nostrae Majestati & nostris successoribus condemnationem proditionis & homicidii*. Dipl. ann. 1100 apud Pirrum tom. II pag. 1047. *Adhuc volumus habere potestatem . . . . praedictum sanctum monasterium judicare & condemnare praefatos homines de omnibus maleficiis secundum eorum delicta: hoc autem solum observantes ratione Majestatis nostrae & haeredum & successorum nostrorum homicidium & proditionis culpam*. Diplom. ann. 1105 l. c. pag. 1043. *Judicari & condemnari* praefatos homines *sub dominio abbatis monasterii, & potestatem habere super eos, ut cum in delictis inciderint, & ligandi & flagellandi & in compedibus mittendi, reservata tamen poena homicidii curiae nostrae Majestatis*. Dipl. ann. 1117 l. c. pag. 1039.

(20) Che sia stato in quest'epoca costituito lo stratigoto in Catania è già dimostrato di sopra nel capitolo terzo di questo libro nota 6. Dello stratigoto di Siracusa ne addurremo tra poco le prove: per quello del contado di Butera abbiamo i seguenti diplomi. *In Christi nomine amen. Anno ab incarnatione Domini nostri Jesu Christi millesimo centesimo tricesimo, indictione octava, septimo idus martii. Omnibus sit*

notum hominibus, quod ego Henricus Dei gratia comes, filius quondam Manfredi bonæ memoriæ marchionis, monasterio sancti Bartholomæi Lipparensis terram in Buteriæ territoriis in domni Johannis abbatis, suorumque fratrum manibus, meis confirmantibus filiis Roclerio ac Jordano, pro meæ mercede animæ vel meorum parentum, dono & donando confirmo, taliter videlicet quod ipsam terram possideat inhabitet excolat plantet, & quidquid sibi de ea placuerit absque mea calumnia & hæredum meorum faciat, confratribus omnibus ad Dominum pro nobis semper intercedentibus. Nunc itaque ad terræ divisiones tendimus, quo ejus concurrentiam per partes sciamus, quæ sic persistunt. A Calcariis &c. Indi sieguono i testimonj. *Idem abbas Johannes, Anselmus Buteriæ prior, Willelmus, Roclerius, Alberidus monachi, atque Roclerius meus major filius, Willelmus Buteriæ stradicotus, Albertus de Palaziolo, qui hanc consignavere terram, & Hugo, & Petrus Hugo, & ego Valentianus Gregorius, qui hoc privilegium præcepto hujus comitis Henrici scripsi, manu domini comitis Henrici sigillatum.* Abbiamo ancora un altro diploma dello stesso conte Arrigo dell' anno 1134, che incomincia. *Ego comes Henricus magni regis Rogerii avunculus breve recordationis de terra fieri jussi &c.* e tra i testimonj è sottoscritto *Guillelmus stratigotus Buteriæ*. Questi due diplomi in pergamena si conservano nel citato archivio vescovile di Patti.

(21) Già sin da tempi antichissimi era costituito in Salerno lo stratigoto per amministrarvi la giustizia criminale. *Vid. lib. 1 Const. tit. 72 pag. 72.* Quando Carlo di Angiò nel 1269 investì di Salerno il suo figliuol primogenito, e gli volle ivi concedere il mero impero ossia la giurisdizion criminale, non adoperò altra formola che *cum stratigotia civitatis ipsius exercenda ibidem, prout hactenus exerceri consuevit*. Adunque gli stratigoti nelle baronie supponevano giustizia criminale, che a nome del barone per concessione del principe vi amministravano. Ved. Vargas Esame delle carte normanne tra i documenti num. XXVIII pag. XLIX.

(22) *Insuper concessi ego Rogerius comes cum uxore mea & cum filiis meis abbati præfati monasterii & omnibus successoribus ejus omnia illa judicia terrena in tota terra monasterii & in portubus & in littoralibus maris*. Dipl. ann. 1092 apud Pirrum tom. 1 pag 523. *Quia nobis constitit ex tenore instrumentorum seu privilegiorum exhibitorum coram nobis, cognitionem causarum criminalium in civitate Cataniæ, terram & castrum Jacii ad dictam ecclesiam spectare & pertinere, & per attestationem testium productorum dictam ecclesiam fuisse in possessione vel quasi cognitionis causarum criminalium in civitate Cataniæ, terris Jacii, s. Anastasiæ, & Mascalarum.* Dipl. ann. 1266 l. c. pag. 535. *Cum cabellis, assisis, justiciis, jurisdictionibus . . . . ac cum*

mero & mixto imperio & cognitione causarum civilium & criminalium eo modo & forma & quemadmodum ipse reverendus dominus electus & ecclesia prædicta & antecessores ejus tenuerunt & possederunt ab olim virtute privilegiorum . . . . reservata eis & successoribus in dicto episcopatu facultate & potestate dirimendi lites & quæstiones inter vassallos & habitatores ipsius terræ Acis & alienigenas, quatenus illi opprimerentur ab officialibus ipsius nobilis Admirati. Diplom. ann. 1295 ex archivio regiæ cappellæ Panormi in pub. Sen. Panor. Biblioth. Mss. Qq. H. 20.

(23) *S. divina gratia Lipparitanus & Pactensis episcopus cunctis legentibus. Anno Incarn. Dominicæ* MCXC *mense martii* XIII *Indict. Residente me in proloquutorio Lipparitanæ ecclesiæ, in quo exercendæ justitiæ gratia soleo residere, facta est conquestio ab universo populo assistenti pro falconibus, qui ab areis suis furtive a quibusdam rapiebantur: unde sæpe diffamati in carcerem a nobis trahebantur, & pænam cum labore subibant — Ego Thomas Lipparis tunc stratigotus*. Diploma in pergamena che si conserva nel citato archivio di Patti.

(24) *Consilio uxoris meæ Muriellis, & omnium baronum meorum in augmentum & dotem sex villanos, & dominus Manfredus de Scilla mea concessione unum, de illis videlicet, qui sunt de feudo meo . . . . terram . . . . quam per stratigotum meum & barones meos divisi*. Dipl. Tan-

credi comitis Syrac. ann. 1103 apud Pirrum tom. II pag. 1242. Questo è il più antico monumento siciliano, che abbia io veduto, nel quale è adoperata la parola *feudo*.

(25) *Clare facimus, quoniam in curia nostri Paterni coram nostro episcopo Johanne Frequentino, & Helia nostro filio, & Salomone nostro stratigoto, & Hervero Agullone, & Marcualdo nostro milite, & Johanne Burrello judice, & presbytero Gratiano nostro cappellano, & Gulielmo capuano vicecomite Paterni &c.* Dipl. ann. 1145 apud Ughellium tom. VIII pag. 290.

AL CAP. VI DEL LIB. I.

(1) Napoli *Concordia tra i dritti demaniali e baronali &c.*

(2) Malat. l. c. pag. 229.

(3) *Enimvero Regem, si sua facta discutiat, magis debuisse mirari, quod regni proceres velut in servitutem se redigi tandiu sustinuerint, quam quod adversus eum multis injuriis provocati vix tandem impatientia doloris exarserint; ut enim cetera quæ perpessi fuerant omittantur, miserrimum esse vel apud servilis conditionis homines filias suas innuptas domi toto vitæ tempore permanere. Nec enim inter eos absque permissione curiæ matrimonia posse contrahi, adeoque difficile permissionem hanc hactenus impetratam, ut a-*

lias quidem tunc demum liceret nuptui tradere, cum jam omnem spem sobolis senectus ingruens sustulisset: alias vero perpetua virginitate damnatas sine spe conjugii decessisse. Nunc autem totius regni viros nobiles, seque cum illis hoc regem postulare hoc requirere, ut his aliisque perniciosis legibus antiquatis eas restituat consuetudines, quas avus ejus Rogerius comes a Roberto Guiscardo prius introductas observaverit, & observari præceperit; alioquin si contra antecessorum statuta niti voluerit, hoc eos minime diutius perpessuros. Falcandus l. c. pag. 438. Alcuni tra i più recenti scrittori del nostro dritto come il Pecchia il Guarani ed altri hanno vedute in questa narrazion del Falcando leggi di dritto pubblico ordinate allora dal Guiscardo, e confermate da Ruggieri, ed hanno riprovato il Giannone, che aveale interpetrate per lodevoli costumanze: la loro ragione è fondata principalmente sopra la parola *statuta*, per cui debbono intendersi leggi politiche, e non già pure consuetudini, avvisandosi che questa parola abbia dovuto avere allora quel senso che ha oggi tra noi. Veramente i vocaboli non hanno alcun senso deciso o intelligenza certa, se non quella che ad essi può dare l' uso del tempo, e il contesto del discorso in cui sono adoperati. Doleansi i baroni nel governo di Guglielmo il primo di essere stati ridotti alle più dure soggezioni, e massimamente che non potendosi senza permesso

della corte maritare le lor figliuole, questo otteneasi assai difficilmente, ondechè quelle in casa invecchiando, i feudi ricadessero al fisco; e più che della legge dell' abuso doleansi. Pretendevano quindi essere governati secondo gli usi dei tempi di Roberto e del conte. Egli è adunque chiaro, che le nuove soggezioni sieno da riportarsi ai tempi del re Ruggieri, il quale con le sue leggi politiche avea limitate alcune libertà, secondo le quali viveansi i baroni ai tempi di Roberto e del conte: fu certamente, che nel governo del conte non era ancora prescritto di chieder licenza per maritarsi le figliuole di quelli; che impose questa legge Ruggieri: e che non era assai facile ad accordare una tal licenza Guglielmo. Indi è che i baroni omettevano i tempi del re Ruggieri, e appellavano a quelli di Roberto e del conte, sotto i quali aveano alcune libertà, e quella principalmente che non erano obbligati a chieder permesso per gli matrimonj dei loro figliuoli, la qual libertà avea poi con legge espressa quel re ristretta. Adunque nel Falcando la parola *statuta* dee interpetrarsi secondo quella che la precede ossia *consuetudines*, ed ambi questi vocaboli ivi significano esenzioni ed immunità: suppongono sì chiarissimamente difetto di un corpo di leggi politiche ai tempi di Roberto e del conte, e stabilimento di quelle nel governo del secondo Ruggieri di lui successore e figliuolo.

(4) *Hoc solum præservare nostræ Majestati & nostris successoribus condemnationem proditionis & homicidii*. Dipl. ann. 1100 apud Pirrum tom. 2 pag. 1047. *Hoc autem solum observantes ratione Majestatis nostræ & hæredum & successorum nostrorum homicidium & proditionis culpam*. Dipl. ann. 1105 loc. c. pag. 1043. *Reservata tamen pœna homicidii curiæ nostræ Majestatis*. Diplom. ann. 1117 l. c. pag. 1039.

(5) Dipl. ann. 1080 apud Ughellum l. c. tom. VII pag. 389.

(6) *Comes cœpit Deo devotus existere . . . decimationes omnes reddituum suorum sacris ecclesiis attribuere &c.* Malat. pag. 231. Quanto attesta in questo luogo il Malaterra prende maggior lume, ed è confermato assai chiaramente dai documenti da noi riferiti nella nota 21 al capitolo quarto di questo libro, i quali dimostrano che per antichissima osservanza contemporanea allo stabilimento del governo normanno in Sicilia furono somministrate alle chiese cattedrali le decime dei fondi e delle rendite regie: ed apparirà dalla nota seguente, che prestaronle ancora dai fondi loro i baroni. Queste decime adunque non furono che puramente ecclesiastiche. Veramente dagli arabi in poi cadde in Sicilia assolutamente in disuso la decima territoriale, che come un peso generale pagava nei tempi innanzi la nazion tutta. Gerone, il principe di Siracusa, volendo tutti i dazj ridotti in un solo

tributo, ordinò che per tutta la estensione del suo principato fosse somministrata da ogni prodotto la decima. Questa legge Geronica autorizzarono ed estesero per tutta l' Isola i romani. Noi abbiamo veduto di sopra nella nota 7 al capitolo quarto, che gl' imperatori bizantini accrebbero più presto le imposizioni e le decime. Ei si può congetturare dal Novairo, che sotto i saracini ciascun jugero di terra era sottoposto ad una prestazione, e ad una tassa: pure quando pretese l' emiro Giafar presso all' anno 1019 della nostra era ridurre quella tassa a una decima, i saracini siciliani tutti si rivoltarono, nè altrimenti potè l' Isola ricomporsi in buon ordine, che quando ristabilito l' antico sistema fu rimosso dal governo Giafar. *Novairi Hist. Sic. cap. 9 pag. 21, 22 apud rer. arab. collect. l. c.* Si è di già fatto manifesto di sopra, che i normanni esigevano per ciascun anno un tributo da ciascuna popolazione; ma si è dimostrato parimenti, che questo tributo non era da per tutto lo stesso, nè comune o tolto sulle terre, ma risultava da gabelle e da dazj, che eran varj e diversi secondo le circostanze e gli avviamenti locali: e in niun luogo delle memorie autentiche di questi tempi si fa menzione, che i normanni avessero esatta dai siciliani la decima come una tassa annuale generale e territoriale; i diplomi da noi riferiti e conformi letteralmente al Malaterra fanno comprendere chiaramente, che

il conte Ruggieri donò alle chiese vescovili non già le decime, che gli pagavano i siciliani, ma la decima delle rendite e dei proventi suoi regj, e nel modo istesso prescrisse ai baroni, che somministrassero ai vescovi le decime delle loro entrate. Anche l'imperador Federigo questo senso annunziò nella sua costituzione *de decimis lib. 1 tit. 7 pag. 9*. Noi dimostreremo nei capitoli quarto e quinto del libro seguente, che le terre tutte in Sicilia furono sin dai primi tempi normanni soggette ad un'altra prestazione che era straordinaria ed eventuale: i feudi in tutti i casi dei servizj feudali, e gli allodj nelle collette.

(7) *Lis atque contentio decimarum inter episcopos siculos habita fuit & terrarios, quæ Mazariæ coram comite Rogerio & omnibus episcopis & terrariis sedata sic & pacificata. Namque comes Rogerius episcopis decimas suas, quas tunc temporis in propria manu sua habebat, concessit habendas, de quibus episcopi convenienter debeant deservire Ecclesiis per civitates & castella constitutis: concessit etiam comes Rogerius episcopis decimas terrariorum habendas & ordinandas. Episcopi autem etiam tertiam partem decimarum terrariorum concessere cappellis, quæ in castellis terrariorum sunt &c.* Dipl. apud Pirrum tom. 1 pag. 696.

(8) *Iterum atque iterum concessi & concedo in perpetuum integram decimam de omnibus rebus,*

quas mihi dominus erit daturus tam de animalibus quam de victualibus . . . Decimam autem de castellis baronum meorum duas partes habebit mater ecclesia, tertiam vero cappellanus, qui castelli ecclesiæ deserviturus est presbyter, & per manum episcopi ordinatus. Quod factum est consilio & testimonio omnium siculorum episcoporum, & quorumdam de Calabria &c Dipl. ann. 1096 apud Ughellum tom VIII pag. 423.

(9) Questi fatti sono riferiti in un diploma del re Ruggieri del 1142, che appartiene all' archivio capitolare di Messina, ed è scritto in linguaggio greco. Noi ne abbiamo copia antichissima tra i manoscritti della nostra libreria del Senato. Ivi si racconta: *Tempore dominæ nostræ Reginæ accusavit Lieraris tunc dominus castelli s. Philippi episcopum Josephum Trainensium, quoniam ab eo omnes limites violarentur. At regina jussit dominum Chiccum de Puteolo, & Josephum Galiani, & Philippum Vestiaritem, & Basilium Macellarium, missos a beato comite Rogerio, ut distinguerent præfatos limites. Et post hæc misit beata domina nostra Robertum Avanellum, & Rogerium de Mombrai, & Raul de Belbas, & Robertum Berlais, ut ea cognoscerent, quæ prædicti nobiles constituerant, & traderent unicuique jus suum. Unitique omnes ex utraque parte cum Lierario, & domino Josepho episcopo, nobis & aliis e Troina præsentibus, cepit Lierarius loqui.* Hos ego limites sum divisurus meo

gladio. *Unde a Roberto Avanello exprobratus fuit, aliisque multis; & ex monte descendentibus, ubi constiterant ad hos limites dignoscendos, ostenderunt prædicti viri hos limites, quos nuper nos etiam recognovimus . . . . Presbyter vero Johannes dixit: Quadraginta quatuor ab hinc annis in s. Philippo vidi Lierarium hæc loca tenentem, & limites inter Rahalbut & Argirionem erant ut nuper ostendimus &c.* Mss. Qq. in publ. Bibl. Sen. H. 15 pag. 321.

(10) *Mense aprilis indict. VII Guglielmus filius Tramundii instantiam fecit ad dominum nostrum comitem pro divisione finium Bovis & Amigdaliæ, & in montibus & in pascuis & in ovium stabulis adversus Riccardum dominum Amigdaliæ. Dominus autem noster comes, missis nobilibus viris ex eodem loco, nempe Roberto Ferlai, Albegerito, Rogerio Delisii stratigoto Meliti, Raon Panevu, Azolino Schillacii, & Rainaldo Declizani, rem istam definiri jussit. Nos supradicti nobiles, missi a domino nostro comite, utriusque partis controversia examinata, interrogavimus Guglielmum, ut nobis demonstraret limites & divisionem, quam domino nostro comiti indicaverat. Ipse autem ostendit nobis ab ore fluminis frigidi usque ad Oxiam, & sic terminatur Bovis territorium, cum dimidia parte aquæ, absque castello, & bonis hominum ipsius castelli, videlicet vineis agris & ovium stabulis. Ipse autem Riccardus dixit, ego hoc non probo. Nos autem judices item interrogavi-*

Digitized by Google

mus ipsum, ut ipse ostenderet nobis terminos, & quod prætendit. Ipse autem asseruit velle se etiam ostendere sicut & Guglielmus ostendit similiter & mei castelli divisionem. Nos item contenti fuimus, ut ipse etiam demonstraret terminos & divisionem. Et die secunda abiimus cum ipso supra Bovem, & ostendit nobis montem, quo volebat separari castellum ipsius. Ipse autem Guglielmus contra clamabat, nunquam id fiet, talem divisionem non habuisti. Amici vero utrorumque, visa tali contentione, mediatores facti sunt, ut fieret inter ipsos compositio. Post hæc autem omnia, respondens Riccardus dixit, approbo divisionem, quam dicit Guglielmus, sicut etiam ostendit agros vineas stationes ovium & aquam, & quemadmodum omnia subsistunt. Guglielmus vero, deprecantibus suis amicis, divisionem approbavit a cruce, quam fecerat Rogerius filius Ambolti, & descendit rivus usque ad Licenam, & progreditur usque ad flumen frigidum, & ex superiori parte veniunt defluxiones aquæ usque ad scalam, & permanent in Murbis, & in castello ex parte fluminis frigidi, ut hæc possideant communiter hi duo, montem videlicet & pascua. De bonis autem & petitionibus & controversiis, & de alia omni causa unusquisque reddat alteri, quæ de jure competunt in curiis ipsorum, sicut decet amicos fratres & vicinos. Auditores hujus causæ fuerunt Rogerius filius Ambolti, Guglielmus Saracenus, Robertus Lucherius, Costantinus Strate-

gus, Nicolaus Lycodontus, & ceteri qui manu propria subscripsere. ✠ *Petrus Mustarus, testis utriusque partis, manu propria subscripsi.* ✠ *Leo Mesimus testis manu propria subscripsi.* ✠ *Leo Nicetas*. Questa carta di giudicato fu trascritta dall'archivio dei Tempieri di Messina dal nostro canonico Amico, ed or conservasi in questa pubblica libreria del Senato Mss. Qq. H. 60 pag. 161.

(11) Muratori diss. IX pag. 79, Obser. sur l'Hist. de France lib. 2 cap. 2.

(12) Dee quì esaminarsi una opinione del Pecchia. Ei scrisse, che il conte Ruggieri *abbia imitato il suo fratello nello istituire una curia suprema, destinandola alla custodia del sommo impero:* tom. 1 pag. 191. Quando voglia intendere il Pecchia una curia ordinata stabilmente, le prove da lui addotte non sono convincenti. Cita egli in prima il Falcando, e più costituzioni, ma in niuna di queste citazioni è fatta menzione alcuna di una tale istituzione sotto il conte Ruggieri; merita più spezial considerazione un diploma che ei riferisce. E' quello una concessione fatta al monistero di Brolo, porta l'anno 1093, e tra le altre cose contiene. *Ex abundantia nostræ magnitudinis damus & concedimus omnia judicia hominum trium casalium habitantium in terra ecclesiæ, Anza, Lisico, & s. Angelo, exceptis sanguine & proditione, quæ pertinent custodiæ curiæ nostræ*. Il diploma fu la prima volta pubblicato dal Pirro *tom.* 2 *pag.* 1024

k

dal quale annunzia averne copiate quelle parole il Pecchia; ma nel Pirro sta scritto *pertinent a Deo custoditæ curiæ nostræ*, e comprende ciascuno la gran differenza che passa tra queste parole, e quelle *pertinent custodiæ curiæ nostræ*: pure il Pecchia copiò questa variazione del testo, e sino la malnotata citazione dal dottissimo Vargas *Esame delle carte normanne pag.* 573. Ma consideriamo il diploma. Io ho diffidato sempre di quelle carte prodotte dal Pirro, che dal greco sieno recate nel latino linguaggio, e questa certamente è delle più scorrette. Sono ivi adunque messi insieme due diplomi appartenenti al citato monistero, il primo attribuito al conte con la data dell'anno 1093, e l'altro al re Ruggieri del 1144, e furono essi tradotti dal Lascari. Nel primo diploma il conte è intitolato *Ego Rogerius Dei gratia Siciliæ Calabriæ & Apuliæ comes*. Havvi certamente dei monumenti, in cui i duchi di Puglia intitolavansi allora duchi di Puglia e di Sicilia, perciocchè vi possedean Palermo: *Regnante Rogerio Roberti Ducis filio Apuliæ, Calabriæ, & Siciliæ duce*. Dipl. ann. 1086 apud Mongitorium priv. eccl. panor. pag. 6; vedi ancora la nota 19 al cap. 7 di questo libro, & Canillum Peregrinum ad Falconem benev. apud Caruso tom. 1 pag. 384, 385. Ma non havvene alcuno del primo Ruggieri, in cui tra i suoi dominj abbia ancora annoverato la Puglia, la quale provincia non gli fu giammai

soggetta, e sino al 1127 fu sottoposta ai discendenti del duca Roberto. Nel secondo diploma dice il re Ruggieri *me moram trahente cum omnibus* communibus & *curialibus nostris in felici urbe Panormi*. Il *communibus* è un error manifesto, non è parola del tempo, e deve essere sostituito *comitibus*, il che appresso dimostreremo. Inoltre questo re dà all' abbate la facoltà di costituire negli anzidetti casali suoi ufficiali, & *Juratos*. Questa parola non è certamente di quel tempo, e vi fu posta di suo capriccio dal Lascari; appresso sarà manifesto, che i giurati cominciarono a farsi vedere in Sicilia sotto il governo dell' imperador Federigo. Finalmente può assai probabilmente congetturarsi, che il primo diploma appartenga ancora al secondo Ruggieri, imperciocchè lo stesso Pirro attesta nel margine, che nel libro delle prelazie, il quale conservasi nell' archivio del Protonotaro, è scritto *rex* e non *comes*, e l' *Apuliæ* ben concorda col *rex*, anzi abbondano i diplomi del re Ruggieri, nei quali è intitolato *Siciliæ*, *Calabriæ*, & *Apuliæ rex*. Egli è il vero che la data è dell' anno 1093; pure è più ragionevole il supporre un errore nella data dell' anno, ossia nel numero, che nel titolo.

(13) Assise del reame di Gerusalemme apud Canciani tom. V pag. 261.

(14) L. c. pag. 271, 272.

(15) *De minoribus rebus principes consultant*;

de majoribus omnes; ita tamen ut ea quoque, quorum penes plebem arbitrium est, apud principes pertractentur . . . Mox rex vel princeps prout ætas cuique, prout nobilitas, prout decorum bellorum, prout facundia est, audiuntur, authoritate suadendi magis, quam jubendi potestate. Si displicuit sententia, fremitu aspernantur, sin placuit, frameas concutiunt. Tacitus de moribus Germanorum.

(16) *In nomine Domini nostri Jesu Christi Dei æterni. Anno ab incarnatione ejus millesimo centesimo decimo tertio, decimo kalen. martii, ind. tertia. Regnante in Sicilia & Calabria Rogerio filio Rogerii comitis contigit, ut statim post electionem Petri Squillacensis episcopi cum in cappella Messanæ ad ipsam electionem convenissent barones, quorum nomina inferius leguntur, Adelasia comitissa Siciliæ & Calabriæ supplens . . . in consilio ipsorum baronum, episcoporum, videlicet Anlegerii Catanensis, & Arnaldi Polecastrensis, & Roberti Borelli, & Gisberti de Licia, & Villelmi de Altavilla, & aliorum multorum, per librum traditum prædicto Petro electo donarunt & omnimode transtulerunt in proprietatem & in perpetuum dominium ipsius ecclesiæ Squillacensis ecclesiam sanctæ Mariæ de Roccella cum omnibus pertinentiis suis, terris cultis & incultis & nemoribus & villanis, sicut Hieronymus, qui abbas fuit ipsius ecclesiæ, ante obitum tenuit una die & una nocte, & sicut comes Rogerius eadem om-*

nia ipsi abbati donavit. In testimonio ergo hujus donationis & auctoritate consuluimus dictos episcopos Anlegerium Catanensem, & Arnaldum Policastrensem, & prænominatos tres barones, Robertum Borellum, Gosbertum de Licia, Villelmum de Altavilla, opportunum propterea ducimus Christophorum Admirabilium, rectius Admiratum, *& Bonum notarium eidem testimonio adsignare. Prædictæ donationi interfuerunt Tancredus de Syracusa, & Goffredus de Ragusa, & Robertus Avanellus, & Rodulphus de Belvaco. Præter hæc etiam dignum nobis visum est scribere, quod jam dicta die episcopi sub terrore & pœna anathematis confirmarunt eam, excomunicantes & maledicentes omnem illam personam, quæ quomodocumque hanc donationem lædere aut contra eam venire tentaverit. Signum manus comitissæ Adelasiæ, quæ hanc chartulam donationis a se factæ scribi jussit. Signum manus Rogerii comitis, qui hoc scriptum donationis a se factæ fieri præcepit.* Dipl. ann. 1113 apud Ughellum l. c. tom. VIII par. 2 pag. 429.

(17) Monachus Telesinus tom. I bibl. Carusii pag. 266.

(18) *Salernum regreditur* Rogerius, *extra quam non longe convocatis ad se aliquibus ecclesiasticis peritissimis, atque competentioribus personis, nec non quibusdam principibus, comitibus, baronibus, simulque aliis qui sibi sunt visi probatioribus viris, patefecit eis examinandum negotium — Sici-*

liam repetit, mandans suarum provinciis ubique terrarum quatenus omnes cujuscumque dignitatis vel potestatis seu honoris essent, in die susceptionis ejus coronæ . . . . Panormi omnes convenientes adessent. Cum ergo ad diem constitutum illi, simulque & de populis pusilli & magni absque numero confluxissent, hujuscemodi iterum causa solemniter diligenterque investigata atque tractata ab omnibus eodem modo &c. Telesinus l. c.

AL CAP. VII DEL LIB. I.

(1) Cardonne Hist. de l'Afrique tom. II pag. 71, & seq. Abulfeda Annales Moslemici edit. Adler tom. II pag. 513.

(2) Vid. Renaudotium in Hist. patriarcharum Alexandrinorum pag. 229, 321, 448.

(3) *Ægyptus ei Thaero Syriaque parebant. Africæ principes ab ipso provinciam fiduciariam gerebant, eumque dominum per templa sua profitebantur.* Abulfeda l. c. tom. III pag. 85. *Cui Dahero subditæ erant Ægyptus & Syria, quique in Africa in concionibus commemorabatur.* Abulpharagius Hist. Dynast. pag. 225.

(4) Abulfeda tom. II pag 595, tom. III pag. 185. Cardonne l. c. pag. 189, Guignes Hist. des Hun. Dynast. des Zeirides pag. 371.

(5) Novairus l. c. pag. 23, Abulfeda l. c. pag. 277, Malaterra pag. 206, 207, vide etiam A-

nonymum Vaticanum apud Caruso tom. II Bibl. pag. 855, 856.

(6) Abulfeda tom. III pag. 211, 227, 235.

(7) Malaterra pag. 229.

(8) Cardonne tom. II pag. 132.

(9) Giannone lib. IX cap. 2.

(10) Si debbono qui consultare due opere, una pubblicata in Palermo nel 1714, e poi ristampata nel tom. XV degli opuscoli di autori siciliani, ed ha per titolo: *La sovranità dei Re dell' Isola di Sicilia, che riconoscono il regno immediatamente da Dio*, e l' altra intitolata: *Breve istoria del dominio temporale della Sede Apostolica nelle due Sicilie* pag. 149, & seq.

(11) De Marca Concord. Sac. & Imp. lib. V cap. 44, Giannone lib. X cap. VIII.

(12) Malaterra pag. 247.

(13) *Idcirco de tuæ probitatis sinceritate plurimum confidentes, sicut verbis promisimus, ita etiam litterarum authoritate firmamus, quod omni vitæ tuæ tempore, vel filii tui Simonis aut alterius, qui legitimus tuus hæres extiterit, nullum in terra potestatis vestræ, præter voluntatem aut consilium vestrum, legatum romanæ ecclesiæ statuemus; quinimmo quæ per legatum acturi sumus, per vestram industriam legati vice exhiberi volumus.* Bulla Urbani II apud Malaterra pag. 248.

(14) *Petimus ut officium legationis non alli, sed nobis in terra pagani Arseni committatur, ut*

habeamus potestatem limitandi diœceses, distinguendi parochias, & in hac prima institutione potestatem habeamus ibi ponendi episcopos de consilio prælatorum & virorum religiosorum, quia hæc omnia beatæ memoriæ antecessori nostro sancto Stephano sunt concessa. Apud Christianum Lupum de Appellationibus tom. XIII pag 53.

(15) *Per diversa Siciliæ loca idonea ecclesias ædificavi jussu summi pontificis apostolici, & episcopos ibidem collocavi, ipso eodemque romanæ sedis apostolico laudante & concedente, & ipsos episcopos consecrante, unicuique autem Ecclesiæ & episcopo parochiam suam dedi & dicavi*. Dipl. ann. 1091 comitis Rogerii apud Pirrum tom. I pag. 520.

(16) *Majestas enim papæ solos admittebat divites, humanitas Anselmi sine personarum acceptione suscipiebat omnes, & quos omnes? paganos etiam ut de christianis taceam; siquidem nonnulli talium, nam eorum multa millia in ipsam expeditionem secum adduxerat* homo ducis *Rogerius comes de Sicilia &c.* In vita s. Anselmi pag. 21 cum operibus s. Anselmi edit. p. Gerberon.

(17) *Dux autem Guglielmus, licet a baronibus & hominibus suis multum diligeretur, tamen propter benignitatem & patientiam suam ab eis quodammodo habebatur contemptui, qui inter ipsum & Rogerium comitem Siciliæ* ligium hominem ejus *& patruum consobrinum materiam discordiæ ministrabant*. Chronicon Romualdi salernit. apud S. R. I. tom. VII pag. 183.

(18) *Dominante domino meo duce Roberto Guiscardo . . . tam libera auctoritate quam privilegio domini mei ducis*. Dipl. ann. 1081 apud Pirrum tom. II pag. 1016. *Pro remedio praecipue fratris & domini mei Roberti ducis*. Dipl. ann. 1094 l. c. pag. 772. *Pro salute animae meae & fratris mei nobilissimi ducis Roberti Guiscardi, a quo omnis honor & gloria mea processit*. Dipl. ann. 1090 l. c. tom. I pag. 384.

(19) *Rogerius Apuliae Calabriae Siciliae Dux ... Locum autem illum Rogerius comes Siciliae patruus meus & fidelis ipsorum precibus desiderans adjuvari, toto cordis affectu illis donavit, de comitatu enim ipsius per meam concessionem erat &c.* Dipl. ann. 1094 apud Vargas. Esame delle carte normanne pag. XIV num. XIII.

(20) Malaterra pag. 226, 238.

(21) *Cumque Dux ipse ad comitem ipsum applicuisset, precibus multis lacrymisque taliter exorsus est: ad vestram comes egregie descendi potentiam, tum pro consanguineitatis vigore, tum pro divitiarum tuarum magnitudine de Jordano comite querimoniam facturus, & suppliciter postulans, ut vestro vallatus auxilio super illo ulciscar . . . . Quid multa? medietatem suae palermitanae civitatis & Messanae & Calabriae dux ille eidem comiti concessit, ut ei super his omnibus auxilium largiretur. Continuo sexcentos milites & quingentas uncias auri ei largitus est.* Falco beneventanus apud Caruso loc. cit. tom. I pag. 323.

(22) *Comes ergo totius progeniei suæ sustentator . . . porro ipse omnes, quemadmodum gallina pullos sub alas, clypeo suæ protectionis & consilii fovens, ut pius patronus re & consilio, pro ut poterat, omnibus omnino desavebat.* Malaterra pag. 245.

(23) Observat. sur l' Histoire de France tom. I lib. II cap. VI not. 4.

(24) Idem tom. II lib. III cap. II.

(25) *Constitutum est etiam in illa concordia, quod comes Northmanniæ nullum faciet servitium regi Franciæ de terra Northmanniæ, neque ei aliter serviret, nisi rex Franciæ daret ei feudum in Francia, unde ei servire deberet. Quapropter comes Northmanniæ de Northmannia tantummodo facit hominium & fidelitatem regi Franciæ de vita sua & de suo terreno honore; similiter rex Franciæ facit fidelitatem & de vita sua & de suarum rerum honore comiti Northmanniæ: & nihil aliud differt inter eos, nisi quod homagium non facit rex Franciæ comiti Northmanniæ, sicut comes Northmanniæ regi Franciæ facit.* Additamenta ad historiam Villelmi Gemmeticensis apud script. North. Duchesnii pag. 316. A comprendere la ragione più positiva di dritto di un tal costume, si può vedere un' opera di Henrico Hildebrand *De vasallagio subjectionem non inferente* stampata in Altona ann. 1721 cap. 2 § 8 9.

FINE DELLE PROVE ED ANNOTAZIONI.

CAPITOLI

DEL LIBRO PRIMO.

CAPITOLO PRIMO

CAPITOLO SECONDO

CAPITOLO SESTO

CAPITOLO SETTIMO

Digitized by Google

INDICE

DELLE PROVE ED ANNOTAZIONI

AL LIBRO PRIMO.

FINE DEL TOMO PRIMO.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

BIE